



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 46

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 26 giugno 2013

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

4^a (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

Plenaria *Pag.* 17

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Plenaria *Pag.* 19

6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Plenaria (*)

6^a (Finanze e tesoro) e 11^a (Lavoro):

Plenaria » 24

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 31

2^a - Giustizia:

Sottocommissione per i pareri » 98

Plenaria » 99

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 110

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 46° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 giugno 2013.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

4 ^a - Difesa:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	117
<i>Plenaria</i>	»	118
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	122
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	124
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	136
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	»	147
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	148
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	156
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8) (1^a pomeridiana)</i>	»	166
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9) (2^a pomeridiana)</i>	»	166
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	167
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	170
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8) (1^a pomeridiana)</i>	»	180
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9) (2^a pomeridiana)</i>	»	180
<i>Plenaria</i>	»	181
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10) (3^a pomeridiana)</i>	»	185
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	186
<i>Plenaria</i>	»	186
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	193
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	194
<i>Plenaria (2^a pomeridiana) (*)</i>		

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (2^a pomeridiana) 14^a (Politiche dell'Unione europea) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 46° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 giugno 2013.

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria *Pag.* 225

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 26 giugno 2013

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL NUMERO LEGALE

In apertura di seduta, anche in relazione all'articolo 30 del Regolamento del Senato della Repubblica (nel testo approvato nella seduta del 24 febbraio 1999), il PRESIDENTE dà conto della prassi – sempre seguita fin dal 1999 e già illustrata nella riunione del 19 giugno 2013 dell'Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi – secondo cui:

a) occorre la presenza della maggioranza dei componenti per la validità delle sedute allorché è posta all'ordine del giorno la materia della verifica dei poteri, data la natura virtualmente deliberativa delle pronunce della Giunta, con l'accertamento preventivo mediante l'esposizione del foglio firme;

b) al contrario, sulla base dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento del Senato è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti della Giunta per la validità delle deliberazioni concernenti le immunità parlamentari, con l'accertamento al momento della prima votazione dopo la fine della discussione generale, vista la natura squisitamente referente delle attività della Giunta in tale ambito. Anche in questo caso sarà presente un foglio firme, ma solo ai fini amministrativi.

Dopo un intervento del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), secondo il quale sarebbe opportuno in futuro ipotizzare un *quorum* più elevato anche in materia di immunità parlamentari, la Giunta conviene sulla proposta del Presidente.

*VERIFICA DEI POTERI***Comunicazioni del Presidente****Costituzione del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori**

Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri, il PRESIDENTE comunica che i Gruppi, secondo le intese raggiunte nella citata riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato, hanno provveduto a designare i seguenti senatori quali componenti del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare: Buemi, D'Ascola, Della Vedova, Ferrara, Giarrusso, Moscardelli e Stefani. Il Vice Presidente coordinatore chiamato dalla Presidenza a presiederlo è la senatrice Pezzopane.

Quanto agli accertamenti affidati alla Giunta in materia di incompatibilità parlamentari, ricorda in particolare la prassi affermatasi nel senso della separatezza dei giudizi riguardanti la convalida dei risultati elettorali (che investe l'esame di possibili questioni di incapacità elettorale o di inleggibilità, oltretutto di eventuali problematiche riguardanti le operazioni elettorali) e quelli relativi alle incompatibilità.

Nomina a relatore

Il PRESIDENTE procede alla nomina dei relatori per le singole Regioni, che risultano così assegnati secondo i criteri automatici di cui all'articolo 9 del Regolamento per la verifica dei poteri (in ragione dell'età dei membri della Giunta, e secondo l'ordine alfabetico delle Regioni): senatori Alberti Casellati, Abruzzo; Buemi, Basilicata; Giovanardi, Calabria; Paggiari, Campania; Casson, Emilia Romagna; D'Ascola, Friuli Venezia Giulia; Ferrara, Lazio; Lo Moro, Liguria; Cucca, Lombardia; Malan, Marche; Augello, Molise; Filippin, Piemonte; Della Vedova, Puglia; Moscardelli, Sardegna; Buccarella, Sicilia; Giarrusso, Toscana; Fucksia, Trentino Alto Adige; De Monte, Umbria; Stefani, Valle d'Aosta; Crimi, Veneto.

Considerata l'assenza di una specifica disposizione regolamentare riguardo alla relazione sulle elezioni nella circoscrizione Estero, del resto svoltesi per la prima volta solo nel 2006, sulla base dei precedenti del 2006 e del 2008 recepiti nei criteri approvati dall'Ufficio di Presidenza integrato del 19 giugno 2013, propone di affidare le relazioni riguardanti le ripartizioni Europa, Africa-Asia-Oceania-Antartide, America settentrionale e centrale nonché America meridionale, congiuntamente ai due Vice Presidenti Caliendo e Pezzopane.

Annuncia infine che, secondo la prassi, procederà lui stesso a riferire sui ricorsi e sugli esposti che, per la loro portata generale, possono dirsi

riferiti all'intero territorio nazionale o comunque non ad una singola regione o ripartizione.

La Giunta conviene.

Criteri per l'individuazione dei senatori interessati ai ricorsi elettorali

Il PRESIDENTE informa che, sulla base dei precedenti recepiti nei criteri approvati dall'Ufficio di Presidenza integrato nella menzionata seduta, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, sono stati individuati come destinatari della comunicazione dei ricorsi elettorali, in quanto ad essi direttamente interessati:

1) in generale, tutti i singoli senatori espressamente indicati nei ricorsi elettorali ritualmente presentati;

2) quanto ai ricorsi ritualmente presentati concernenti proclamazioni riferite alla graduatoria all'interno di una medesima lista, l'ultimo senatore proclamato appartenente alla stessa lista del ricorrente, nonché, in via prudenziale, il senatore proclamato che immediatamente lo precede nell'ambito della medesima lista del ricorrente;

3) nel caso di ricorsi ritualmente presentati concernenti l'attribuzione dei seggi alle varie liste in sede di riparto nelle singole regioni, l'ultimo senatore proclamato appartenente alla lista che perderebbe il seggio in caso di accoglimento dei ricorsi, nonché, in via prudenziale, il senatore proclamato che immediatamente lo precede nell'ambito della medesima lista, ovvero, qualora il ricorso abbia ad oggetto l'attribuzione del premio di maggioranza a livello regionale, tutti i senatori che perderebbero il seggio in esito all'accoglimento del ricorso.

Avverte altresì che, sulla base della prassi instauratasi sin dalla XI legislatura (v. seduta della Giunta del 20 maggio 1992), al senatore interessato (destinatario della suddetta comunicazione) sarà consentito prendere visione ed estrarre copia del ricorso, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Criteri per l'eventuale revisione delle schede

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, il PRESIDENTE propone di adottare i seguenti criteri per la eventuale revisione delle schede elettorali, conformemente ai precedenti seguiti nel 2006 e nel 2008 e già illustrati nella citata riunione dell'Ufficio di presidenza integrato:

A) in via generale:

Ai sensi della norma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle

leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificata dalla legge 20 marzo 2006, n. 121 – applicabile anche all’elezione del Senato in virtù del rinvio contenuto nell’articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 – da un lato, la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell’elettore (salvi i casi di nullità del voto previsti dal successivo articolo 70), in ossequio al principio del favor voti (di formazione giurisprudenziale e dal carattere specifico), che, nel dubbio circa la validità del voto, accorda preferenza, a tutela della salvezza della volontà dell’elettore, alla legittimità dello stesso (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673); dall’altro lato, il voto s’intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno, quando un unico segno sia tracciato su più riquadri o rettangoli.

B) Con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, in conformità con i criteri indicati nelle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione (pagine 93 e seguenti), predisposte dal Ministero dell’interno, e recependo altresì, tra i criteri per la revisione delle schede elettorali adottati nelle precedenti legislature, quelli che appaiono utilizzabili anche con riferimento al mutato quadro normativo, sono da considerare:

B1) validi i voti espressi nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell’elettore di farsi riconoscere:

1. i voti espressi con segno evidente su un simbolo e con un segno appena accennato, quasi impercettibile, nel riquadro di un altro simbolo o fuori di ogni riquadro;

2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte non coperta da simboli della scheda;

3. i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all’interno del riquadro contenente il contrassegno;

B2) nulli i voti espressi nei seguenti modi:

1. quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (o, per la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige, quelle di cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo 1980, n. 70, in virtù dell’apposito richiamo a tali tabelle contenuto all’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 533 del 1993) o non rechino la firma dello scrutatore o il bollo della sezione richiesti dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

2. quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo, nonché scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

3. quando sulla scheda venga scritto il nome di uno dei candidati, anche qualora il nome stesso venga scritto all'interno del rettangolo contenente il contrassegno di lista e quand'anche corrisponda al nome di uno dei candidati della relativa lista;

4. quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta (oppure, quando è ammesso il voto di preferenza, il candidato prescelto);

5. quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi rettangoli contenenti contrassegni (oppure, in Valle d'Aosta e in Trentino-Alto Adige, due o più segni all'interno di diversi rettangoli contenenti il contrassegno e il nome del candidato nel collegio uninominale) o, ancora, un segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più rettangoli della scheda;

6. quando il voto sia stato espresso con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i contrassegni;

7. quando il voto sia stato espresso con segno tracciato con matita non regolamentare.

C) Con riferimento alle elezioni nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, si richiede una diversa sistemazione della materia, in cui occorre rendere compatibili i criteri dettati con quelli desumibili dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 459 del 2001, nonché dall'articolo 15 del relativo regolamento di attuazione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero). Pertanto il complesso dei criteri, in tale fattispecie, può essere così riadattato:

C1) vanno considerati validi i voti di lista espressi sulla scheda nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

1. i voti espressi con segno evidente su un simbolo e con un segno appena accennato, quasi impercettibile, nel riquadro di un altro simbolo o fuori di ogni riquadro;

2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte non coperta da simboli della scheda;

3. i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del riquadro;

4. i voti espressi con più segni su simboli diversi qualora recanti una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, alla quale il voto va pertanto attribuito;

5. i voti espressi senza segno su un simbolo ma con l'indicazione di una o più preferenze per candidati della medesima lista, purché non sia tracciato altro segno in alcuno spazio della scheda;

6. i voti espressi anche mediante l'indicazione di preferenze dichiarate nulle, purché validi sotto ogni altro profilo.

C2) Sono da considerare nulli i voti di lista espressi nei seguenti modi:

1. quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo, nonché scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
2. quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle C e D allegate alla citata legge 27 dicembre 2001, n. 459;
3. i voti non espressi mediante penna di colore blu o nero;
4. quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi contrassegni o, ancora, un segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più rettangoli della scheda;
5. quando il voto sia stato espresso con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i contrassegni.

C3) Sono da considerare validi i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del simbolo della lista cui i candidati votati appartengono, purché riferiti a candidati della citata lista;
2. i voti di preferenza per uno o più candidati compresi in una medesima lista sul cui simbolo l'elettore non abbia tracciato alcun segno, purché non sia tracciato altro segno in alcuno spazio della scheda esterno ai simboli e si ricada pertanto nel caso di cui al punto C1.4.

C4) Salva l'eventuale validità dei voti di lista, sono da considerare nulli i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi su una scheda il cui voto di lista è dichiarato nullo;
2. quando il voto di preferenza sia stato espresso con segno tracciato senza utilizzare una penna di colore nero o blu;
3. quando il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista;
4. quando il voto di preferenza è stato espresso per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
5. quando il voto di preferenza è stato espresso in eccedenza rispetto al numero stabilito per la ripartizione, rimanendo ferma, in questo caso, la validità dei primi voti di preferenza sempre che siano identificabili;
6. quando il voto di preferenza è stato espresso per candidati compresi in una lista di un'altra ripartizione;
7. quando il voto di preferenza è stato espresso con numeri e non col cognome del candidato.

Premessi questi criteri, il Presidente propone in via finale e riassuntiva che venga in ogni caso privilegiato, in relazione al principio generale

di cui al citato articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il criterio della validità del voto espresso dall'elettore ogni qualvolta sia possibile desumerne la volontà effettiva, affidando agli eventuali Comitati – eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri – il concreto riscontro della validità o meno dei voti espressi, da accertare in sede di revisione delle schede, secondo il principio preferenziale sopra indicato e sempre qualora non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

La Giunta conviene.

Richiesta di rilascio di copie e di informazioni

Il PRESIDENTE ricorda che l'articolo 4 del Regolamento della verifica dei poteri del Senato non inibisce alla Giunta di autorizzare il rilascio di copie, estratti o attestazioni di singoli atti e documenti in possesso della Giunta: l'unico requisito è che la richiesta provenga da «chiunque ne abbia interesse» e che «non possano derivarne conseguenze tali da recare impedimento o nocimento all'attività della Giunta stessa».

Sulla base dei precedenti, propone che la Giunta possa autorizzare il Presidente a rilasciare copie del materiale elettorale eventualmente richiesto.

Dopo un intervento del senatore GIARRUSSO (*M5S*), secondo il quale qualsiasi elettore potrebbe in ogni caso avere interesse di per sé a richiedere atti in possesso della Giunta, si apre una discussione, nel corso della quale prendono più volte la parola i senatori D'ASCOLA (*PdL*), CRIMI (*M5S*), CASSON (*PD*), BUCCARELLA (*M5S*), CALIENDO (*PdL*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) e DE MONTE (*PD*).

Riassumendo i termini del dibattito, il PRESIDENTE propone che la Giunta autorizzi la Presidenza a rilasciare copie del materiale elettorale eventualmente richiesto ogni volta che sia evidente l'interesse del richiedente e che sia invece sottoposta alla Giunta stessa qualsiasi domanda di problematico accoglimento.

La Giunta conviene infine sulla proposta da ultimo definita dal Presidente.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE, con riferimento al Doc. IV, 2 (senatore Verdini e Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti), fa presente che l'autorità giudiziaria ha trasmesso una richiesta di

autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche indirette, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 – cui hanno preso parte i parlamentari Verdini, Dell'Utri e Cosentino – ad entrambi i rami del Parlamento (procedimento penale n.30547/10 R.G.N.R.), senza quindi operare in tale fase una distinzione delle competenze tra Camera e Senato.

Il Presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, onorevole Larussa, ha designato l'onorevole Costa (del gruppo del Pdl), Vice presidente della Giunta, quale relatore sull'atto in questione, affidando allo stesso lo specifico incarico di approfondire anche i profili attinenti al riparto di competenze fra Camera e Senato.

Informa poi la Commissione che è stato conferito alla senatrice Pezzopane l'incarico di relatrice sull'atto in questione, con l'invito a coordinarsi con il relatore presso l'altro ramo del Parlamento in merito ai profili attinenti al riparto di competenza fra Camera e Senato.

Il Presidente, con riferimento al Doc. IV, n. 1 (senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti), evidenzia che l'autorità giudiziaria ha trasmesso al Senato una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche indirette, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, a cui ha preso parte il senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti (procedimento penale n.37011/10 RGNR-7698/11 RGGIP).

In Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è convenuto, per evidenti finalità di coerenza ed uniformità, di iniziare l'esame di tale atto in fase successiva, in modo tale da consentire ai relatori, senatrice Pezzopane e onorevole Costa, relativamente al procedimento riguardante Verdini, Cosentino e Dell'Utri (precedentemente citato) di trovare una soluzione interpretativa possibilmente condivisa in merito ai profili inerenti al riparto di competenza tra Camera e Senato.

La relatrice PEZZOPANE (PD) fa presente che si è già confrontata con l'onorevole Costa sui profili attinenti al riparto di competenze tra Camera e Senato, sottolineando che per la prossima settimana tale approfondimento istruttorio sarà completato.

Il senatore CASSON (PD) rileva che, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, la Camera competente per tale tipologia di autorizzazione deve necessariamente essere quella a cui il parlamentare apparteneva al momento in cui l'intercettazione è stata effettuata.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI), nel sottolineare che l'autorizzazione deve essere concessa dalla Camera a cui il parlamentare apparteneva nel momento dell'intercettazione, fa presente che l'autorità giudiziaria – ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 140 del 2003 – avrebbe dovuto differenziare la trasmissione ai due rami del Parlamento, inoltrando alla Camera le richieste di autorizzazione per il senatore Verdini (deputato all'epoca dei fatti) e per l'ex onorevole Co-

sentino ed al Senato la richiesta di autorizzazione per l'ex senatore Dell'Utri.

Il senatore CUCCA (PD), pur ritenendo preferibile la tesi interpretativa in base alla quale la Camera competente è quella a cui il parlamentare apparteneva al momento dell'intercettazione, evidenzia tuttavia che su tale profilo è opportuno coordinarsi per le vie brevi con l'altro ramo del Parlamento, attraverso l'attività istruttoria della relatrice.

Il senatore Mario FERRARA (GAL) ritiene che l'operato dell'autorità giudiziaria è stato nel caso di specie ispirato da un atteggiamento di prudenza, auspicando altresì che i relatori di entrambi i rami del Parlamento individuino una soluzione condivisa in ordine al senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti.

Il senatore CRIMI (M5S) evidenzia che prudentemente il giudice per le indagini preliminari ha inviato la richiesta ad entrambi i rami del Parlamento, anche in considerazione della classe politica che dovrà gestire tali profili.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI) prende la parola evidenziando che nel caso di specie l'esame degli aspetti in questione sarà effettuato da parlamentari pienamente legittimati, che non possono essere individuati con l'espressione «classe politica», usata dal senatore Crimi.

Il senatore CASSON (PD) precisa che l'autorità giudiziaria nel caso di specie rivolge la richiesta alle «rispettive» Camere a cui appartenevano i parlamentari in questione al momento dell'intercettazione.

La relatrice PEZZOPANE (PD) ribadisce che l'istruttoria in merito ai profili in questione sarà completata entro martedì della prossima settimana.

Il PRESIDENTE esprime l'auspicio che il Senato e la Camera individuino una soluzione interpretativa condivisa rispetto agli aspetti in questione.

(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110, 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Riferisce sul documento in titolo il relatore CALIENDO (PdL) il quale fa preliminarmente presente che il 7 giugno 2013 il Presidente del

Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, relativa al senatore Alberto Tedesco, con riferimento al procedimento penale n. 10612/11RG PM – 6177/12 RG GIP, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bari. Si precisa che tale richiesta fu trasmessa dall'autorità giudiziaria al Senato nella scorsa legislatura, nella quale fu deferita dal Presidente del Senato alla Giunta in data 21 dicembre 2012. La Giunta iniziò l'esame di tale atto in data 16 gennaio 2013, ma il procedimento non fu poi portato a termine entro la fine della XVI legislatura.

Il procedimento penale in questione – attivato ai sensi degli articoli 110, 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge n. 47 del 1948 – trae origine da una querela del senatore Caforio il quale ha ritenuto di aver ricevuto offesa alla sua reputazione da alcune dichiarazioni del senatore Tedesco riportate in un articolo di stampa dell'agosto del 2009.

La difesa del senatore Tedesco ha eccepito, nel corso del procedimento, l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, che il giudice per le indagini preliminari di Bari non ha accolto, disponendo conseguentemente l'invio degli atti al Senato.

Il senatore Tedesco ha inviato, in data 24 giugno 2013, una memoria ai sensi dell'articolo 135 comma 5 del Regolamento, nella quale sostiene che i commenti in questione fanno riferimento «ad una più ampia polemica di contenuto politico che prende le mosse dal lontano 2007 e che aveva oggetto il conflitto di interessi». Sempre nella memoria afferma che la Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale in data 5 dicembre 2007 (durante la XV legislatura) ha segnalato all'attenzione del Comando generale della Guardia di finanza l'esigenza di compiere accertamenti volti a chiarire la vicenda «riguardante una presunta posizione di conflitto di interessi dell'Assessore alle politiche della salute della regione Puglia» (come risulta testualmente dal resoconto stenografico della predetta seduta).

Nella XVI legislatura il Presidente della Commissione di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale evidenzia che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deciso di ampliare l'oggetto dell'inchiesta a tutti i fenomeni di corruzione nell'ambito del servizio sanitario nazionale, «fermo restando che i primi approfondimenti istruttori riguarderanno, come si era convenuto, la regione Puglia» (come risulta dal resoconto stenografico del 31 luglio 2009). Il Presidente, sempre nella stessa seduta, precisa testualmente che «si provvederà inoltre all'acquisizione della documentazione raccolta in materia nel corso della passata legislatura».

Per completezza di informazione il relatore fa presente che dai riscontri effettuati sugli atti di sindacato ispettivo è emerso che il senatore Tedesco ha sottoscritto, insieme ad altri senatori, la risoluzione in Assemblea 6-00019 del 29 luglio 2009 (prima firmataria senatrice Finocchiaro) vertente su varie tematiche relative ai problemi del Mezzogiorno, fra le

quali viene citata anche la sanità. In particolare, si legge nelle premesse dell'atto in questione: «questa è la vera questione: il funzionamento nel Sud dei servizi essenziali. Di quelli da cui dipende quotidianamente la qualità della vita dei cittadini e il sistema di riferimento per le imprese: legalità, sicurezza, istruzione (...) sanità, mobilità urbana (...)».

Il relatore conclude il proprio intervento evidenziando che la giurisprudenza della Corte costituzionale, per le dichiarazioni rese *extra moenia*, individua parametri di stretta connessione funzionale delle stesse con atti espletati in sede parlamentare. Tale impostazione non coincide integralmente con la prassi seguita dalla Giunta del Senato nella scorsa legislatura. In particolare, in molte decisioni assunte dalla Giunta del Senato nella XVI legislatura è stato auspicato un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, nella prospettiva di estendere la latitudine applicativa del nesso funzionale ai fini del riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità.

Fa poi presente che l'ex senatore Tedesco pur essendo stato invitato ad intervenire in audizione nella seduta odierna, ha preferito inviare una memoria scritta in merito ai fatti in questione, manifestando tuttavia la propria piena disponibilità ad essere audito in una delle prossime sedute qualora la Giunta lo ritenga opportuno.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) non ritiene necessaria l'audizione dell'ex senatore Tedesco, evidenziando che nel caso specifico – alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per la riconducibilità delle dichiarazioni rese *extra moenia* nell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità – non sussiste alcun collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese dall'ex senatore Tedesco e l'attività parlamentare svolta dallo stesso. Conseguentemente, nel caso di specie non è applicabile la prerogativa dell'insindacabilità.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) ritiene che l'audizione dell'ex senatore Tedesco non sia necessaria, in quanto le valutazioni che la Giunta dovrà effettuare sono già corroborate da un quadro istruttorio completo fornito dal relatore.

Il senatore CUCCA (*PD*) ritiene che la relazione svolta dal senatore Caliendo sia già esaustiva, ritenendo quindi non necessaria l'audizione dell'ex senatore Tedesco.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) prospetta l'opportunità di effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio in merito alle prassi seguite dalla Giunta nella scorsa legislatura.

Il senatore D'ASCOLA (*PdL*) concorda con le valutazioni testé espresse dalla senatrice Alberti Casellati.

Il senatore PAGLIARI (PD) condivide l'esigenza di un'ulteriore ricognizione delle prassi.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) ritiene non necessaria l'audizione dell'ex senatore Tedesco, essendo già chiaro il quadro istruttorio.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta di conferire al relatore mandato a concludere l'istruttoria – approfondendo ulteriormente le prassi seguite dalla Giunta in passato – senza tuttavia procedere all'audizione dell'ex senatore Tedesco.

La Giunta conviene su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE dà conto del calendario dei lavori definito dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione del 19 giugno scorso, in base al quale nella prossima settimana saranno esaminati i risultati elettorali di 11 Regioni, con riferimento alle quali non sono stati presentati ricorsi validi e sono stati anche completati i controlli concernenti i dati elettorali. Nella settimana ancora successiva inizierà l'esame dei risultati della Regione Molise e potranno altresì essere eventualmente poste all'ordine del giorno richieste in materia di immunità parlamentari.

Si apre quindi una discussione circa il giorno della settimana in cui ordinariamente la Giunta potrebbe riunirsi, nel corso della quale intervengono i senatori BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI), FUCKSIA (M5S), PAGLIARI (PD), PEZZOPANE (PD), DE MONTE (PD), CRIMI (M5S) e STEFANI (LN-Aut), ai quali il PRESIDENTE fornisce chiarimenti circa i criteri di flessibilità con cui la Giunta sarà convocata.

La seduta termina alle 17,35.

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 26 giugno 2013

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
VITO

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale di squadra aerea Pasquale Preziosa.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VITO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale di squadra aerea Pasquale Preziosa

Il generale PREZIOSA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati ARTINI (*M5S*), Carlo GALLI (*PD*), CICU (*PdL*), MARCOLIN (*LN-Aut*), CERA (*SCpI*), OTTOBRE (*Misto-Min. linguist.*) e il senatore DIVINA (*LN-Aut*).

Il generale PREZIOSA risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Il presidente VITO, nel ringraziare tutti gli intervenuti, dichiara infine conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 26 giugno 2013

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

PALMA

indi della Presidente della 1^a Commissione

FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(116) PALMA. – *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

(273) ZANETTIN ed altri. – *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

(296) BARANI. – *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

(394) CASSON ed altri. – *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

(546) CALIENDO ed altri. – *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) osserva che lo scopo dell'intervento legislativo in titolo è quello di garantire, non solo nella sostanza, ma anche nella percezione dell'opinione pubblica, l'assoluta imparzialità nell'esercizio della funzione giurisdizionale, un bene questo che nell'attuale situazione – che consente ai magistrati di ritornare a svolgere le loro funzioni dopo aver esercitato ruoli pubblici che comportano un pubblico schieramento politico – non è garantito.

A suo parere, l'unico modo per assicurare il raggiungimento dello scopo è quello di stabilire che i magistrati che siano stati eletti in assemblee rappresentative di qualsiasi livello, ovvero che abbiano assunto incarichi politici di Governo o nelle amministrazioni locali, non possano ritornare in magistratura.

Diversi colleghi intervenuti prima di lui hanno ritenuto che i problemi possano essere risolti consentendo ai giudici di rientrare nelle loro funzioni in un'area del Paese diversa da quella in cui sono stati eletti, ma nella società della comunicazione globale questo non sembra un rimedio sufficiente.

L'oratore osserva che, qualora nel nostro ordinamento fosse stata realizzata una netta separazione delle carriere dei giudici da quelle dei pubblici ministeri, si sarebbe potuto immaginare anche un sistema meno cogente per questi ultimi, in quanto parte processuale. Nella situazione attuale però, non si può pensare ad un trattamento diverso tra il magistrato requirente e quello giudicante, facendo entrambi parte del medesimo ordine giudiziario e potendo facilmente mutare funzioni.

Pertanto, egli ritiene che il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite dovrà avere quale scopo il rispetto del principio costituzionale della conservazione del posto di lavoro per chi svolge funzioni pubbliche elettive attraverso la collocazione del magistrato in un altro settore del pubblico impiego.

Il senatore ALBERTINI (*ScpI*), integrando brevemente il suo precedente intervento che voleva essere prodromico alla discussione generale, precisa che la sua parte politica condivide le osservazioni del senatore Buemi, ritenendo che i magistrati non possano concorrere ad una carica politica se non hanno cessato le loro funzioni nel territorio corrispondente alla circoscrizione elettorale da almeno due anni, e che comunque non debbano poter rientrare in magistratura.

Il presidente PALMA dichiara conclusa la discussione generale e preannuncia che nella prossima seduta i relatori presenteranno una proposta di testo unificato sulla quale, ove adottata dalle Commissioni riunite, saranno presentati gli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(724) PUGLISI ed altri. – Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

(764) MUSSOLINI ed altri. – Introduzione del reato di femminicidio

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice per la Commissione affari costituzionali LO MORO (PD) sottolinea la rilevanza sociale del disegno di legge, che fa seguito all'approvazione, quasi all'unanimità da parte di entrambe le Camere, della ratifica della Convenzione di Istanbul.

Il disegno di legge introduce per la prima volta il reato di femminicidio, individuato come atto di violenza rivolto a donne in quanto tali, ed è destinato a incidere profondamente nelle relazioni sociali e familiari e nell'opinione pubblica.

Dopo aver illustrato le definizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 724, e il successivo comma 3 che individua il reato di femminicidio, ricorda le disposizioni del Capo II, dirette a promuovere la formazione, l'informazione e la diffusione culturale dei principi su cui si basa la lotta al femminicidio; in particolare nelle scuole, nelle famiglie e in tutti i luoghi di socialità. Ricorda, tra l'altro, il codice dei media e l'istituzione di tavoli di lavoro presso le prefetture, con l'obiettivo di prevenire la violenza sulle donne, nonché l'istituzione di un referente scolastico per l'educazione alla relazione. In proposito, rileva l'insufficienza della dotazione finanziaria, che non consente di programmare un'attuazione concreta, per cui le disposizioni citate assumono un significato solo programmatico.

Ricorda anche il ruolo attribuito all'ISTAT, che dovrà svolgere una rilevazione statistica sulla discriminazione e la violenza di genere e sui maltrattamenti in famiglia, per misurarne le caratteristiche fondamentali. Si prevede, inoltre, la costituzione di un osservatorio sulla violenza nei confronti delle donne, in cui confluiscono anche i dati prodotti dai Ministeri della giustizia, dell'interno e della salute, nonché dal Dipartimento per le pari opportunità, dai centri antiviolenza e da altri enti che dispongono di informazioni utili alla conoscenza e descrizione del fenomeno.

Si sofferma quindi sul Capo III, recante disposizioni di tutela delle vittime di violenza. Si prevede una specifica formazione delle Forze dell'ordine che saranno adibite al contrasto della violenza sulle donne e si introducono benefici per le vittime di violenza in luoghi di lavoro. Per quanto concerne i centri antiviolenza si chiarisce esplicitamente che essi possono costituirsi parte civile nei processi penali riguardanti reati specifici contro le donne.

Commenta poi il Capo IV, recante disposizioni in materia di case e centri delle donne. In proposito, segnala l'impellente urgenza di aumentare i posti disponibili all'accoglienza delle donne vittime di violenza.

Infine, dà conto del Capo VIII, recante disposizioni per la copertura finanziaria, che ritiene inadeguata viste le iniziative specifiche che, ai sensi delle disposizioni in commento, dovrebbero realizzarsi.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), relatrice per la Commissione giustizia, fa presente che i disegni di legge in titolo intervengono ambedue sul fenomeno del femminicidio.

Nel merito l'atto Senato n. 764, di iniziativa della senatrice Mussolini ed altri, composto di un unico articolo, introduce nell'ordinamento nazionale il reato di femminicidio.

Più nel dettaglio, il provvedimento inserisce nel codice penale il nuovo articolo 613-*bis*. Tale disposizione, sebbene la rubrica della norma reciti «Introduzione del reato di femminicidio», reca sostanzialmente una nuova circostanza aggravante. Si prevede infatti un aumento di pena «da un terzo fino alla metà» tanto per l'omicidio, e per altri reati contro l'incolumità individuale, quanto per reati contro la libertà sessuale quando «...commessi in danno alle donne, sono tali da provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, ivi compresi quegli atti idonei a creare la coercizione o la privazione della libertà».

Ben più articolato, anche sotto il solo profilo sanzionatorio e processuale, appare il contenuto dell'atto Senato n. 724.

Si segnalano, in primo luogo, gli articoli da 15 a 19, che compongono il capo V recante norme di natura penale.

Più nel dettaglio, l'articolo 15 introduce una nuova circostanza aggravante comune per tutti i delitti contro la persona commessi mediante violenza, realizzati alla presenza di minori e interviene sul reato di maltrattamenti, di cui all'articolo 572 del codice penale.

L'articolo 16 del disegno di legge, poi, interviene sulle circostanze aggravanti ed attenuanti previste per i reati di violenza sessuale (articolo 609-*bis*) e di atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater*), codificando quanto già affermato in sede giurisprudenziale, introducendo puntuali criteri per l'accertamento della «minore gravità» e stabilendo che ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice debba valutare, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa e il danno arrecato alla persona offesa.

Il comma 2 dell'articolo 16, interviene invece sulle circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale, contemplate dall'articolo 609-*ter* del codice penale, attribuendo, fra l'altro, una più completa rilevanza a tutti i rapporti di collateralità ed affinità, nonché allo stato di gravidanza della vittima.

L'articolo 17 amplia l'ambito soggettivo di applicazione della circostanza aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 612-*bis* del codice penale per il reato di *stalking* estendendolo al coniuge non separato.

L'articolo 18 prevede poi l'estensione delle aggravanti per discriminazione, previste tra l'altro dalla cosiddetta legge Mancino, anche alle discriminazioni di genere. Inoltre, nella convinzione che la recidiva non possa sconfiggersi se non con un adeguato percorso di riabilitazione, l'articolo 19 introduce programmi specifici di questo tipo per i detenuti per reati di violenza contro le donne, al termine dei quali la magistratura si sorveglianza, valutando la frequenza e l'applicazione del detenuto, può ac-

quisire elementi per decidere circa la concedibilità o meno di permessi penitenziari.

Interessano poi profili di rilievo della Commissione giustizia gli articoli da 20 a 25, di cui al capo VI in materia di tutela della vittima nel procedimento penale. Tale Capo intende conferire maggiori diritti alla vittima la fase più delicata del procedimento penale, ovvero quella delle indagini, prevedendo in particolare l'obbligo di comunicazione alla persona offesa della cessazione di misure cautelari (articolo 20), della chiusura delle indagini preliminari o della richiesta di archiviazione (articolo 24); maggiori garanzie rispetto al sequestro conservativo anche in fase d'indagini, così da rafforzare la tutela patrimoniale della vittima (articolo 21); cautele analoghe a quelle previste per i minori in sede di esame dibattimentale anche per le vittime maggiorenni particolarmente vulnerabili (articolo 23). Al fine di consentire alle vittime di vedere nel più breve tempo possibile soddisfatti i loro diritti, l'articolo 25 attribuisce poi carattere prioritario ai procedimenti penali per i reati sessuali o contro la personalità individuale.

Il capo VII reca infine norme per il contrasto della violenza economica e violenza in materia di frode processuale, estesa all'ipotesi di occultamento fraudolento delle proprie risorse patrimoniali, e di violazione degli obblighi di mantenimento.

Sempre in materia di violenza domestica, gli articoli 31 e 32 del disegno di legge intervengono, da ultimo, in materia di ordini di protezione, estendendone, fra l'altro, l'ambito di applicazione anche ai non conviventi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONI 6^a e 11^a RIUNITE**6^a (Finanze e tesoro)****11^a (Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 26 giugno 2013

Plenaria**1^a Seduta***Presidenza del Presidente della 11^a Commissione*
SACCONI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente relatore SACCONI (*PdL*) illustra le disposizioni di competenza della Commissione lavoro contenute nel decreto-legge in conversione. Si sofferma anzitutto sui primi due commi dell'articolo 4, che dispongono un incremento del finanziamento per il 2013 degli ammortizzatori sociali in deroga e demandano ad un decreto ministeriale la ridefinizione dei criteri di concessione dei medesimi ammortizzatori in deroga. Si prevede altresì che l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa.

In particolare, il comma 1 dispone un incremento pari a 715 milioni di euro, relativi interamente all'anno 2013, del Fondo sociale per l'occu-

pazione e la formazione, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Il Presidente relatore ricorda che un ulteriore finanziamento in materia è previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 63, attualmente in fase di conversione alle Camere (A.S. n. 783).

Complessivamente, l'importo per il 2013 risulta ora pari a 1.962,8 milioni di euro, mentre quello per il 2014 ammonta a 1.121,5 milioni. Inoltre, la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 54 osserva che un'ulteriore quota di risorse, stimata pari a 288 milioni di euro per il 2013, proviene dalla revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013; tale revisione (oggetto del «Piano di Azione Coesione») può, infatti, prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro la definizione di criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga. Il decreto ministeriale è emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge – il termine originario di 30 giorni è stato così modificato dalla Camera –, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nonché delle competenti Commissioni parlamentari – la previsione di quest'ultimo parere è stata inserita dalla Camera – e sentite le parti sociali. Lo stesso comma 2 prevede che l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro ed al Ministero dell'economia e delle finanze; il monitoraggio è svolto dall'INPS con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e – come specificato dalla Camera – in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla trascorsa esperienza quadriennale di massivo impiego degli ammortizzatori sociali, da cui emerge l'esistenza di un differenziale tra le singole regioni in materia di utilizzo della mobilità in deroga, nota che il 2012 segna in assoluto le quote maggiori sia di CIG in deroga sia di mobilità in deroga. Ciò sta avendo forti ripercussioni sulle necessità del 2013 e rischia anche di ipotecare fortemente il 2014. Tale situazione è dovuta anche al prolungamento della crisi, che ha ridotto le possibilità di reimpiego e di ripresa produttiva per molte aziende. Nello stesso tempo, però, la crescita di alcune voci di spesa è da attribuire all'assenza di criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga, nonché agli scarsi strumenti di controllo delle assegnazioni regionali aggravato da un naturale sfasamento informativo tra regioni e Ministero che rende ineludibile un monitoraggio preventivo delle attività delegate per il futuro. Non è di minore importanza il progressivo esaurimento della quota di cofinanziamento delle regioni, circostanza

che potrebbe avere condotto ad una minore responsabilizzazione delle regioni.

Per questo reputa innanzitutto necessario che da un lato vengano adottati criteri di concessione degli ammortizzatori e, dall'altro, sia sottoscritto un accordo tra Governo, regioni e parti sociali dopo quelli conclusi nel 2009 e nel 2011.

Ricorda altresì che la progressiva entrata in vigore dell'ASpI consentirà di abbandonare l'uso massiccio ed esteso degli ammortizzatori in deroga, riconducendo a maggiore razionalità il sistema dei sussidi.

Ritiene inoltre necessario rafforzare il processo di monitoraggio della spesa senza che ciò rappresenti un ulteriore onere amministrativo per le imprese e non rallenti la già complessa macchina di erogazione delle indennità ai lavoratori.

La frammentazione del procedimento istruttorio ha determinato ritardi nell'erogazione dei trattamenti che mediamente si sono attestati sui 4 mesi circa nelle situazioni migliori. L'affidamento ad un unico soggetto dell'attività istruttoria e di pagamento porterebbe quindi sicuramente dei benefici in termini di maggiore tempestività nell'erogazione. La legge n. 33 del 2009 aveva stabilito un tempo limite entro cui la domanda doveva essere presentata (20 giorni dall'inizio della sospensione), che non sempre è stato rispettato. A ciò si aggiunge che non è più vigente la disposizione che prevedeva l'anticipo del trattamento per un massimo di 4 mesi da parte dell'INPS, in attesa dell'autorizzazione regionale. Il modello ora suggerito è quello di un'istruttoria tutta in capo all'INPS con una decisione a cura di un organo monocratico o collegiale regionale. Questo schema ripercorre grosso modo quello attuale per il trattamento di cassa integrazione ordinaria (istruttoria degli uffici INPS e decisione affidata alle Commissioni provinciali della CIG che si riuniscono presso l'INPS). Sottolinea che, ad oggi, l'*iter* di concessione ed erogazione dei trattamenti di CIG ordinaria è il più veloce tra quelli relativi alle tipologie di sospensioni collettive dei rapporti di lavoro. E, considerati gli elevati volumi di richieste, in alternativa alla soluzione prospettata, che comunque prevede in ogni caso il passaggio successivo presso un organo decisore, si potrebbe adottare compiutamente quello per gli ammortizzatori ordinari, riportando la competenza allo Stato soprattutto ove le regioni decidessero di non aggiungere risorse proprie.

Per velocizzare i tempi riterrebbe poi auspicabile rendere possibile la modalità di pagamento della CIG in deroga col sistema del conguaglio dei contributi, almeno per i casi in cui le aziende sono in grado di anticipare il trattamento, sempreché venga salvaguardata l'esigenza del corretto monitoraggio del costo e dell'utilizzo effettivo delle ore di CIG in deroga. Per questo suggerisce di verificare lo stato di avanzamento degli impegni INPS per la semplificazione di cui si parla nella circolare 13/2011 (cd. UNIEMENS giornaliero), che, fra l'altro, diminuirebbe gli adempimenti a carico delle aziende, che non dovrebbero inviare i modelli retributivi per il calcolo della CIG effettiva, e consentirebbe una più tempestiva conoscenza dell'effettivo «tiraggio» delle ore di cassa integrazione. In pro-

posito, ricorda che il problema del «tiraggio» della cassa integrazione in questi anni ha comportato che, a fronte di richieste pari a 100, l'effettivo utilizzo si attestasse a molto meno poi, portando come inevitabile conseguenza il verificarsi periodicamente di tensioni sui fondi a disposizione (si tengono impegnati fondi per 100 quando in realtà l'effettivo utilizzo è un terzo).

Caldeggia altresì il superamento dell'attuale frammentazione dei soggetti pubblici amministrativi, per evitare quel «modello invalidità civile» che ha frammentato il processo decisionale, rendendo poco responsabili la pluralità di attori coinvolti con le ripercussioni note sul fronte della spesa.

Infine, riterrebbe opportuno definire con un regime di condizionalità più stretto il legame con le cosiddette politiche attive, richiamando i persistenti limiti che caratterizzano i servizi pubblici dedicati all'inclusione nel mercato del lavoro, per cui la possibilità di conseguire obiettivi significativi e tempestivi si lega alla collaborazione-competizione tra essi e gli operatori privati e privato-sociali. Reputa soprattutto necessario generalizzare la trasformazione di ogni sussidio in dote per coloro che assumono il lavoratore che ne beneficia ed auspica la compiuta accessibilità a tutti gli operatori dei servizi al lavoro della banca dati dei percettori di reddito, in modo da consentire, in termini anche competitivi, attività rivolte al loro ricollocamento incentivato. Segnala tuttavia, anche la ineffettività delle norme che dispongono la perdita del sussidio ove il percettore rifiuti una occupazione «congrua» rispetto alla precedente. Individuare modi per renderla accettata e rispettata significa a suo avviso sostenere le attività di reimpiego e la limitazione del carattere meramente passivo delle politiche di sostegno a coloro che sono costretti alla inattività.

Sottolinea che comunque questa esperienza è stata considerata dalle maggiori organizzazioni internazionali fino al 2011 una buona pratica per contrastare la crisi occupazionale mantenendo vivo il rapporto di lavoro e garantendo la protezione del reddito, al pari delle politiche adottate in Germania nelle stesse condizioni.

Infine, illustra gli altri commi dell'articolo 4. In particolare, segnala il comma 4-*bis* – inserito dalla Camera –, che concerne la possibilità di proroga di alcuni contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico operante negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali. Il comma consente che tali contratti (sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive, in coerenza con le norme in materia di contratti a termine nel pubblico impiego) siano prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014, in deroga al limite di durata dei 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi, e per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio. Osserva che il secondo periodo del comma 4-*bis* appare, da un lato, superfluo (in quanto la deroga è già esplicitamente contenuta nel primo periodo), dall'altro lato, suscettibile di interpretazioni dubbie, in quanto sembra prospettare in termini di norma «a regime» la disposizione di cui al primo periodo, la quale ha natura transitoria.

Da ultimo illustra il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge, che stabilisce il divieto di cumulo per i membri del Governo del trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l'esecutivo con l'indennità parlamentare (o con il trattamento economico in godimento, se dipendenti pubblici). In proposito, segnala che la Camera dei deputati ha specificato che l'intervento di cui all'articolo 3 riguarda anche i Vice Ministri (il testo originario già fa riferimento ai Sottosegretari di Stato) e ha esteso il divieto di cumulo anche ai membri del Governo non parlamentari.

Il presidente della 6^a Commissione Mauro Maria MARINO (PD), in qualità di relatore, illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 843, approvato in prima lettura dalla Camera il 18 giugno 2013, soffermandosi in primo luogo sugli articoli 1 e 2. In particolare rimarca che l'articolo 1, intervenendo in materia di imposta municipale propria, riguarda il tema dell'imposizione immobiliare, già ampiamente affrontato dalla 6^a Commissione Finanze e tesoro nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili. Osserva che le scelte di politica fiscale, sottese all'articolo 1, anticipano, in una certa misura, gli orientamenti del Governo in merito al più complessivo tema della riforma della fiscalità immobiliare, rappresentando quindi anche degli importanti spunti di riflessione per l'interlocuzione che la 6^a Commissione intende avviare con l'Esecutivo su tali questioni.

Procedendo alla disamina delle disposizioni di più stretto interesse della 6^a Commissione, segnala che l'articolo 1, comma 1, dispone la sospensione – per l'anno 2013 – del versamento della prima rata dell'IMU, scaduta il 16 giugno scorso, per le seguenti categorie di immobili: l'abitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti aventi le medesime finalità e, infine, i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 4, 5 e 8, del decreto-legge n. 201 del 2011. Al comma 1 ritiene opportuno segnalare l'importanza della disposizione che prevede che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base dei seguenti principi: la riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; la modifica dell'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale e, infine, l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito d'impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive. Il comma 2 introduce una norma di deroga alle disposizioni recate dall'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), in materia di concessione di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta dell'ente locale, disponendo un temporaneo innalzamento dei limiti massimi di ricorso alle anticipazioni per i comuni sino alla data del 30 settembre 2013, al fine di garan-

tire a tali enti la liquidità necessaria a compensare i minori introiti conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, che avrebbe dovuto essere effettuato a giugno. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria viene ampliato – rispetto al tetto definito dall'articolo 222 del TUEL – di un importo corrispondente, per ciascun comune, al 50 per cento del gettito complessivo dell'IMU relativo all'anno 2012, come indicato nell'apposito Allegato A al provvedimento. Il comma 2-*bis*, inserito dalla Camera, consente ai comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione del versamento dell'IMU disposta dal comma 1, di utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-*bis*, del TUEL. Il comma 3 dispone che gli oneri per interessi conseguenti all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria – che ai sensi dell'articolo 222 del TUEL sarebbero a carico dei comuni – vengano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno. Per le modalità ed i termini del rimborso, si fa rinvio ad apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in titolo. Il comma 3-*bis*, inserito dalla Camera, consente di estendere anche alle unioni di comuni quanto previsto dai commi 2 e 3 in merito all'ampliamento del ricorso all'anticipazione di tesoreria. Per le unioni dei comuni pertanto, su richiesta dei comuni interessati, occorrerà fare riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune che fa parte dell'unione. Per quanto concerne la restituzione dell'anticipazione, essa spetterà ai singoli comuni partecipanti all'unione, in misura equivalente alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno. Il relatore segnala la rilevanza del comma 4, che dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri complessivi recati dal comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per l'anno 2013, prevedendo, quanto a 12,5 milioni di euro, la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE); quanto a 600.000 euro, l'utilizzo dei risparmi derivanti dal contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica, di cui al successivo articolo 3; quanto a 5,1 milioni di euro, la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013.

Successivamente rimarca anche l'importanza della previsione contenuta nell'articolo 2, il quale dispone che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanze 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare e, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato al 16 settembre 2013. Sottolinea che l'inserimento di tale disposizione risulta pienamente

coerente con quanto il ministro dell'economia Saccomanni ha comunicato, in un incontro informale, ai Presidenti delle Commissioni Finanze delle Camere, per quanto riguarda l'impegno del Governo a definire una riforma della fiscalità immobiliare in tempi ragionevolmente brevi, anche con una scadenza largamente anticipata rispetto alla data del 31 agosto 2013. Naturalmente, per raggiungere tale obiettivo e realizzare il miglior risultato legislativo possibile, sarà fondamentale la massima cooperazione con la 6^a Commissione, valorizzando anche le proposte di intervento normativo emerse nel corso dell'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili.

Dopo un breve dibattito, le Commissioni convengono di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 di lunedì 1° luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 26 giugno 2013

Plenaria**19^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali Quagliariello, il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (n. COM (2013) 173 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 giugno.

Il relatore CAMPANELLA (M5S) illustra uno schema di risoluzione favorevole con condizioni, pubblicato in allegato. Rivolgendosi al vice ministro Bubbico, chiede chiarimenti sulla effettiva volontà dell'amministrazione dell'interno in merito all'accorpamento dei compiti dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) nell'Europol.

Il senatore CRIMI (M5S) ricorda che in sede europea molti Stati membri hanno manifestato contrarietà all'accorpamento delle funzioni, sottolineando l'esigenza di indipendenza delle strutture di formazione rispetto a quelle che hanno funzioni operative. Tra l'altro, ricorda la volontà del Regno Unito di chiudere la sede del CEPOL, per cui si pone la neces-

sità di individuarne una nuova in un altro Paese. La riduzione di spesa, pari a circa 18 milioni di euro rappresenta il motivo principale della proposta di accorpamento.

Il senatore BRUNO (*PdL*) si dichiara sorpreso nell'apprendere che la proposta di regolamento non è condivisa dal Governo italiano e da quello di altri Stati membri. Ritiene che la motivazione dell'atto non sia riconducibile solo a ragioni economiche, bensì anche a una maggiore funzionalità ed efficienza delle strutture.

La PRESIDENTE osserva che le resistenze di alcuni Stati membri sono riconducibili alla volontà di conservare il monopolio della forza degli Stati nazionali. Sarebbe utile conoscere da parte del Governo lo stato attuale del consenso sull'atto comunitario.

Il vice ministro BUBBICO ricorda che l'iniziativa si propone di unificare le funzioni di Europol e CEPOL allo scopo di rendere più razionale l'impiego delle risorse. Tuttavia, la maggioranza dei Paesi membri, tra cui l'Italia, ritengono che non sia opportuno integrare le due funzioni.

Sottolinea le criticità del nuovo modello di coordinamento delle Forze di polizia, in particolare il non corrispondente coordinamento della polizia giudiziaria e l'indisponibilità di una base comune di dati relativa ai fatti criminosi, visto che tali informazioni rientrano nelle competenze dell'autorità giudiziaria. D'altro canto, ricorda che il Governo italiano ha espresso il favore per l'attività di monitoraggio che sarà esercitata dal Parlamento europeo.

Il relatore CAMPANELLA (*M5S*) precisa che le riserve in merito alla proposta di regolamento sono state recepite come osservazioni nello schema di risoluzione. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo di fornire indicazioni sui vantaggi tecnici e operativi che si determinerebbero con il nuovo regolamento.

Il vice ministro BUBBICO osserva che l'esperienza suggerisce di mantenere una distinzione tra le strutture preposte alla formazione del personale, che non è direttamente connessa alle attività operative, e quelle di Europol, che assicurano il coordinamento delle Forze di polizia con riguardo alle investigazioni su fatti specifici.

Il senatore BRUNO (*PdL*) chiede se la posizione negoziale dell'Italia sia mutata rispetto all'epoca in cui nacque la proposta di regolamento e quale impegno abbia assunto il Governo italiano nell'ultima fase del negoziato.

Il vice ministro BUBBICO sottolinea la complessità dell'atto e precisa che nella fase attuale la proposta è ancora in corso di maturazione, con l'intervento di diversi soggetti istituzionali. La risoluzione della Com-

missione affari costituzionali potrà essere considerata proprio ai fini della posizioni del Governo italiano in ambito europeo.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ricorda che, in sede di Parlamento europeo, il relatore sull'atto comunitario ha anticipato che intende proporre lo stralcio della parte relativa all'accorpamento di Europol e CEPOL.

La PRESIDENTE ritiene che, seppure sono comprensibili le riserve degli Stati membri nella fase attuale, l'atto si propone di realizzare una formazione omogenea delle Forze di polizia, la cui utilità sarà più evidente a lunga scadenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (n. COM (2013) 197 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 8)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 giugno.

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) ribadisce la proposta di approvare una risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che recepisce il suggerimento avanzato dal senatore Palermo, di raccomandare un'ulteriore riflessione sull'articolo 10.

Previa dichiarazione di voto contrario, a nome del suo Gruppo, del senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione favorevole con osservazioni proposto dal relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) N. 1024/2012 (n. COM (2013) 228 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 9)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 giugno.

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che recepisce le osservazioni proposte dalla Com-

missione politiche dell'Unione europea e si esprime in senso favorevole, sottolineando il principio di reciprocità sulla base del suggerimento avanzato dal senatore Bruno nel corso del dibattito.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), rivolgendosi al vice ministro Bubbico, domanda se l'amministrazione dell'interno intende attivare iniziative, adeguatamente finanziate, per agevolare l'attuazione delle disposizioni in esame, in particolare negli enti locali. In ogni caso, sarebbe utile una relazione informativa a proposito della difficoltà che potranno incontrarsi nell'attuazione e sullo stato di realizzazione della cosiddetta agenda digitale.

Il vice ministro BUBBICO ritiene che quella espressa dal senatore Mauro sia una preoccupazione fondata. Ricorda che il Governo sta tentando di superare i ritardi nell'attuazione dell'agenda digitale, con i necessari investimenti e misure di semplificazione delle procedure. Raccoglie quindi la raccomandazione, che sarà posta all'attenzione dell'amministrazione dell'interno.

La PRESIDENTE sottolinea i vantaggi che potranno derivare ai cittadini dall'attuazione dell'atto comunitario in titolo, che consentirà il superamento di procedure burocratiche lunghe e complesse nei rapporti tra i cittadini e le istituzioni di altri Stati membri.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(825) *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garavini ed altri, Migliore ed altri Brunetta ed altri

(93) *LUMIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(656) *DE CRISTOFARO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso o similare*

(722) *SCHIFANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(827) *GIARRUSSO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore GOTOR (*PD*) svolge una premessa storica, rivolta a dare conto della lunga durata – e anche dei ritardi e delle difficoltà – con cui il Parlamento italiano ha affrontato il tema della lotta alla mafia: la consapevolezza del fenomeno mafioso in sede parlamentare, ai fini della costi-

tuzione di una Commissione d'inchiesta, matura soltanto negli anni Sessanta del Novecento. Nella III legislatura, infatti, si giunse all'istituzione della prima Commissione d'inchiesta, con la legge n. 1720 del 1962.

Giungeva così a conclusione dell'*iter* parlamentare un disegno di legge a prima firma del senatore Parri (presentato già nel novembre 1958: A.S. n. 280). Nella relazione introduttiva si trovano esposti più elementi, ritraenti l'evoluzione della mafia, fra cui la precoce sottolineatura che: «Il problema dell'attività della 'mafia' in Sicilia è divenuto sempre più un problema di importanza nazionale, non soltanto in organi del potere pubblico, ma soprattutto per le sempre più estese e forti correlazioni che il fenomeno ha stabilito con i centri economici e politici della vita nazionale e per i rapporti che ne sono stati accertati in campo internazionale».

La legislatura si concluse senza che la Commissione d'inchiesta appena istituita avesse dato avvio alla sua attività.

La seconda Commissione parlamentare antimafia venne istituita con la legge 13 settembre 1982, n. 646 (cosiddetta legge 'Rognoni-La Torre') sulla scorta dell'emozione suscitata dagli assassini di Pio La Torre, deputato e segretario regionale del PCI siciliano (il 30 aprile) e di Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dei Carabinieri da poco nominato prefetto di Palermo (il 3 settembre). Essa non ebbe poteri di inchiesta. Le furono attribuiti i compiti di verificare l'attuazione delle leggi antimafia, di accertare la congruità della normativa, la conseguente azione dei pubblici poteri e, infine, di suggerire al Parlamento misure legislative e amministrative. Terminò i suoi lavori nel 1987, allo scadere della IX legislatura.

La terza Commissione parlamentare antimafia fu istituita nella X legislatura (con legge n. 94 del 1988) e venne dotata di poteri di inchiesta, come tutte le successive.

La quarta Commissione parlamentare antimafia fu istituita nella XI legislatura, nella drammatica emergenza posta dall'offensiva stragista che tolse la vita ai giudici Falcone e Borsellino. Ciascuna delle successive legislature ha avuto approvata una legge istitutiva di una Commissione d'inchiesta bicamerale antimafia.

Il relatore, quindi, illustra le novità contenute nel disegno di legge approvato dalla Camera (A.S. n. 825) e intitolato «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali, anche straniere». Il testo riproduce – salvo contenute variazioni – pressoché immutato il testo della legge che istituì la Commissione parlamentare antimafia nella XVI legislatura (legge 18 agosto 2008, n. 192).

Le principali variazioni concernono: l'utilizzo della espressione «mafie» al plurale, un aggiornamento dei richiami normativi, una nuova disposizione (articolo 2, comma 1, ultimo periodo), relativa al caso di sopravvenienza (da cui è previsto discendere un obbligo di immediata informazione alla Presidenza della Camera di appartenenza) in capo ad un componente della Commissione, delle situazioni previste nella proposta di autoregolamentazione approvata dalla Commissione nella legislatura pre-

cedente. Inoltre, la previsione che il regolamento interno della Commissione stabilisca il numero massimo dei collaboratori.

La legge istitutiva della Commissione antimafia della scorsa legislatura, per prima ne ampliò l'oggetto di analisi alle associazioni straniere, comunque denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Il relatore passa quindi in rassegna i compiti della Commissione: essi consistono nella verifica, indagine e formulazione di proposte migliorative, su un articolato insieme di temi.

Al riguardo la Commissione riferisce al Parlamento al termine dei lavori, o comunque quando lo ritenga opportuno (a scadenza almeno annuale).

I compiti assegnati riprendono l'approfondimento dei seguenti temi e profili: l'attuazione della legge n. 646 del 1982 (la legge Rognoni-La Torre, che ha introdotto nel codice penale l'articolo 416-*bis*, così prevedendo il delitto di associazione di tipo mafioso e che costituisce l'architrave della normativa antimafia vigente) nonché del decreto legislativo n. 159 del 2011, delle altre leggi dello Stato, e degli indirizzi parlamentari relativi al fenomeno mafioso e alle principali altre organizzazioni criminali; la normativa in materia di collaborazione di giustizia (a questo proposito si nota che il termine entro cui il collaboratore è tenuto ad esporre le sue dichiarazioni rimane uno dei profili controversi della disciplina, che attualmente non prevede possa essere richiesta la proroga, in casi di particolare complessità); l'applicazione dell'articolo 41-*bis* del Regolamento penitenziario agli imputati o condannati per delitto di tipo mafioso, uno strumento decisivo nella lotta contro la criminalità mafiosa; l'azione coordinata di Stato, regioni ed enti locali, nonché la stipulazione di accordi internazionali in materia di prevenzione delle attività criminali e di cooperazione giudiziaria, anche al fine di creare uno spazio giuridico antimafia nella Unione europea; le trasformazioni del fenomeno mafioso e l'estensione del suo radicamento in regioni diverse da quelle di insediamento tradizionale; la sua internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni in nuove forme di attività illecite (ad esempio lo sfruttamento di flussi migratori illegali); i connotati socio-culturali delle organizzazioni criminali, nelle aree di origine così come in quelle di espansione.

Nell'indicare ancora gli specifici aspetti dell'inchiesta parlamentare, il relatore si sofferma sul rapporto tra mafia e politica, circa l'infiltrazione negli organi amministrativi nonché con riguardo alla selezione di candidature e gruppi dirigenti e all'incidenza nei successivi momenti storici su delitti e stragi di carattere politico-mafioso. Ancora, vi è il tema della infiltrazione o del condizionamento negli appalti e nelle opere pubbliche, nonché delle forme di accumulazione, investimento e riciclaggio di patrimoni e proventi illeciti, come quello della verifica dell'impatto negativo delle attività mafiose sul sistema produttivo.

Il relatore, quindi, si sofferma in particolare sulla verifica della congruità della normativa anti-riciclaggio, con particolare attenzione alle in-

termediazioni finanziarie e alle reti di impresa. Per quanto riguarda il diritto penale, la fattispecie del reato di riciclaggio è stata progressivamente affinata nel tempo. Tra i profili problematici tuttora dibattuti, vi è quello che – secondo la legislazione vigente- l'autore del reato presupposto non può essere punito anche per il reato di riciclaggio. Rimane così sguarnito il cosiddetto autoriciclaggio, vale a dire il riciclaggio posto in essere dallo stesso autore del reato che genera l'acquisizione illecita delle disponibilità finanziarie. Secondo più operatori, ascoltati dalla Commissione antimafia nella XVI legislatura, ne consegue un'incompiutezza dell'ordito penalistico anti-riciclaggio, un aspetto certamente da approfondire.

Quanto alla verifica sulla normativa in materia di confisca dei beni e di loro uso sociale e produttivo, si tratta di uno dei nodi problematici, sul piano normativo, attiene alla vendita dei beni immobili definitivamente confiscati. La disciplina vigente è fortemente restrittiva verso la vendita a privati di beni immobili, laddove ammette la vendita a privata di beni aziendali («qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico»).

Infine, vi è la verifica dell'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali, anche consultando le associazioni impegnate nel contrasto alla mafia, nonché il monitoraggio su tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosi negli enti locali e la verifica di efficacia della normativa, inclusa quella circa lo scioglimento degli enti locali e la rimozione degli amministratori.

In merito ai poteri della Commissione d'inchiesta, il relatore osserva che sono analoghi a quelli dell'autorità giudiziaria, come prevede l'articolo 82 della Costituzione. È però prevista dal disegno di legge una specifica limitazione. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti la libertà e la segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione, né limitazioni della libertà personale, a eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni.

Per quanto riguarda la struttura della Commissione, è prevista una composizione di 50 membri, come nelle precedenti leggi istitutive.

L'articolo 4 del disegno di legge disciplina – mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria – le audizioni a testimonianza. Resta ferma la vigente disciplina in tema di segreto professionale e bancario ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Non è di contro opponibile alla Commissione il segreto d'ufficio. Riguardo poi al segreto di Stato, si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007. Dunque, il disegno di legge prevede la non opponibilità del segreto di Stato alla Commissione antimafia. L'articolo 5 del disegno di legge disciplina la richiesta di atti e documenti: la Commissione può richiedere copie di atti e documenti agli organi e uffici della pubblica amministrazione, anche di procedimenti giudiziari (oltre che di altre inchieste parlamentari, senza che in tal caso le sia opponibile un segreto funzionale). Degli atti e documenti acquisiti, la Commissione stabilisce quali non debbano essere divulgati.

L'articolo 6 del disegno di legge prevede il vincolo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto, i collaboratori, o chiun-

que concorra al compimento di atti di inchiesta o ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.

Il vincolo del segreto è sanzionato penalmente, ai sensi (salvo che il fatto costituisca più grave reato) dell'articolo 326 del codice penale. Medesima previsione sanzionatoria si applica a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, gli atti e documenti dei quali sia stata vietata la divulgazione. Infine, la Commissione cura l'informatizzazione dei documenti, acquisiti e prodotti.

Il relatore, quindi, illustra gli altri quattro disegni di legge in titolo, relativi all'istituzione di una Commissione antimafia nella XVII legislatura.

Del loro contenuto, egli si limita a menzionare, per cenni, solo il principale profilo per il quale si abbia significativa variazione, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati. Il disegno di legge n. 93 (d'iniziativa dei senatori Lumia e altri) pone specifica attenzione – entro i compiti della Commissione – all'inchiesta sulle stragi degli anni 1992-1993. Prevede che a tal fine la Commissione possa accedere senza preavviso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza.

Il disegno di legge n. 656 (d'iniziativa dei senatori De Cristofaro e altri) prevede una riduzione del numero dei componenti della Commissione a 30 membri. Inoltre, prescrive la non opponibilità del segreto di Stato rispetto alla richiesta della Commissione di accesso ad atti in possesso dei Servizi di informazione per la sicurezza dello Stato, inerenti alle materie di indagine della Commissione.

Il disegno di legge n. 722 (d'iniziativa dei senatori Schifani e altri) riproduce, salvo minori variazioni testuali, il dettato della legge istitutiva precedente, la n. 192 del 2008.

Il disegno di legge n. 827 (d'iniziativa dei senatori Giarrusso e altri) evidenzia, tra i compiti della Commissione, l'accertamento degli eventi luttuosi del biennio 1992-1993, con un esplicito riferimento alla presunta trattativa, diretta o indiretta, tra le organizzazioni criminali e apparati, settori o esponenti istituzionali. Anche questo disegno di legge (come il ricordato A.S. n. 656) propone di ridurre il numero dei membri della Commissione: sono previsti 40 componenti. Esclude, inoltre, la partecipazione di persone condannate per un delitto non colposo, ovvero a pena superiore a dieci mesi e venti giorni di reclusione per delitto colposo. Del pari esclude le persone, per le quali – per fatti di quella portata – sia stato emesso dall'autorità giudiziaria il decreto che dispone il giudizio o abbia avuto inizio l'azione penale per mezzo della sua promozione da parte del pubblico ministero o sia stata da questi notificato avviso di garanzia. Il disegno di legge, infine, dispone la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato né d'ufficio né professionale né bancario.

In conclusione, il relatore auspica che la Commissione antimafia della XVII legislatura possa svolgere al meglio i suoi compiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 16,40, riprende alle ore 16,50.

(813) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali*

(343) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **DE POLI.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 giugno.

La PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge costituzionale n. 813 (adottato come testo base), pubblicati in allegato.

Dichiara improponibili o inammissibili gli emendamenti 1.14, 1.20, 1.33, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, limitatamente alle lettere a), e b), 2.7, limitatamente alle lettere a), e b), 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.20, 2.21, 2.26, limitatamente al secondo periodo e 2.41.

A seguito di una richiesta di chiarimenti del senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sulla dichiarazione di inammissibilità della seconda parte dell'emendamento 2.26, la PRESIDENTE osserva che il riferimento ai disegni di legge di iniziativa popolare appare superfluo e dunque privo di reale portata modificativa. In ogni caso si riserva di compiere un'ulteriore verifica delle cause di improponibilità o di inammissibilità di tale emendamento e delle altre proposte di modifica.

Il senatore BRUNO (*PdL*) richiama l'attenzione della Presidenza sulla limitazione alle prerogative del Parlamento che si determinerebbe nel caso in cui la presentazione dei disegni di legge costituzionale fosse considerata solo entro il termine della costituzione del comitato parlamentare, come propone l'emendamento 2.26 nella sua prima parte: sarebbe una disposizione in contrasto con la prassi parlamentare consolidata.

La PRESIDENTE precisa che si tratta una questione di merito, su cui si svilupperà la riflessione della Commissione.

Inoltre, a seguito di una richiesta di chiarimenti sulla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 1.14, sottolinea che si tratta di una proposta che non sembra avere portata innovativa. In ogni caso, una riformulazione potrebbe rimuovere la causa di inammissibilità.

Intervenendo ancora sull'ordine dei lavori, il senatore BRUNO (*PdL*) rivolge al ministro Quagliariello una richiesta di informazioni sull'attività del gruppo di esperti costituito dal Governo. Inoltre, domanda se in quella sede potranno essere rappresentate le istanze di partecipazione avanzate da parte delle associazioni delle Regioni e degli enti locali.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ribadisce la preoccupazione per il condizionamento che potrebbe derivare al Parlamento dall'attività del gruppo di esperti chiamato a coadiuvare il Governo ai fini del dibattito sulle riforme costituzionali.

Il ministro QUAGLIARIELLO informa che i lavori del gruppo di esperti sta procedendo in un clima di positivo confronto e si concluderà con una relazione che potrà dare conto delle opinioni articolate sugli argomenti oggetto delle ipotesi di riforma. Inoltre, ricorda che nel gruppo degli esperti ve ne sono alcuni designati direttamente dalle Regioni e dagli enti locali.

Precisa che il gruppo di esperti ha una funzione meramente consultiva del Governo e non si prevede che avanzi proposte direttamente al Parlamento.

Si procede quindi all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) illustra l'ordine del giorno G/813/1/1, diretto a indicare quali criteri direttivi per la predisposizione, da parte del Governo, di un testo di riforma della legge elettorale, la scelta dell'eletto da parte dell'elettore, la governabilità e la rappresentatività democratica.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 1.4, diretto a sopprimere i riferimenti all'esame dei disegni di legge di riforma elettorale, e l'emendamento 1.10, in materia di composizione del Comitato, diretto ad assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo della Camera e del Senato e di un rappresentante delle minoranze linguistiche.

Segnala anche l'emendamento 1.21, suppressivo del comma 3 dell'articolo 1, nel presupposto che l'attività del Parlamento non può essere limitata entro termini perentori.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.17, che esclude la possibilità di modifiche del Titolo II della Parte Seconda della Costituzione: ad avviso della sua parte politica, la revisione costituzionale dovrebbe limitarsi a interventi correttivi condivisi e promuovere un allargamento degli spazi democratici. Dà conto dell'emendamento 2.34, suppressivo della previsione in base alla quale il Comitato potrebbe adottare ulteriore norme per il funzionamento e per lo svolgimento dei propri lavori; l'emendamento 2.56 propone invece di sopprimere il riferimento ai termini di cui all'articolo 4.

Quanto all'articolo 3, espone le proposte 3.19 e 3.24, in materia di presentazione degli emendamenti, dirette a ripristinare le prerogative dei singoli parlamentari e a escludere la posizione privilegiata attribuita al Governo.

Infine, illustra l'emendamento 4.15, che fissa i criteri per la formulazione dei quesiti referendari e il 4.16, che conferma i termini di svolgimento della doppia deliberazione delle Camere previsti dall'articolo 138 della Costituzione.

La senatrice LO MORO (*PD*) illustra l'emendamento 1.7, in base al quale i Presidenti delle Commissioni affari costituzionali fanno parte di diritto del Comitato in aggiunta ai membri nominati, e l'emendamento 1.11, che individua più precisamente il criterio per definire la consistenza numerica dei rappresentanti dei Gruppi nel Comitato parlamentare. Espone quindi l'emendamento 1.16, che corregge alcuni termini, e l'emendamento 1.41, diretto a stabilire che i componenti del Comitato non sono sostituibili. Sottolinea, quindi, l'opportunità di eliminare il riferimento alle materie oggetto dei disegni di legge costituzionale di riforma, con la precisazione che, qualora sia necessario per la coerenza dei progetti approvati, potranno essere considerate revisioni di articoli contenuti in altri Titoli della Costituzione, purché strettamente connessi a quelli modificati (emendamento 2.19). L'emendamento 2.42 precisa che i Presidenti del Comitato nominano uno o più relatori. Infine, esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo 2, comma 7, che pare in contrasto con i Regolamenti parlamentari.

Il senatore BRUNO (*PdL*) conferma il consenso del suo Gruppo sull'impianto complessivo del disegno di legge costituzionale n. 813. Conviene sull'esigenza di specificare la consistenza numerica del Comitato, che include di diritto i Presidenti delle Commissioni affari costituzionali del Senato e della Camera dei deputati (ma come inclusi nei 40 membri) e giudica preferibile, secondo quanto proposto dall'emendamento 2.12, un riferimento complessivo alla Parte Seconda della Costituzione, quale ambito che delimita l'oggetto dei disegni di legge costituzionale.

Relativamente al funzionamento del Comitato, ritiene opportuna la formazione di due Sottocomitati distinti, di deputati e di senatori, che possano seguire la fase di esame presso le Assemblee delle due Camere. Infine, sottolinea l'opportunità di correggere il riferimento di cui all'articolo 4, comma 1, in forma di «assicurazione» che i lavori si concludano entro diciotto mesi: in proposito, reputa più appropriata una formulazione diretta a «consentire» tale risultato.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) illustra l'emendamento 2.49, sottolineando l'esigenza di chiarire se l'attività del Comitato debba concludersi con un unico disegno di legge ovvero con testi distinti, anche in considerazione della previsione di *referendum* sui diversi ambiti della riforma.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) ricorda la posizione contraria del Movimento 5 Stelle alla deroga all'articolo 138 della Costituzione, che determina una compressione delle prerogative delle Camere, dei singoli par-

lamentari e delle opposizioni. Gli emendamenti presentati dal suo Gruppo sono diretti a «limitare il danno», a puntualizzare alcune disposizioni e a semplificare le procedure per l'indizione del *referendum*. Si sofferma, in particolare, sulle proposte dirette ad ampliare il dibattito pubblico con il coinvolgimento della società civile. L'emendamento 1.42, propone di favorire la partecipazione pubblica ai lavori del Comitato attraverso il *web* da parte dei cittadini maggiori di sedici anni, a cui deve essere data la possibilità di iscriversi nelle discussioni *on line* in forma diretta e personale; la proposta prevede inoltre che nessuna votazione può avere luogo prima che sia decorso il termine per la partecipazione alla relativa discussione *on line*.

Dà conto, quindi, dell'emendamento 6.0.1, che disciplina i doveri informativi della concessionaria televisiva pubblica riguardo al procedimento di revisione costituzionale.

Infine, esprime preoccupazione per la lesione delle competenze delle Commissioni affari costituzionali delle Camere, che sarebbero espropriate di importanti competenze.

Il senatore MARAN (*SCpI*) illustra l'emendamento 2.5, che riformula la disposizione relativa all'oggetto dei progetti di legge di revisione costituzionale e l'emendamento 2.31, che fa salve le competenze delle Commissioni affari costituzionali sui progetti di legge ordinaria in materia di riorganizzazione degli enti locali e di quelli volti a modificare transitoriamente la legge elettorale vigente.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) sottolinea l'esigenza di richiamare anche altre parti della Costituzione, considerato che alcune delle modifiche costituzionali potrebbero comportare un intervento correttivo anche in altri titoli.

È il caso ad esempio degli effetti che si potrebbero produrre sulle disposizioni in materia di circoscrizione Estero a seguito di una riforma della legge elettorale.

La PRESIDENTE segnala che l'emendamento 8.0.1, da lei presentato come relatrice, prevede che dopo l'approvazione in prima deliberazione, il Comitato può proporre un testo di legge costituzionale e uno di legge ordinaria recanti, ciascuno per quanto di competenza, modificazioni e integrazioni strettamente necessarie e conseguenti, in esclusiva ragione di coordinamento, alle modificazioni ai Titoli I, II, III e V della Parte Seconda della Costituzione.

Il senatore MINEO (*PD*), intervenendo sul complesso degli emendamenti, apprezza il modo in cui si sta svolgendo l'esame; tuttavia ritiene necessario chiarire che la competenza su disegni di legge di revisione transitoria della legge elettorale resta alle Commissioni affari costituzionali.

La PRESIDENTE sottolinea che il Comitato parlamentare dovrebbe essere investito solo dell'esame dei disegni di legge in materia elettorale «conseguenti» alle riforme costituzionali. Resterebbe così intatta la competenza delle Commissioni affari costituzionali su altre eventuali ipotesi di riforma della legge elettorale, anche con effetti transitori o per obiettivi di «salvaguardia». Alcune ipotesi di modifica da lei avanzate, come relatrice, sono dirette a chiarire in modo più netto le necessarie distinzioni.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che all'articolo 4 sarebbe opportuno stabilire che, in caso di mancata approvazione, il Comitato trasmette comunque alle Camere un progetto, anche relativamente alla legge elettorale.

La PRESIDENTE osserva che tale proposta potrà essere considerata nel merito in occasione della votazione degli emendamenti.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 27 giugno, convocata alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 173 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l'Atto Comunitario recante la proposta di regolamento COM (2013) 173 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto che sostituisce e succede all'attuale ufficio Europol nonché a CEPOL (Accademia europea di polizia), di cui assorbe le funzioni, abrogando le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio,

tenuto conto che:

la proposta di regolamento è volta ad adeguare Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona, potenziandone il ruolo con particolare riguardo all'interscambio di intelligence tra le autorità di contrasto alla criminalità degli Stati membri, all'assorbimento dei compiti di CEPOL (l'Accademia europea di polizia, contestualmente soppressa), al rafforzamento del regime di protezione dei dati applicabile ad Europol ed al miglioramento della *governance* dell'Agenzia, in particolare semplificando le procedure decisionali degli organi direttivi, la cui struttura è peraltro parzialmente diversa rispetto all'Ufficio attuale;

a tal fine la proposta di regolamento in oggetto appare volta ad aumentare le informazioni che gli Stati membri devono comunicare a Europol, rafforzare l'obbligo degli Stati membri di fornire dati pertinenti nonché il coordinamento delle indagini e delle azioni operative dell'Agenzia, garantendo la semplificazione delle operazioni decisionali,

osservato che:

la proposta di Regolamento in oggetto da un lato appare suscettibile di superare gli stessi obiettivi che si propone, dall'altro presenta aspetti di indeterminatezza che richiedono una revisione e precisazione del testo;

in particolare, in materia di formazione, appare necessario valutare con maggior attenzione i profili operativi derivanti dall'incorporazione di CEPOL in Europol, onde assicurare l'effettività dei risparmi di spesa attesi e la maggior efficacia delle attività di formazione;

nell'ambito del documento all'esame, la Commissione europea non fornisce alcuna indicazione circa il suo giudizio di compatibilità della proposta con il principio di sussidiarietà, se non nella formula di rito contenuta nel considerando 59 della proposta di regolamento stesso,

considerato che:

Europol può svolgere un ruolo molto importante ai fini dello scambio di informazioni, del coordinamento delle operazioni tra i Paesi membri dell'Unione europea per la prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo e della ampiezza delle materie che rientrano nelle competenze di Europol;

è necessario garantire un più elevato livello di formazione dei funzionari addetti alle autorità di contrasto alla criminalità organizzata, attualmente svolta dall'Accademia europea di polizia (CEPOL), la quale verrebbe ad essere incorporata nell'Agenzia Europol;

appare necessario conciliare con maggior attenzione le disposizioni relative al trattamento delle informazioni, per le finalità istituzionali di contrasto, con la tutela delle persone fisiche e dei loro dati sensibili,

si esprime in senso favorevole con le seguenti condizioni:

con riferimento all'articolo 3, siano puntualmente definiti i limiti della cooperazione in riferimento all'allargamento del mandato di Europol in considerazione della presenza di altri organismi di cooperazione (Interpol e Sistema di Informazione Schengen);

in materia di cooperazione, sia specificato, all'articolo 4, paragrafo 1 lettera c) che lo svolgimento di indagini e azioni operative è conferito a Europol esclusivamente nell'ambito delle funzioni tipiche di coordinamento, già istituzionalmente proprie come definite dal Trattato di Lisbona;

siano puntualmente indicate le attività, attualmente svolte da Cepol le quali, non rientrando tra quelle istituzionali, presumibilmente non sarebbero trasferite a Europol;

con riferimento all'articolo 7, comma 5, sia mantenuto il ruolo dell'Unità Nazionale Europol;

con riferimento all'articolo 6, sia mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo 7 del Regolamento vigente in materia di obbligo degli Stati membri e delle Autorità Competenti all'avvio delle indagini di inviare comunicazioni motivate ad Europol;

sia esclusa o comunque limitata, all'articolo 12, la facoltà di istituire organismi, attualmente non previsti, sulla base di una determinazione del consiglio d'amministrazione, rafforzando a tal fine l'aspetto del conseguimento di maggiori risparmi;

sia esclusa, nello specifico, la possibilità di conferire al comitato esecutivo di cui agli artt. 21 e 22 funzioni svolte dal direttore esecutivo di cui all'articolo 18;

con riferimento all'articolo 25 sia assicurata, ridefinendo il potere di ciascun soggetto di determinare autonomamente limitazioni all'accesso alle informazioni, la omogeneità delle competenze di ciascun soggetto, ed in particolare degli Stati membri;

siano rafforzate le disposizioni volte a prevenire e sanzionare ogni abuso e violazione in materia di accesso e trattamento dei dati personali, valutando altresì la esclusione della possibilità per Europol di determinare

limitazioni per quanto riguarda informazioni ottenute da fonti accessibili al pubblico;

sia espunta, o comunque definita con criteri stringenti, la tipologia dei soggetti privati con i quali si potrebbe procedere allo scambio e alla condivisione di informazioni, prevedendo comunque l'obbligo di motivazione per ciascuna operazione in tal senso;

con riferimento all'articolo 54 e all'accesso del Parlamento europeo ad informazioni classificate e dati sensibili non classificati transitati attraverso Europol, siano apportate le necessarie integrazioni finalizzate ad assicurare la riservatezza delle indagini e la tutela dei dati sensibili;

con riferimento al Capo IX in materia di controllo parlamentare:

a) siano introdotte disposizioni specifiche volte a rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali e lo strumento di controllo rappresentato dalle riunioni interparlamentari delle Commissioni competenti per materia, secondo quanto stabilito nelle conclusioni della Conferenza di Stoccolma del 15 maggio 2013;

b) siano introdotte idonee modalità di verifica, da parte parlamentare, sia sugli indirizzi programmatici dell'attività di Europol, che, soprattutto, sugli esiti di tale attività e sui risultati raggiunti;

c) siano previste idonee forme di partecipazione parlamentare alle procedure di valutazione dell'idoneità dei candidati agli incarichi di vertice dell'Agenzia.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 197
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 8)**

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme riguardanti la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea,

premesso che la proposta in questione, che trae origine dal punto 5.1 del Programma di Stoccolma, relativo alla gestione integrata delle frontiere esterne, viene a sostituire la decisione del Consiglio 2010/252/UE, adottata ricorrendo alla procedura di «comitatologia», per tenere conto della sentenza del 5 settembre 2012. Con essa la Corte di Giustizia ha accolto il ricorso del Parlamento europeo, che chiedeva l'annullamento della decisione in quanto quest'ultima, introducendo nuovi elementi essenziali nel codice frontiere Schengen, avrebbe dovuto essere adottata con procedura legislativa ordinaria,

considerato che la proposta interviene ad adeguare la suddetta decisione a sviluppi legislativi e giurisprudenziali, in particolare alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, nella quale vengono forniti chiarimenti sui concetti di intercettazione e soccorso e sul principio di non respingimento nelle operazioni marittime,

tenuto conto della relazione presentata dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

preso atto che:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel quale viene stabilito che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano «qualunque misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne»;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi che essa si prefigge non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri in ragione delle loro differenti legislazioni e prassi;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto strettamente necessario per conseguire gli scopi che essa si prefigge,

si esprime in senso favorevole, in quanto le misure introdotte dalla proposta di regolamento confermano e in alcuni campi migliorano il quadro normativo entro il quale opera il dispositivo nazionale di sorveglianza delle frontiere marittime, tra l'altro trasformando il piano operativo in uno strumento vincolante non solo rispetto agli interventi rapidi, ma rispetto a tutte le operazioni coordinate dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, oltretutto introducendo una distinzione chiara tra localizzazione, intercettazione e soccorso.

Nel dettaglio, sottolinea la necessità che il Governo adotti al più presto – e prima dell'entrata in vigore del regolamento – le misure necessarie perché l'Italia dichiari ufficialmente i confini della propria zona contigua: atto assolutamente necessario, considerato che, in base al disposto degli articoli 8 e 10 della proposta, il concetto di acque territoriali e quello di acque contigue sono sostanzialmente equiparati per quanto concerne l'effetto che essi producono (sbarco nello Stato membro costiero in caso di intercettazione).

Si raccomanda, infine, un'ulteriore riflessione sul disposto dell'articolo 10 in base al quale, in caso di intercettazione in alto mare, lo sbarco può avvenire nel Paese terzo da cui l'imbarcazione è partita, purché vi siano garantiti la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto del principio di non respingimento, mentre ove ciò non sia possibile, lo sbarco deve avvenire nello «Stato membro ospitante», vale a dire lo Stato in cui si svolge o da cui è avviata un'operazione marittima. Tale disposizione rischia infatti di compromettere il principio di solidarietà su cui devono basarsi le operazioni di soccorso. Sarebbe preferibile modificarla nel senso di prevedere che lo sbarco avvenga presso il Paese competente per zona SAR (zona di ricerca e soccorso).

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 228
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 9)**

La Commissione, esaminata la proposta di regolamento,

considerato che:

esso mira all'eliminazione delle formalità burocratiche e degli ostacoli amministrativi al pieno esercizio della libera circolazione dei cittadini dell'UE e delle libertà del mercato interno per le imprese dell'UE;

la proposta è una delle iniziative fondamentali dell'Anno europeo dei cittadini 2013 e il suo scopo è fare in modo che cittadini e imprese dell'UE godano pienamente dei diritti fondamentali insiti nella cittadinanza europea e connessi al mercato interno;

sono numerosi i fattori che giustificano la necessità di un intervento dell'Unione: l'aumento della mobilità dei cittadini dell'Unione all'interno dell'UE e l'aumento delle imprese che si scontrano con le formalità amministrative di cui sopra, con conseguente perdita di tempo e denaro; la discriminazione indiretta dei cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini nazionali nelle situazioni transfrontaliere; il quadro giuridico frammentario a livello dell'UE e internazionale per quanto riguarda la legalizzazione, la postilla, la cooperazione amministrativa e la circolazione dei documenti pubblici;

nelle relazioni del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia in merito alla proposta, trasmesse al Parlamento ai sensi della legge n. 234 del 2012, le misure di semplificazione previste vengono accolte positivamente, pur auspicando alcuni miglioramenti nella formulazione della proposta nel corso del negoziato,

per quanto di competenza, si pronuncia in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 21, paragrafo 2, TFUE, il quale autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione «di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri», in combinato disposto con l'articolo 114, paragrafo 1, TFUE («l'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati»), che indica le disposizioni da seguire per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 26, paragrafo 2 TFUE («Il mercato

interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati»);

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà:

1) in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione nel breve e lungo termine, in quanto si propone di ridurre le difficoltà pratiche dovute alle formalità amministrative identificate, in particolare la burocrazia, i costi e i ritardi che esse comportano, di ridurre i costi di traduzione connessi alla libera circolazione dei documenti pubblici nell'UE, di semplificare il quadro giuridico frammentario che disciplina la circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri, di rendere più efficace l'identificazione dei casi di frode e falsificazione di documenti pubblici e di eliminare i rischi di discriminazione tra cittadini e tra imprese dell'Unione;

2) per quanto concerne il valore aggiunto per l'Unione in quanto viene adottata una misura di semplificazione direttamente applicabile contenente principi orizzontali sulla libera circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri, aiutando cittadini e imprese dell'Unione a utilizzare diverse categorie di documenti pubblici in situazioni transfrontaliere senza formalità amministrative sproporzionate, onerose e costose;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità poiché congrua agli obiettivi che intende perseguire, limitandosi ad abolire o semplificare le formalità amministrative identificate;

nel merito, tali misure concrete di semplificazione delle attuali formalità amministrative connesse all'accettazione transfrontaliera di alcuni documenti pubblici sono necessarie alla libera circolazione nel mercato interno così come è necessario accertare l'autenticità di un documento pubblico senza ricorrere a formalità amministrative antiquate. Tuttavia, per evitare frodi, in casi di dubbio fondato sull'autenticità di un documento, è importante predisporre un meccanismo efficace di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri che agisca soprattutto a livello preventivo. Invita, altresì, il Governo a verificare il rispetto del principio di reciprocità nell'attuazione del presente atto.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 813**

ordine del giorno

G/813/1/1

BISINELLA, CALDEROLI

Il Senato,

considerato il dibattito da tempo in atto fra le forze politiche e nel Paese sulla opportunità di una revisione organica della Costituzione e di una riforma della legge elettorale;

esaminata l'esperienza delle ultime competizioni elettorali dalle quali si evince, da un lato, una crescente disaffezione da parte degli elettori (basti pensare alla radicale diminuzione percentuale dei partecipanti al voto), e dall'altro lato un risultato elettorale che non ha permesso a nessuna delle coalizioni di poter governare;

visto il mutamento in corso dell'attuale contesto socio politico;

essendo necessaria e non più differibile una riforma elettorale;

impegna il Governo:

a considerare, fra i criteri direttivi per la predisposizione di un testo di riforma della legge elettorale, la scelta dell'eletto da parte dell'elettore, la governabilità e la rappresentatività democratica.

emendamenti

Art. 1.

1.1

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sopprimere l'articolo.

1.3

BRUNO, ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BONAIUTI, FAZZONE, REPETTI, ZANETTIN, D'ALÌ, Giuseppe ESPOSITO, PAOLO ROMANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali, di seguito denominato "Comitato", composto di venti senatori e venti deputati, compresi i Presidenti delle Commissioni permanenti competenti per gli affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne fanno parte di diritto. I componenti del Comitato sono nominati dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, tra i membri delle predette Commissioni. Ai Presidenti delle Commissioni è affidata congiuntamente la Presidenza del Comitato».

1.4

DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed elettorali».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 2, sopprimere le parole: «, nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali»; al comma 2 dell'articolo 2, sopprimere le parole: «ed ordinaria»; al comma 1 dell'articolo 3, sopprimere le parole: «od ordinaria»; al comma 2 dell'articolo 6, sopprimere le parole: «od ordinarie», al comma 1 dell'articolo 7, sopprimere le parole: «od ordinarie».

1.5

BRUNO, ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BONAIUTI, FAZZONE, D'ALÌ, REPETTI, ZANETTIN, PAOLO ROMANI, GIUSEPPE ESPOSITO

Al comma 1, dopo le parole: «venti deputati,» aggiungere le seguenti: «compresi i Presidenti delle Commissioni permanenti competenti per gli affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne fanno parte di diritto,».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai Presidenti delle predette Commissioni è affidata congiuntamente la Presidenza del Comitato».

1.6

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Sono compresi di diritto nei venti senatori e nei venti deputati che compongono il Comitato i Presidenti delle predette Commissioni parlamentari. Il Comitato è copresieduto dai Presidenti delle predette Commissioni parlamentari. Nel caso in cui siano presenti alle sedute del Comitato entrambi i Presidenti, i lavori sono coordinati dal Presidente più anziano per età».

1.7

LO MORO, ZANDA, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «Fanno parte di diritto» *con le seguenti:* «In aggiunta ai membri nominati fanno parte di diritto».

1.8

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Fanno parte di diritto del Comitato», *inserire le seguenti:* «, nei limiti numerici di cui al periodo precedente,».

1.9

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere, previa intesa tra i Presidenti di Gruppo, in base alla consistenza numerica dei Gruppi in ciascuna camera e al numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo presente in ognuna delle Camere e di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, eletto in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. Le modalità con cui debbono essere calcolati i voti delle liste e delle coalizioni di liste rispetto alla consistenza dei Gruppi sono concordate dai Presidenti delle Camere, d'intesa

tra loro, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente, se negli ulteriori cinque giorni uno o più Gruppi non abbiano provveduto alla predetta designazione, i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, provvedono alla nomina dei componenti del Comitato sulla base dei criteri di cui al presente comma».

1.10

DE PETRIS

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «La nomina di cui al comma 1 è effettuata su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere, previa intesa tra i Presidenti di Gruppo, nel rispetto del criterio di proporzionalità, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo presente sia alla Camera sia al Senato e di un rappresentante delle minoranze linguistiche».

1.11

LO MORO, ZANDA, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «in base alla complessiva consistenza numerica dei Gruppi e al numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili,» con le seguenti: «in base ad una media ponderata tra la complessiva consistenza numerica dei Gruppi e il numero dei voti conseguiti dalle liste ad essi riconducibili,».

1.12

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «complessiva».

1.13

LO MORO, ZANDA, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e dalle coalizioni di liste».

1.14

LO MORO, ZANDA, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «assicurando in ogni caso la presenza» inserire le seguenti: «nel Comitato,».

1.15

DI BIAGIO, ZIN

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle minoranze linguistiche» aggiungere le seguenti: «nonché di un parlamentare eletto nella circoscrizione Estero».

1.16

LO MORO, ZANDA, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «cinque giorni».

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.17

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Quindici giorni» con le seguenti: «cinque giorni».

1.18

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sette».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».

1.19

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «venti».

1.20

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «Non possono far parte del comitato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo. Qualora una causa ostativa sopravvenga o comunque sia accertata successivamente, il Presidente della Camera di appartenenza provvede alla nomina di un nuovo componente ai sensi del comma 1».

1.21

DE PETRIS

Sopprimere il comma 3.

1.22

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I Presidenti delle Camere convocano il Comitato per una data compresa entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

1.23

CRIMI, CAMPANELLA, MANGILI, MORRA

Al comma 3, sostituire le parole: «La prima riunione del Comitato ha luogo», con le seguenti: «I Presidenti delle Camere convocano il Comitato».

1.24

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 3, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».

1.25

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella prima seduta il Comitato elegge un Ufficio di presidenza composto dai Presidenti delle rispettive Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da due vicepresidenti, dei quali un senatore e un deputato, e da quattro segretari, dei quali due senatori e due deputati, eletti con voto segreto. Ciascun componente del Comitato scrive sulla propria scheda un nome per i Vicepresidenti e due nomi per i segretari. Risultano eletti rispettivamente il senatore e il deputato e i due senatori e i due deputati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età».

1.26

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella prima seduta il Comitato elegge due Vicepresidenti, un deputato e un senatore, con voto segreto e limitato ad uno; elegge altresì due segretari, un deputato ed un senatore, con voto segreto e limitato a uno. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane per età. I Vicepresidenti ed i Segretari eletti compongono l'Ufficio di Presidenza del Comitato congiuntamente ai due Presidenti».

1.28

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «composto», inserire le seguenti: «, oltre che dai Presidenti, »;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Ufficio di presidenza è composto assicurando la presenza di tutti i gruppi di opposizione».*

1.27

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e quattro segretari, dei quali due senatori e due deputati, con voto segreto e limitato a due» con le seguenti: «e due segretari, un deputato ed un senatore, con voto segreto e limitato a uno».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti».

1.29

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «anziano» con la seguente: «giovane».

1.30

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.».

1.31

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Comitato possono, per la durata dei lavori, essere anche permanentemente sostituiti, a richiesta, nelle Commissioni affari costituzionali cui appartengono.».

1.32

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Qualora uno dei componenti del Comitato cambi gruppo di appartenenza, cessa di far parte del Comitato ed è sostituito entro la seduta successiva a quella della comunicazione della iscrizione ad altro gruppo, da un nuovo componente nominato ai sensi del comma 1».

1.33

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nel comitato non possono essere costituiti gruppi diversi da quelli di appartenenza al momento della nomina, né formare componenti politiche in seno ad essi.».

1.42

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis Nella seduta immediatamente successiva a quella di cui al comma 4, il Comitato definisce le regole per la partecipazione pubblica

ai propri lavori mediante la rete *web*. A tal fine il Comitato predispose e approva un patto partecipativo da sottoporre con avviso pubblico ai cittadini maggiori di sedici anni, che indica le condizioni e i termini dell'adesione per potersi iscrivere nelle discussioni, in forma diretta e personale. Nessuna votazione in Comitato su testi di legge, parti di essi e relativi emendamenti può avere luogo prima che sia decorso il termine, fissato dallo stesso Comitato, per la partecipazione alle relative discussioni *on line*, che sono rese accessibili tramite i siti istituzionali delle due Camere.

1.34

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sopprimere il comma 5.

1.35

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I componenti del Comitato hanno il dovere di partecipare ai suoi lavori. In caso di assenza dalle sedute del Comitato, ai componenti sarà ritenuto un trentesimo della componente variabile della diaria per ogni giornata».

1.36

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Comitato non può riunirsi quando siano in corso i lavori di Assemblea di Camera o Senato, ovvero quando siano in corso i lavori delle Commissioni permanenti affari costituzionali. Può invece riunirsi quando siano in corso lavori di altre Commissioni».

1.37

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I lavori del Comitato sono organizzati in modo da prevedere che non possano svolgersi simultaneamente ai lavori delle Assemblee di Camera e Senato e ai lavori delle Commissioni permanenti Affari Costituzionali in cui siano previste votazioni.».

1.38

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai fini del numero legale, la partecipazione alle sedute del Comitato, debitamente registrata, equivale ad incarico ricevuto dalla Camera e dal Senato, con esclusione di qualunque emolumento, rimborso o indennità.».

1.39

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ogni Gruppo può, in caso di impossibilità a partecipare ai lavori del Comitato per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro, appartenente alla Commissione affari costituzionali, previa comunicazione ai Presidenti. La Presidenza dà notizia delle sostituzioni.».

1.40

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Un commissario che non possa intervenire ad una seduta del Comitato può essere sostituito dal Presidente del ramo del Parlamento cui appartiene con un collega del suo stesso Gruppo. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del commissario interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta alla Presidenza del Comitato».

1.41

LO MORO, ZANDA, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI,
PIZZETTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I componenti del Comitato non sono sostituibili».

1.2

LO MORO, ZANDA, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI,
PIZZETTI

*Nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «parlamentare per le ri-
forme costituzionali ed elettorali».*

Art. 2.**2.1**

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sopprimere l'articolo.

2.2

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Comitato è istituito per introdurre garanzie costituzionali a fa-
vore delle opposizioni parlamentari, anche proponendo l'innalzamento del
quorum necessario all'adozione ed alla modifica dei regolamenti parla-
mentari».

2.3

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Comitato esamina proposte di riforma dell'articolo 71, comma
secondo, della Costituzione volte ad introdurre, per i disegni di legge di

iniziativa popolare, un termine perentorio entro cui il Parlamento abbia l'obbligo di esaminarle».

2.4

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di semplificare, razionalizzare e responsabilizzare le istituzioni amministrative locali, il Comitato predispone una bozza, redatta per articoli, concernente la soppressione delle province dal testo della Costituzione».

2.5

MARAN, DELLA VEDOVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, aventi per oggetto i poteri e le funzioni dei diversi enti di cui all'articolo 114 della Costituzione e le relazioni tra i medesimi, la forma di governo e il bicameralismo, nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali.

2.6

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Comitato esamina:

a) i progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione, tra cui la previsione di una seconda camera con l'obiettivo di realizzare compiutamente l'integrazione dello Stato centrale con le autonomie;

b) i progetti di legge di revisione di altri articoli della Costituzione, per le modifiche consequenziali a quelle di cui alla lettera a);

c) i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali.

2.7

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Comitato esamina:

a) i progetti di legge di revisione di articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, afferenti alle materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo, con la previsione di una seconda camera, con l'obiettivo di realizzare compiutamente l'integrazione dello Stato centrale con le autonomie;

b) i progetti di legge di revisione di altri articoli della Costituzione, per le modifiche consequenziali a quelle di cui alla lettera a);

c) i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali.

2.8

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1, sostituire le parole: «esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, afferenti alle materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo, nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali» *con le seguenti:* «elabora progetti di legge volti ad introdurre nella Costituzione gli istituti del referendum propositivo e consultivo, senza quorum strutturale».

2.9

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1, sostituire le parole: «di revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, afferenti alle materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo, nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali» *con le seguenti:* «al fine di prevedere l'incandidabilità alla carica di deputato e senatore di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo, oltre che di coloro che ricoprono contemporaneamente altri incarichi elettivi».

2.10

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1, sostituire le parole: «di revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, afferenti alle materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo, nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali» *con le seguenti:* «concernenti la riduzione del numero dei deputati e dei senatori».

2.11

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1, sostituire le parole: «revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, afferenti alle materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo, nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali» *con le seguenti:* «riduzione del numero dei consiglieri regionali».

2.13

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1, sostituire le parole: «degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, afferenti alle materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo, nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali» *con le seguenti:* «dell'articolo 75 della Costituzione, al fine di eliminare il quorum strutturale dal referendum abrogativo».

2.12

BRUNO, ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BONAIUTI, FAZZONE, D'ALÌ, REPETTI, ZANETTIN, PAOLO ROMANI, GIUSEPPE ESPOSITO

Al comma 1, sostituire le parole: «degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione,» *con le seguenti:* «degli articoli di cui alla parte seconda della Costituzione».

2.14

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1, sostituire le parole: «ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, afferenti alle materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo, nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali» con le seguenti: «al Titolo I, esclusivamente concernenti la riduzione significativa di deputati e senatori».

2.15

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1, sostituire le parole: «ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, afferenti alle materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo, nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali» con le seguenti: «al Titolo I della Parte Seconda, al fine di fissare a due il numero massimo di mandati elettorali, a qualsiasi livello, che ogni cittadino può essere chiamato a ricoprire».

2.16

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1, dopo le parole «titoli I», inserire le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 68,».

2.17

DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere le parole: «II,» nonché le parole da: «afferenti alle materie» fino alla fine del comma.

2.19

LO MORO, ZANDA, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «afferenti alle materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo, nonché i coerenti» con le seguenti: «ed eventualmente, qualora necessario ad assicurare la coerenza dei progetti approvati, esamina gli articoli, strettamente connessi a quelli modificati, che sono contenuti in altri Titoli. Il Comitato esamina altresì i connessi».

2.18

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1, sopprimere le parole da «afferenti» fino alla fine del comma medesimo.

2.59

FINOCCHIARO, relatrice

Al comma 1 sopprimere le parole da: «afferenti» a: «bicameralismo,» e sostituire la parola: «coerenti» con la seguente: «conseguenti».

2.20

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1, sostituire le parole: «e del bicameralismo», con le seguenti: «, del bicameralismo e del potenziamento degli istituti della democrazia diretta».

2.21

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1 sostituire le parole: «del bicameralismo» con le seguenti «del superamento del sistema del bicameralismo perfetto con l'introduzione del Senato delle regioni e delle autonomie».

2.22

Giovanni MAURO

Al comma 1 dopo le parole: «Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, afferenti alle materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo» inserire le seguenti: «e a seguito di modifiche ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione apporta le conseguenti modificazioni anche ad altri articoli della Costituzione».

2.23

CRIMI, CAMPANELLA, MANGILI, MORRA

Al comma 1, sopprimere la parola: «coerenti».

2.24

CRIMI, CAMPANELLA, MANGILI, MORRA

Al comma 1, sostituire la parola «coerenti» con la seguente: «correlati».

2.25

CRIMI, CAMPANELLA, MANGILI, MORRA

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono, in ogni caso, preclusi all'esame del Comitato i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui alla Parte Prima della Costituzione».

2.26

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assegnano o riassegnano al Comitato i progetti di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie di cui al comma 1, presentati alle Camere a decorrere dall'inizio della XVII legislatura e fino alla data di insediamento del Comitato. Sono altresì assegnati o riassegnati al Comitato i pro-

getti di legge costituzionale ed ordinaria d’iniziativa popolare, relativi alle materie di cui al comma 1.

2.27

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «costituzionale ed ordinaria relativi alle materie».

2.60

FINOCCHIARO, *relatrice*

Al comma 2 sopprimere le parole: «ed ordinaria» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Assegnano al Comitato anche i progetti di legge in materia elettorale di cui al comma 1».

2.28

BRUNO, ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BONAIUTI, FAZZONE, REPETTI, ZANETTIN, D’ALÌ, Giuseppe ESPOSITO, Paolo ROMANI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e fino alla data di conclusione dei suoi lavori».

2.29

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 2, sostituire le parole: «e fino alla data di conclusione dei suoi», con le seguenti: «e fino a quelli presentati entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale».

2.30

MARAN

Al comma 2, dopo le parole: «alla data di conclusione dei suoi lavori», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione dei progetti di legge ordi-

naria in materia di riorganizzazione degli enti locali territoriali e dei progetti di legge ordinaria concernenti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, volti a modificare transitoriamente la legislazione vigente per quanto attiene alla soglia di accesso al premio di maggioranza e al relativo computo, nonché alla valorizzazione del rapporto tra eletto ed elettore».

2.31

MARAN, DELLA VEDOVA

Al comma 2, dopo le parole: «alla data di conclusione dei suoi lavori», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione dei progetti di legge ordinaria in materia di riorganizzazione degli enti locali territoriali e dei progetti di legge ordinaria concernenti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, volti a modificare transitoriamente la legislazione vigente».

2.32

CALDEROLI, BISINELLA

All'articolo 2 sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Comitato esamina i progetti di legge ad esso assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. Salvo quanto previsto dal primo periodo, il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme integrative per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Non sono in ogni caso ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio agli articoli. Il voto è palese».

2.33

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

2.34

DE PETRIS

Al comma 3 sopprimere le parole: «Il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori».

2.35

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola «assoluta» con le seguenti «dei due terzi».

2.36

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «al fine di assicurare la più completa pubblicità delle sedute e la loro diffusione sui canali radiotelevisivi e telematici».

2.37

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «per regolare l'acquisizione di elementi conoscitivi ed informativi in ordine all'oggetto dell'esame, anche mediante apposite sessioni di audizione, di cui è assicurata la trasmissione radiotelevisiva e sulla rete Internet».

2.38

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Tali norme non possono comunque derogare al Regolamento della Camera dei deputati e alla presente legge.».

2.39

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.40

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Le sedute del Comitato sono pubbliche e ne è disposta, dalla Presidenza, la trasmissione diretta via web e sui canali satellitari di Camera e Senato».

2.41

DI BIAGIO, ZIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Comitato trasmette al Comitato per le questioni degli italiani all'estero i progetti di legge ad esso assegnati ai sensi del comma 2 e recanti disposizioni che investono le materie oggetto di studio, approfondimento, indirizzo e iniziativa di quest'ultimo organismo, affinché esso esprima un parere entro una data fissata in modo da garantire comunque il rispetto dei termini di cui all'articolo 4. Qualora il Comitato che procede in sede referente non intenda adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Se entro la predetta data il prescritto parere non è pervenuto il Comitato procede comunque nell'esame».

2.42

LO MORO, ZANDA, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «I Presidenti del Comitato nominano uno o più relatori».

2.43

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 4, sostituire le parole: «uno o più senatori o deputati» con le seguenti: «un senatore e un deputato».

2.44

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

2.45

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «ed un termine», inserire la seguente: «congruo».

2.46

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 4 sostituire le parole: «alla votazione finale» con le seguenti: «alla conclusione dell'esame».

2.47

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ciascun relatore di minoranza può presentare un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo del Comitato, formulato, in tal caso, in articoli corrispondenti a quest'ultimo».

2.48

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Comitato, concluso l'esame preliminare dei progetti di legge ad esso assegnati ai sensi del comma 2, trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge costituzionale o ordinaria, ovvero i relativi testi unificati, adottati come base per il seguito dell'esame. Il Comitato può istituire sottocomitati al proprio interno».

2.49

PALERMO, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, le parole:* «i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base» *sono sostituite dalle seguenti:* «il testo unificato, adottato come base»;

b) *al comma 6, le parole:* «su ciascuno dei testi adottati» *sono sostituite dalle seguenti:* «sul testo adottato».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 3, comma 1, le parole:* «o dei progetti di legge» *sono soppresse.*

2) *all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* «ai progetti di legge costituzionale» *sono sostituite dalle seguenti:* «al progetto di legge costituzionale»;

b) *al comma 2, le parole da:* «i progetti di legge costituzionale approvati in sede referente» *fino a:* «nel testo eventualmente emendato dal Comitato stesso» *sono sostituite dalle seguenti:* «il progetto di legge costituzionale approvato in sede referente, corredato di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza»;

c) *al comma 4, le parole:* «Il progetto di legge o i progetti di legge costituzionali sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un mese e sono approvati» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il progetto di legge costituzionale è adottato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un mese ed è approvato»;

d) *al comma 5, le parole:* «con i termini di esame del progetti di legge costituzionale» *sono sostituite dalle seguenti:* «con i termini di esame del progetto di legge costituzionale».

3) *all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «La legge o le leggi costituzionali approvate ai sensi della presente legge costituzionale sono sottoposte» *sono sostituite dalle*

seguenti: «La legge costituzionale approvata ai sensi della presente legge costituzionale è sottoposta»;

b) le parole: «se al referendum siano state approvate» sono sostituite dalle seguenti: «se al referendum sia stata approvata».

4) *all'articolo 6, comma 2, le parole*: «della legge o delle legge costituzionali od ordinarie» sono sostituite dalle seguenti: «della legge costituzionale o delle leggi ordinarie».

5) *all'articolo 7, le parole*: «della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie» sono sostituite dalle seguenti: «della legge costituzionale o delle leggi ordinarie».

2.50

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro i termini fissati d'intesa tra i Presidenti delle Camere, ciascun senatore o deputato e il Governo possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei testi adottati ai sensi del comma 5, sui quali si pronuncia il Comitato, entro i termini stabiliti dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro».

2.51

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 6, sostituire le parole: «alle Presidenze delle Camere» *con le seguenti*: «alla Presidenza del Comitato».

2.52

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei tempi stabiliti dalla Presidenza, possono essere presentati subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo.».

2.53

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I presentatori di emendamenti che non fanno parte del Comitato hanno diritto ad illustrarli innanzi allo stesso.».

2.54

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai lavori del comitato possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i parlamentari che ne facciano richiesta.».

2.55

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il Comitato esamina gli emendamenti presentati. A conclusione dell'esame trasmette alle Camere uno o più progetti di legge costituzionale ovvero ordinaria di riforma elettorale. Ciascun testo è corredato di relazione illustrativa e di eventuale relazione di minoranza. Il Comitato, qualora non pervenga entro tale data per uno o più progetti alla conclusione dell'esame, trasmette comunque alle Camere un disegno o una proposta di legge fra quelli assegnati, nel testo eventualmente emendato dal Comitato stesso. Al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 4, la Presidenza del Comitato ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea».

2.56

DE PETRIS

Al comma 7 sopprimere le parole: «Al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 4,».

2.57

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'inizio di ciascuna seduta, la Presidenza verifica che il Comitato sia in numero legale».

2.58

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Le votazioni sono effettuate nominalmente con il sistema elettronico».

2.0.1

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Raccordo con le autonomie territoriali)

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 promuove il raccordo con le autonomie territoriali, al fine di assicurarne il coinvolgimento nel processo di riforma.

2. Al fine di cui al comma 1 è istituita la Consulta dei rappresentanti delle autonomie territoriali, nominata dalla componente rappresentativa delle Regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. La Consulta si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, ed è composta da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle Regioni e sei in rappresentanza degli enti locali. Il Comitato di cui all'articolo 1 procede allo svolgimento di audizioni della Consulta e ne acquisisce il parere in ordine alle disposizioni dei progetti di legge costituzionale od ordinaria di rilievo per le autonomie territoriali».

2.0.2

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Pubblicità dei lavori del Comitato)*

1. Di ogni seduta del Comitato si redige e si pubblica un riassunto dei lavori.

2. Le sedute del Comitato sono pubbliche e la pubblicità dei lavori è assicurata attraverso la loro trasmissione sui canali digitali, sui siti internet del Senato e della Camera, nonché attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa».

2.0.3

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Processo verbale delle sedute del Comitato)*

1. Delle sedute delle Comitato si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. Alla redazione del processo verbale sovrintendono i segretari del Comitato».

2.0.4

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Indagini conoscitive del Comitato)

1. Nelle materie di sua competenza, il Comitato può disporre, previo consenso del Presidente del Senato e del Presidente della Camera, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni».

2.0.5

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute del Comitato)

1. I rappresentanti del Governo hanno diritto e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute del Comitato. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 3.

3.1

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sopprimere l'articolo.

3.2

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Lavori delle Assemblee)*

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale od ordinaria all'ordine del giorno delle Assemblee.

2. Il Comitato è rappresentato nella discussione dinanzi alle Assemblee di ciascuna Camera da un sottocomitato formato dai Presidenti, dai relatori, anche di minoranza, e da senatori e deputati in rappresentanza di tutti i Gruppi.

3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti».

3.35FINOCCHIARO, *relatrice*

Al comma 1 sostituire le parole: «od ordinaria» con le seguenti: «e i progetti di legge ordinaria in materia elettorale».

3.3

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e stabiliscono» fino alla fine del comma.

3.4

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1 sostituire le parole: «alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui al comma 4», con le seguenti: «alla conclusione dell'esame».

3.5

DE PETRIS

Al comma 1 sopprimere le parole: «, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4».

3.6

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando comunque ai Gruppi di opposizione la votazione degli emendamenti da essi indicati».

3.7

BRUNO, ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BONAIUTI, FAZZONE, REPETTI, ZANETTIN, Giuseppe ESPOSITO, PAOLO ROMANI, D'ALÌ

Al comma 2, sostituire le parole: «da un sotto comitato formato dai Presidenti, dai relatori e da senatori e deputati in rappresentanza di tutti i Gruppi» con le seguenti: «da un sottocomitato formato dal Presidente, dal relatore e dai parlamentari in rappresentanza di tutti i Gruppi, appartenenti alla Camera nella quale ha sede la discussione».

3.8

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: «Il sottocomitato esprime il proprio parere sugli emendamenti e subemendamenti presentati».

3.9

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«Fermi i termini ordinari, la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determi-

nate, possono comunque essere proposte da un singolo deputato anche a discussione già iniziata.

In considerazione della rilevanza della materia oggetto dei progetti di legge in esame, non si può procedere con votazioni riassuntive o per principi. Non si applica, altresì, la chiusura anticipata della discussione».

3.10

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Le votazioni avvengono a scrutinio palese. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli, di rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono ripresentare gli emendamenti respinti dal Comitato in sede referente e presentare emendamenti al testo del Comitato ovvero al testo trasmesso dall'altra Camera, in diretta correlazione con le parti modificate dal Comitato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, ovvero dall'altra Camera. Il Comitato o almeno venti deputati o dieci senatori possono presentare emendamenti o subemendamenti fino a ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti presentati dal Comitato o da venti deputati o da dieci senatori, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un Presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino a dodici ore precedenti l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti».

3.11

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Le votazioni avvengono a scrutinio palese. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli, di rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono ripresentare gli emendamenti respinti dal Comitato in sede referente e presentare emendamenti al testo del Comitato, in diretta correlazione con le parti modificate ai sensi dell'articolo 2, comma

7. Il Comitato o almeno venti deputati o dieci senatori possono presentare emendamenti o subemendamenti fino a ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti presentati dal Comitato o da venti deputati o da dieci senatori, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un Presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino a dodici ore precedenti l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti».

3.12

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea, il Comitato e il Governo possono ripresentare gli emendamenti respinti in sede referente e presentare emendamenti al testo del Comitato, in diretta correlazione con le parti modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 6. Agli emendamenti del Comitato e del Governo possono essere presentati subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono».

3.13

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3.14

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno che un Presidente di Gruppo chieda lo scrutinio segreto».

3.15

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.

3.16

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, sostituire il terzo, il quarto e il quinto periodo con i seguenti: «Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono ripresentare gli emendamenti respinti dal Comitato in sede referente e presentare emendamenti al testo del Comitato, in correlazione con le parti modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 6 o con materie trattate in emendamenti presentati in Comitato e dichiarati ammissibili. Il Comitato, i Relatori di minoranza e il Governo possono presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono».

3.17

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «fino a 5 giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale i componenti dell'Assemblea possono ripresentare gli emendamenti respinti dal comitato in sede referente e presentare gli emendamenti al testo del comitato ovvero al testo trasmesso dall'altra Camera, in diretta correlazione con le parti modificate dal comitato ai sensi dell'art. 2 comma 7 ovvero dall'altra Camera».

3.18

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «Fino a cinque giorni» *con le seguenti:* «Fino a quarantotto ore».

3.19

DE PETRIS

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «Fino a cinque giorni» con le seguenti: «Fino a tre giorni».

3.20

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «componenti dell'Assemblea» inserire le seguenti: «e il Governo».

Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire le parole: «Il Comitato e il Governo possono» con le seguenti: «Il Comitato può».

3.21

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 6», inserire le seguenti: «nonché nuovi emendamenti o articoli aggiuntivi purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili nel Comitato».

3.22

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, sostituire il quarto e il quinto periodo con i seguenti: «Il Comitato e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti cui si riferiscono, purché siano in diretta correlazione con le parti modificate e nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili nel Comitato. Ciascun componente dell'Assemblea può presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può inoltre presentare, entro il medesimo termine, un subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dal Comitato o dal Governo a norma del presente comma».

3.23

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «il Comitato e il Governo possono» con la seguenti: «il Comitato può».

3.25

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il Comitato» inserire le seguenti: «, ciascun relatore di minoranza».

3.24

DE PETRIS

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «e il Governo possono» con la seguente: «può».

Conseguentemente al quinto periodo sopprimere le parole: «e del Governo,».

3.26

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «quarantotto ore» con le seguenti: «ventiquattro ore».

Conseguentemente, al quinto periodo sostituire le parole: «fino al giorno precedente l'inizio» con le seguenti: «fino all'inizio».

3.27

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Ciascun componente dell'Assemblea può presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti fino ad un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi».

3.28

DE PETRIS

Al comma 3, quinto periodo, sopprimere le parole: «da parte di un Presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori».

3.29

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: « di ciascun relatore di minoranza ovvero da parte».

3.30

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli emendamenti del Governo devono comunque recare la relazione illustrativa».

3.31

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Nell'interesse della discussione il Presidente può disporre il rinvio in Comitato di singoli articoli ed emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione dovrà essere ripresa in Assemblea».

3.32

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli, di rinvio in Comitato, secondo le norme previste dai rispettivi regolamenti per l'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionali. Le questioni sospensive e di rinvio in Comitato devono comunque recare l'indicazione di un termine decorso il quale riprendere i lavori e possono essere autorizzate anche nel corso della discussione qua-

lora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito».

3.33

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli, di rinvio in Comitato, anche per singole parti del progetto di legge in esame. Nel caso la questione pregiudiziale parziale venga ammessa, la parte cui si riferisce risulta espunta dal testo».

3.34

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Gli emendamenti devono riferirsi ad un singolo articolo, salvo esigenze di coordinamento. Nell'interesse della discussione il Presidente può autorizzare l'accantonamento di singoli articoli. Possono essere ammessi, anche fuori dai termini, emendamenti volti a stralciare dal testo singole parti».

Art. 4.**4.1**

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sopprimere l'articolo.

4.2

DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

4.3

BRUNO, ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BONAIUTI, FAZZONE, REPETTI, ZANETTIN, D'ALÌ, Giuseppe ESPOSITO, Paolo ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «in modo tale da assicurarne» con le seguenti: «in modo tale da consentirne».

4.4

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso il termine di cui al presente comma, si applica la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione ed i testi sono riassegnati alle competenti Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato».

4.5

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. I lavori del Comitato sono pubblici. Delle sedute è redatto e pubblicato resoconto stenografico».

4.6

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato, entro quattro mesi dalla data della sua prima seduta, trasmette ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale esaminati in sede referente. Ciascun progetto di legge costituzionale è coerente dal punto di vista sistematico».

4.7

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini di cui al comma 1, il Comitato trasmette ai Presidenti delle Camere, entro il termine da loro stabilito, i progetti di legge costituzionale approvati in

sede referente, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza».

4.8

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «entro quattro mesi dalla data della sua prima seduta».

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «entro il predetto termine».

4.19

FINOCCHIARO, *relatrice*

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

4.9

LO MORO, ZANDA, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

4.10

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «comunque» fino alla fine del comma con le seguenti: «i testi adottati come base. In tal caso possono essere presentati nelle Assemblee emendamenti e subemendamenti senza l'osservanza dei limiti di cui all'articolo 3, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti».

4.11

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole «comunque un progetto di legge», inserire le seguenti: «, avente i medesimi requisiti di cui al periodo precedente».

4.12

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso possono essere presentati nelle Assemblee emendamenti e subemendamenti senza l'osservanza dei limiti di cui all'articolo 3, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti».

4.13

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In prima deliberazione, l'Assemblea della Camera che, in conformità alle intese di cui all'articolo 3, comma 1, procede per prima all'iscrizione del progetto di legge costituzionale all'ordine del giorno ne conclude l'esame nei quarantacinque giorni successivi alla data della trasmissione di cui al comma 2. Il progetto di legge approvato è trasmesso all'altra Camera, che ne conclude l'esame entro i successivi quarantacinque giorni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. I termini per la conclusione delle ulteriori fasi dell'esame delle Assemblee sono fissati d'intesa dai Presidenti delle Camere».

4.14

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«3. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni sul medesimo testo ad intervallo non minore di quarantacinque giorni e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione».

4.15

DE PETRIS

Al comma 4 dopo le parole: «Il progetto o i progetti di legge costituzionale» aggiungere le seguenti: «, ognuno dei quali omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico,».

4.16

DE PETRIS

Al comma 4 sostituire le parole: «ad intervallo non minore di un mese» con le seguenti: «ad intervallo non minore di tre mesi».

4.17

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 4, sostituire le parole: «non minore di un mese», con le seguenti: «non minore di tre mesi».

4.18

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

4. Il Comitato trasmette altresì ai Presidenti delle Camere uno o più progetti di legge ordinaria di cui all'articolo 2, comma 1, esaminati in sede referente, corredati di relazione illustrativa e di eventuali relazioni di minoranza. I Presidenti delle Camere stabiliscono, d'intesa tra loro, i termini di conclusione dell'esame dei progetti di legge di cui al presente comma, in coerenza con i termini di esame dei progetti di legge costituzionale stabiliti ai sensi del presente articolo. Ciascuna Assemblea esamina i progetti di legge ordinaria secondo le disposizioni del proprio regolamento. Il Comitato è rappresentato davanti a ciascuna Assemblea dal sottocomitato di cui all'articolo 3, comma 2. Il sottocomitato esprime il proprio parere sugli emendamenti e subemendamenti presentati.

4.20FINOCCHIARO, *Relatrice*

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «approvati» con la seguente: «esaminati».

Art. 5.**5.1**

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.*(Referendum)*

1. La legge costituzionale o le leggi costituzionali approvate ai sensi della presente legge costituzionale sono sottoposte, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, a *referendum* popolare e sono promulgate se siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi».

5.2

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.*(Referendum)*

1. La legge o le leggi costituzionali approvate ai sensi della presente legge costituzionale sono sottoposte a *referendum* popolare e non sono promulgate se non sono approvate al *referendum* dalla maggioranza dei voti validi».

5.3

DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «La legge o le leggi costituzionali» fino a: «sono sottoposte», con le seguenti: «La legge o le leggi costituzionali, ognuna delle quali omogenee e autonome dal punto di vista del contenuto e coerenti dal punto di vista sistematico, approvate ai sensi della presente legge costituzionale sono sottoposte ciascuna».

5.4

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1, sopprimere le parola da: «, quando ne facciamo domanda» fino a: «Consigli regionali.».

5.5

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1, sostituire le parole: «un quinto dei membri di una Camera», con le seguenti: «un decimo dei membri di una Camera».

5.6

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 1, sostituire le parole: «cinquecentomila elettori», con le seguenti: «cinquantamila elettori».

Art. 6.**6.1**

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai progetti di legge costituzionale e ordinaria assegnati al Comitato nei termini di cui all'articolo 2, comma 2.

6.2

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di procedura rispettivamente».

6.0.1

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.6-bis.

(Disposizioni in materia di doveri informativi della concessionaria televisiva pubblica nell'ambito del procedimento di revisione costituzionale)

1. Nel corso del procedimento di revisione costituzionale di cui alla presente legge costituzionale, la RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è tenuta ad assicurare un ampio programma comunicativo ed informativo sugli argomenti oggetto del lavoro del Comitato, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo, conformemente ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza delle informazioni».

Art. 7.**7.1**

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (Cessazione delle funzioni del Comitato). – 1. Il Comitato cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge costituzionale o delle leggi costituzionali e di quelle ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

Art. 8**8.1**

DI BIAGIO, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Clausola di invarianza finanziaria*). — 1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

8.2

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro».

8.0.1FINOCCHIARO, *relatrice**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Leggi di coordinamento)*

1. Dopo l'approvazione in prima deliberazione, da parte delle due Camere e nello stesso testo, del disegno o dei disegni di legge costituzionale di cui all'articolo 2, il Comitato può elaborare e proporre alle Camere un testo di legge costituzionale e uno di legge ordinaria recanti, ciascuno per quanto di competenza, le modificazioni e le integrazioni a disposizioni della Costituzione o di legge, anche costituzionale, strettamente necessarie e conseguenti, in esclusiva ragione di coordinamento, alle modificazioni ai Titoli I, II, III e V della Parte Seconda della Costituzione.

2. Per la discussione e l'approvazione delle leggi di coordinamento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge. Per il caso di *referendum*, si applicano le disposizioni dell'articolo 138, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Art. 9.**9.1**

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (Referendum *ed entrata in vigore*). — 1. La presente legge costituzionale è sottoposta a *referendum* popolare e non è promulgata se non è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

2. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione.

Titolo**Tit.1**

CALDEROLI, BISINELLA

Al titolo del disegno di legge costituzionale, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed elettorali».

Tit.2

LO MORO, ZANDA, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI

Al titolo del disegno di legge dopo le parole: «costituzionali» aggiungere, in fine, le seguenti: «ed elettorali».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 26 giugno 2013

Sottocommissione per i pareri

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 12^a Commissione:

(84) Ignazio MARINO ed altri. – *Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale*

(Doc. XXII, n. 4) D'AMBROSIO LETTIERI – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale*

(Doc. XXII, n. 6) BARANI ed altri – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause degli sprechi e dei disavanzi sanitari regionali*

(Doc. XXII, n. 7) DI BIAGIO ed altri – *Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sugli errori in campo sanitario e sull'efficienza del Servizio sanitario nazionale* parere favorevole con osservazione.

Plenaria**17^a Seduta**

Presidenza del Presidente

PALMA

indi del Vice Presidente

CASSON

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferri e Berretta.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2013

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BERRETTA fornisce alcuni chiarimenti a una serie di questioni che erano state sollevate in discussione generale.

In particolare, per quanto riguarda le osservazioni del senatore Casson circa l'opportunità di costruire una figura unitaria di procura europea, egli assicura che tale è l'intendimento del Governo italiano.

Non ci si può nascondere tuttavia che si tratta di un obiettivo di non immediata realizzazione.

Relativamente alla questione dei riconoscimenti dei percorsi professionali, egli sottolinea come giustamente il senatore Caliendo abbia colto nella relazione una certa resistenza da parte del Governo italiano a proposte che non davano sufficienti garanzie sul piano del mantenimento dello *standard* delle prestazioni professionali anche in regime di piena libertà di stabilimento.

Tali difficoltà si possono però in gran parte ritenere superate alla luce dell'eccezione ottenuta dall'Italia per quanto riguarda le specificità riconosciute all'esercizio della professione notarile.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Falanga relativa al fatto che in sede di approvazione del regolamento che istituirà l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari si debba aver

cura di salvaguardare le tutele minime per il convenuto che l'ordinamento italiano riconosce anche in materia di procedimenti cautelari, il sottosegretario fa presente che il testo *in fieri* sembra tutelare i principi della valutazione del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*. Il governo italiano è comunque molto attento all'esigenza che è stata sollevata nel corso del dibattito, e in particolare si sta adoperando per tutelare il principio del contraddittorio.

La relatrice, senatrice CIRINNÀ (PD) dà lettura di una proposta di parere che, dopo brevi precisazioni dei senatori Barani e Falanga, posta ai voti, è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che è iscritto all'ordine del giorno l'esame congiunto dei disegni di legge n. 210, d'iniziativa del senatore Torrisi, e n. 383, d'iniziativa del senatore Barani, entrambi in materia di istituzione del garante dei detenuti, e che egli aveva designato in qualità di relatore il senatore Manconi. Quest'ultimo gli ha comunicato l'imminente assegnazione alla Commissione di un proprio disegno di legge, Atto Senato n. 668, sulla stessa materia, manifestando la propria disponibilità ad essere sostituito come relatore, e pregandolo di attendere l'assegnazione del predetto disegno di legge per poter procedere all'esame congiunto con gli altri due.

Il Presidente designa pertanto come relatrice la senatrice Ginetti.

IN SEDE REFERENTE

(110) PALMA e CALIENDO. – *Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Casson aveva svolto la relazione sul disegno di legge.

Il senatore CASSON (PD) fa presente che è ormai di imminente assegnazione il disegno di legge in materia di riforma della parte generale del codice penale, che potrebbe utilmente essere congiunto al disegno di legge in titolo.

Il presidente PALMA ritiene che non ci siano problemi ad accogliere la richiesta del senatore Casson, e a congiungere il nuovo disegno di legge quando sarà assegnato integrando la relazione.

Invita poi i senatori che intendano intervenire in discussione generale a prenotarsi presso la segreteria in modo da organizzare più razionalmente

i lavori, e sottolinea l'importanza della discussione generale relativamente ad un provvedimento di sistema come quello in titolo.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(112) PALMA. – *Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 giugno scorso.

Il presidente PALMA ricorda che sul disegno di legge in titolo era stata svolta la relazione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che un sistema disciplinare efficiente rappresenta il necessario contrappeso dell'indipendenza dei magistrati.

Purtroppo un tema così centrale non ha avuto fino ad oggi una regolamentazione soddisfacente, in particolare a causa della scarsa tipizzazione degli illeciti disciplinari; questa situazione, accanto all'uso indebitamente disciplinare che si è fatto di istituti di diversa natura, come il trasferimento d'ufficio, ha condotto in passato da un lato a comportamenti che si sono a volte configurati come vere e proprie persecuzioni nei confronti di taluni magistrati e, dall'altro a fenomeni di protezione e favoritismo.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di giovedì 4 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(19) GRASSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

Il presidente PALMA ricorda che sul disegno di legge è stata svolta la relazione.

Fermo restando che altri disegni di legge in fase di assegnazione o presentati di recente potranno essere congiunti con un'integrazione delle relazioni, egli ritiene comunque necessario aprire la discussione generale, con ciò ritenendo di rispondere anche alle infondate accuse che gli sono

state rivolte questa mattina da un quotidiano di aver in qualunque modo ostacolato l'*iter* del disegno di legge in titolo.

Il senatore CASSON (*PD*) chiede di conoscere se vi siano sovrapposizioni del disegno di legge in titolo con testi in corso di esame alla Camera dei deputati.

Il presidente PALMA fa presente che l'unica disposizione del disegno di legge n. 19 che formi attualmente oggetto di esame, oltretutto in stato avanzato, da parte della Commissione giustizia della Camera, è quella relativa alla modifica della fattispecie incriminatrice di scambio elettorale politico-mafioso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LUMIA (*PD*) fa presente come il problema di una lotta efficiente alla corruzione rappresenti una priorità assoluta tanto sul piano delle risposte di lungo periodo all'arretratezza della società italiana, quanto, nell'immediato, sul piano del tentativo di uscire dalla crisi.

Le dimensioni del fenomeno in Italia appaiono drammatiche, soprattutto se considerate in termini diacronici, dal momento che nell'ultimo decennio l'Italia, nella classificazione della corruzione percepita stilata dall'Organizzazione *Transparency International*, è scesa dal ventisettesimo al settantaduesimo posto, collocandosi in una fascia dove appaiono prevalentemente Paesi molto arretrati.

Si tratta dunque di un problema enorme, che contribuisce anche psicologicamente a rendere l'uscita dalla crisi attuale perfino più difficile di quanto non sia stata, ad esempio, la ricostruzione postbellica, che, partendo da un quadro reale infinitamente più compromesso e disagiato di quello che si riscontra oggi in Italia, poteva contare però su energie non allontanate dalla cosa pubblica, come oggi avviene, dal disincanto e dalla sensazione che la classe politica sia solo un gruppo di potere autoreferenziale che si considera al di sopra della legge.

L'entità della corruzione è stimata dalla Corte dei conti di circa 60 miliardi l'anno, una somma gigantesca, che se recuperata consentirebbe all'Italia di risparmiarsi molti di quei dolorosi sacrifici che oggi vengono presentati come non rinviabili.

Gli effetti della corruzione appaiono devastanti sotto vari profili: il primo di questi è rappresentato dal danno incalcolabile che la corruzione infligge alla tenuta stessa della democrazia, dal momento che laddove questo fenomeno è così vasto pone in dubbio la sussistenza stessa di uno stato di diritto e determina il formarsi di gruppi sostanzialmente privilegiati in quanto *legibus soluti*.

La corruzione poi distorce la libera concorrenza, aggrava i costi delle opere pubbliche, costituisce, specialmente laddove si qualifica come uno strumento di infiltrazione della criminalità organizzata, uno dei più formidabili disincentivi agli investimenti stranieri.

La legge contro la corruzione approvata nella scorsa legislatura, rappresenta – come puntualmente è stato segnalato in sede europea – uno strumento troppo debole e destinato a rimanere sostanzialmente inefficace.

Sarebbero invece necessari ben altri interventi in primo luogo per dare il segnale di un netto cambiamento di rotta della classe politica rispetto al passato.

Per dare sostanza alla lotta contro la corruzione bisogna dunque intervenire con efficaci norme penali in materia di falsità di scritture contabili, reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio, accogliendo anche le indicazioni provenienti dal gruppo di studio Greco: andrebbe in particolare adottata una regolamentazione finalmente efficiente del reato di concussione, evitando di utilizzare tale figura giuridica per garantire vaste aree di impunità a determinate categorie di corruttori; occorre poi reintrodurre un efficace quadro sanzionatorio dei falsi in bilancio, occorre soprattutto approvare finalmente quella disciplina del riciclaggio che nella scorsa legislatura si è tentato invano di introdurre in provvedimenti che, a vario titolo, recavano norme apprezzabili per la repressione della criminalità organizzata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(15) LO GIUDICE ed altri. – Norme contro la discriminazione matrimoniale

(197) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(204) DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso

(239) GIOVANARDI. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(393) ORELLANA ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio in favore delle coppie formate da persone dello stesso sesso

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 18 giugno scorso.

Il presidente PALMA ricorda che era stata svolta la relazione sui disegni di legge in titolo.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore LO GIUDICE (PD) esprime vive compiacimento per il fatto di intervenire in discussione generale proprio nel giorno in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha pronunciato una sentenza storica, dichiarando l'incostituzionalità della recente legge con la quale si esclude-

vano dalla tutela della legge federale i matrimoni omosessuali celebrati nei dieci Stati che hanno finora riconosciuto tale istituto.

L'Europa del resto non è certo indietro agli Stati Uniti per quanto riguarda il riconoscimento del diritto dei cittadini a non essere discriminati a secondo delle proprie preferenze sessuali.

Ovviamente l'Europa non è uno stato federale, e tuttavia vi è una sufficiente base di testi normativi, si pensi in particolare al trattato costituzionale europeo oltre alle numerose direttive, nonché di interpretazioni giurisprudenziali, da poter dire che quello della parità di trattamento davanti alla legge, indipendentemente dall'orientamento sessuale, è un principio acquisito a livello continentale.

Molti Paesi aderenti all'unione, in realtà, hanno riconosciuto negli ultimi anni il matrimonio omosessuale, mentre altri hanno apprestato nuovi e specifici strumenti giuridici al fine di dare il riconoscimento alle coppie composte da persone dello stesso sesso.

Questo principio è stato in particolare riconosciuto anche in Italia con la sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010, che ha riconosciuto il diritto degli omosessuali ad una propria vita familiare, lasciando al legislatore, come è già stato ricordato dal relatore, la scelta di intervenire estendendo alle persone dello stesso sesso la tutela apprestata dall'articolo 29 della Costituzione alla famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ovvero regolamentando le unioni omosessuali con un apposito istituto giuridico, in attuazione della promozione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana prevista dall'articolo 2 della Carta costituzionale.

Questa duplicità di risposte corrisponde del resto a quella che è stata l'esperienza storica europea in questi anni dove, accanto a Paesi che hanno più rapidamente percorso la strada del matrimonio egalitario, ve ne sono stati altri – in particolare i Paesi scandinavi, la Germania e il Regno Unito – che hanno introdotto istituti specifici per la regolamentazione delle Coppie omosessuali.

Va detto però che proprio la previsione di una disciplina differenziata rispetto a quella derivante dal matrimonio ha determinato una serie di interventi delle Corti costituzionali nazionali o della Corte europea dei diritti umani che hanno indotto dapprima i paesi del nord, e fra poco anche il Regno Unito, mancando unicamente il voto della Camera dei Lords, ad estendere l'istituto matrimoniale alle persone dello stesso sesso.

Nell'osservare come proprio tale considerazione lo abbia indotto a presentare un disegno di legge che segue l'opzione del matrimonio egalitario, osserva però come sia improprio considerare i disegni di legge in titolo come espressione delle due diverse opzioni offerte dalla Corte costituzionale al legislatore.

Infatti, se è vero che i disegni di legge nn. 15, 204 e 393 rispondono ad una di tali alternative, e cioè all'estensione del matrimonio alle persone dello stesso sesso, non è parimenti vero che i disegni di legge nn. 197, 239 e 314 si muovano nel solco della seconda alternativa proposta dal giudice delle leggi, dal momento che essi non introducono un nuovo istituto giu-

ridico destinato a regolamentare le relazioni fra persone dello stesso sesso, ma rispondono ad un'altra esigenza, certamente anch'essa estremamente meritevole di tutela da parte del legislatore, che è quella di dare un riconoscimento giuridico alle coppie conviventi – eterosessuali o omosessuali che siano – che per qualunque motivo decidano di non unirsi in matrimonio.

Fu proprio la mancanza della consapevolezza di quanto fossero diversi i beni giuridici tutelati, che determinò nel corso della XV legislatura – quando proprio questa Commissione esaminò l'introduzione nel nostro ordinamento dei patti di solidarietà ovvero dei cosiddetti «DICO» – il fallimento di quel tentativo.

A suo parere quindi i due gruppi di disegni di legge dovrebbero avere un percorso separato.

Per quanto riguarda i secondi, poi, egli osserva come essi perseguano l'obiettivo di tutelare i diritti delle persone conviventi secondo due strade molto diverse.

I disegni di legge nn 197 e 239, infatti, intendono istituire una sorta di patto o contratto tra le persone conviventi, al quale sono collegate determinate conseguenze; il disegno di legge n. 314 del senatore Barani, invece – a suo parere più correttamente, proprio perché lo scopo dell'intervento legislativo proposto è quello di regolamentare e tutelare diritti e doveri che discendono da una convivenza non sancita dal matrimonio – fa discendere tali conseguenze direttamente dalla circostanza di fatto della convivenza.

Rispondendo ad una richiesta di precisazioni da parte del relatore Falanga, poi, il senatore Lo Giudice precisa che nel disegno di legge da lui presentato non si detta una disciplina specifica per l'adozione da parte delle coppie conviventi in quanto si è scelto di sostituire semplicemente la nozione di coniugi a quella di marito e moglie dovunque ricorra nella legislazione, una scelta che di per sé determinerebbe l'estensione dell'adozione anche alle coppie coniugate omosessuali.

In ogni caso egli osserva che, indipendentemente da come si sceglierà di regolamentare la materia delle adozioni, è comunque importante che, con l'introduzione nel nostro ordinamento del matrimonio egualitario, venga stabilita una condizione di genitorialità di entrambi i coniugi nei confronti del figlio di uno di questi, soprattutto a tutela dei diritti del bambino, in caso ad esempio di morte del genitore naturale.

Il senatore AIROLA (M5S) deplora il fatto che sia stato consentito al senatore Lo Giudice di superare, sia pure di poco, il termine di venti minuti previsto per l'intervento in discussione generale e che gli si sia concesso di fatto di interloquire con il relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(580) FALANGA ed altri. – Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente aveva avuto inizio la discussione generale.

Il senatore FALANGA (*PdL*) si rammarica del fatto che il senatore Casson abbia dovuto abbandonare la seduta.

Infatti dopo l'inizio della discussione generale, i senatori Lumia e Casson hanno rilasciato ad un importante organo di stampa interviste in cui si dichiaravano contrari al disegno di legge in titolo, nel caso del senatore Lumia con argomentazioni di merito, da lui stesso certamente non condivise ma indubbiamente suscettibili di un confronto, da parte del senatore Casson con un'affermazione apodittica ed ingiustificata – specialmente perché proveniente da un giurista del suo valore – circa una presunta incostituzionalità del disegno di legge.

In realtà la modifica introdotta con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – limitatamente ai casi in cui interviene sentenza di condanna penale – al sistema previsto dalla legge n. 47 del 1985 per le demolizioni, fu determinato dal timore che un'eccessiva «vicinanza» del sindaco al territorio potesse costituire una remora per l'esecuzione delle demolizioni.

Ciò però non ha modificato la natura giuridica della demolizione dell'opera abusiva, che deve essere qualificata come un intervento amministrativo diretto al ripristino della situazione precedente all'abuso.

Del resto tale qualificazione giuridica è conforme all'insegnamento della Corte di cassazione, che ha negato che la sospensione della pena potesse determinare anche la sospensione della demolizione del manufatto abusivo, non essendo quest'ultima una pena accessoria ma, come si è detto, un atto di natura prettamente amministrativa.

Il sistema introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 ha immediatamente mostrato la contraddizione determinata dall'adozione di quello che è un atto amministrativo da parte del magistrato e in sede di esecuzione del giudicato penale, allora quando è stato applicato ad una situazione di abusivismo generalizzato come quella che si verifica in Campania; ciò in quanto i tempi stessi dei processi e il fatto che le esecuzioni avvengano secondo un criterio meramente cronologico hanno determinato una generale sensazione di arbitrarietà.

Oltretutto va considerato che in molti casi il condannato in sede penale non è il proprietario dell'immobile da abbattere, che è stato nel frattempo acquistato da un terzo, spesso in buona fede, che dunque non è in grado di far valere le proprie ragioni.

Il disegno di legge in titolo, che non a caso è stato assegnato solo alla Commissione giustizia e non alle Commissioni riunite giustizia e ambiente non rappresenta in alcun modo, come pure è stato scritto, una sorta di condono mascherato. Semplicemente, nella consapevolezza anche dell'impossibilità per un sistema giustizia in sofferenza come il nostro di accollarsi anche funzioni improprie, il provvedimento propone di ricondurre all'autorità amministrativa la responsabilità della demolizione, trasferendola però dal sindaco al prefetto, che mentre, non ha gli stessi problemi di rapporto con il territorio, al tempo stesso quale responsabile dell'ordine pubblico, può valutare adeguatamente tutti gli interessi in gioco.

Il senatore Falanga osserva poi come alcuni colleghi campani del Partito Democratico abbiano avanzato proposte alternative che mettono in campo, quelle sì, la possibilità di avviare un vero e proprio condono edilizio limitato alle zone di maggior tensione abitativa.

Se tali iniziative non hanno un mero valore elettorale, egli ritiene che se ne possa e se ne debba discutere seriamente, dal momento che, ferma restando la condanna nei confronti dell'abusivismo edilizio, è a suo parere auspicabile che si affronti con pragmatismo e comprensione una situazione gravissima come quella della Campania. In ogni caso resta fermo che il condono non è né il contenuto né lo scopo del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLE DICHIARAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO BERRETTA IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 114

Il senatore GIARRUSSO (M5S) chiede di intervenire per fatto personale in quanto ieri il sottosegretario Berretta ha contestato le sue affermazioni in ordine al fatto che la gestione commissariale delle carceri abbia determinato deroghe alla normativa sugli appalti.

In realtà, verificando le norme che disciplinano tale gestione commissariale, egli ha avuto ampia conferma della possibilità di tali deroghe, che dovunque siano consentite determinano corruzione e tangenti.

Egli chiede quindi al sottosegretario Berretta di dimostrare che nessuno degli interventi edilizi o di manutenzione svolto sotto la gestione commissariale sia stato effettuato in deroga alla normativa sugli appalti.

Il presidente PALMA fa presente al senatore Giarrusso che quanto da lui chiesto al Governo dovrebbe essere più correttamente oggetto di sindacato ispettivo.

Egli peraltro osserva che se il senatore Giarrusso non è d'accordo con le norme che disciplinano l'attività del commissario, può presentare puntuali proposte di modifiche in sede di emendamenti al disegno di legge n. 114,

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PALMA avverte che la seduta di domani, già convocata alle ore 14, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, n. 1**

La Commissione, esaminato il documento in titolo, esprime per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

relativamente al paragrafo 1.2.2 della parte II, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, si raccomanda al Governo un'accurata riflessione sui percorsi formativi previsti in ciascun paese aderente all'Unione per ogni singola professione, alla luce dell'elevato numero di casi di esercizio abusivo delle professioni che si riscontra oggi in Italia;

relativamente al paragrafo 3.2.1, sempre della parte II, si invita il Governo ad assicurare che il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio – attualmente all'esame come proposta – che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari in materia di procedure di insolvenza transfrontaliere, rispetti i requisiti minimi di tutela del convenuto che la tradizione giuridica italiana prevede anche per i procedimenti cautelari, quali la valutazione della sussistenza del *fumus boni juris* del creditore e del *periculum in mora*;

relativamente infine al paragrafo 6.3, sempre della parte II, si segnala la necessità di uniformare, sia sotto il profilo dei divieti che sotto quello delle relative sanzioni, la disciplina europea in materia di repressione del doping nello sport professionistico, dilettantistico e amatoriale.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 26 giugno 2013

Plenaria**8^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CASINI

indi del Vice Presidente
DE CRISTOFARO

Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassù.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE A VITA EMILIO COLOMBO

Il presidente CASINI introduce i lavori ricordando la figura del senatore Emilio Colombo recentemente scomparso e tutti i senatori si levano in piedi, osservando un minuto di silenzio.

IN SEDE REFERENTE

(816) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno scorso.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva quindi la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

(817) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno scorso.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva quindi la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2013

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012

(Parere alla 14^a Commissione sul *Doc. LXXXVII-bis*, n. 1. Parere alla 14^a Commissione sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII-bis*, n. 1. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII*, n. 1)

Il relatore COLUCCI (*PdL*) avvia l'illustrazione dei documenti in esame, evidenziando come essi siano discussi dal Parlamento con molto ritardo, anche per la conclusione anticipata della scorsa legislatura. Per quanto riguarda la relazione programmatica, sottolinea che essa è stata redatta da un Governo diverso da quello attuale e dunque il suo carattere propriamente programmatico sia inevitabilmente ridotta, tanto più che la discussione si svolge quando metà dell'anno di riferimento è trascorso.

Nonostante questo, i due documenti sono comunque di grande interesse, perché consentono di avere un quadro delle principali questioni in discussione nel sistema comunitario.

Le relazioni si occupano di tutti gli aspetti dell'integrazione evidenziando per ciascuna di esse le priorità nazionali, il ruolo svolto dall'Italia nel processo decisionale, il funzionamento degli strumenti di partecipazione e lo stato di attuazione della normativa comune nel nostro Paese.

Afferma l'intenzione di limitare l'attenzione al tema dell'azione esterna dell'Unione, che peraltro, insieme al governo dell'economia, rappresenta il maggior banco di prova delle prospettive di integrazione del nostro continente.

Segnala l'importanza di attivare tutte le azioni volte al rafforzamento del Servizio europeo di azione esterna, prendendo spunto dalle indicazioni contenute nella Raccomandazione approvata a metà giugno dal Parlamento europeo, in particolare per valorizzare il ruolo dell'Alto rappresentante come Vice Presidente della Commissione.

Per quanto riguarda l'allargamento, nella relazione si evidenzia come l'Italia abbia proseguito nel proprio impegno a favorire la prospettiva eu-

ropea di Ankara, per rivitalizzare il negoziato di adesione e rafforzare la cooperazione tra UE e Turchia su più ampia scala.

Per lo scenario dei Balcani il Governo italiano si è adoperato a favore dell'avanzamento del cammino europeo sia della Serbia che del Kosovo; si è continuato a sostenere il percorso europeo del Montenegro ed ha offerto un aperto sostegno alle prospettive europee dell'Albania, in merito alla quale si è proceduto a sensibilizzare i partner europei e la Commissione sui significativi risultati ottenuti dal Paese.

Quanto agli altri Paesi della regione, l'Italia ha continuato ad auspicare un riesame della questione dell'avvio dei negoziati di adesione con la Macedonia, sebbene non ci siano passi avanti significativi sulla questione del nome e si è adoperata per mantenere alto l'impegno a favore del percorso europeo del Paese.

Sottolinea come un'altra questione di grande rilevanza sia la politica di vicinato e, in particolare, nella sua dimensione mediterranea.

Evidenzia come l'impegno italiano per portare a compimento partenariati privilegiati con i *partner* mediterranei sia stato coronato dalla definizione dei nuovi piani d'azione con Marocco e Tunisia, mentre con Tripoli si stanno ponendo le basi per una ripresa del negoziato sull'Accordo quadro Unione europea-Libia, i cui negoziati erano stati interrotti all'inizio 2011.

Per quanto riguarda la politica commerciale comune, la Commissione ha per il 2013 l'obiettivo di proseguire i negoziati avviati per estendere – a fronte del perdurante stallo dei negoziati multilaterali in sede ONC – la rete di accordi di libero scambio, sia a livello bilaterale che regionale.

Tra questi segnala il Trattato di libero commercio con gli Stati Uniti, i negoziati con il Mercosur, con i paesi del vicinato e anche con alcuni paesi dell'Asean.

Passando al settore della cooperazione allo sviluppo, evidenzia che nel corso del 2012 l'Italia si è confermata il terzo contribuente al bilancio dell'Unione europea in materia di sviluppo e il quarto contribuente al Fondo europeo di sviluppo, e sottolinea l'opportunità di riavviare il processo di riforma degli strumenti nazionali di cooperazione, ripartendo dal lavoro fatto in questa Commissione nella scorsa legislatura.

Affrontando infine le questioni relative alla politica di difesa e di sicurezza, evidenzia l'opportunità di insistere sul cosiddetto «approccio globale» dell'Unione europea, cioè sull'uso coordinato di tutti gli strumenti a disposizione e sull'esigenza di fare fronte alle carenze delle capacità militari europee.

Rileva margini di un maggiore ruolo dell'Unione su questi temi, per ragioni sia geo-strategiche che economiche, in particolare per il riorientamento degli interessi strategici USA verso l'Asia e l'area del Pacifico, e per il clima di ristrettezze economiche, che rende necessarie sinergie sempre più avanzate tra i diversi sistemi di difesa. Gli investimenti nel settore della difesa, inoltre, offrono all'industria europea consistenti opportunità di crescita. Non a caso l'Agenzia Europea per la Difesa sta sviluppando

l'Agenda Strategica per la Ricerca, per individuare gli *standard* tecnologici nelle diverse aree di pertinenza.

Ricorda che questi temi saranno centrali nel Consiglio europeo di Dicembre, che si occuperà proprio della difesa comune, e che la Commissione avrà modo di approfondirli nell'indagine conoscitiva appena deliberata, da svolgersi insieme alla Commissione Difesa e alla Commissione Politiche europee.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TONINI (*PD*), apprezzando la relazione, evidenzia in primo luogo l'importanza delle risorse dell'Unione europea. Giudica positivamente l'impegno dell'Italia per aumentare le risorse del bilancio comune, in quanto una loro riduzione frenerebbe la crescita del continente. La disciplina fiscale richiesta dall'Unione ai singoli Stati richiede infatti una significativa capacità di spesa a livello centrale, sul modello di quanto accade, pur con tutte le differenze, negli Stati Uniti. Sottolinea l'importanza dell'inserimento dei temi della crescita nell'agenda dell'Unione, come giustamente rivendicato dal presidente Letta nella seduta dell'Aula di ieri.

Per quanto riguarda la definizione della politica estera comune, sottolinea come si tratti di un cammino lento e lungo, su cui però occorre procedere con decisione. La relazione evidenzia l'impegno consistente dell'Italia come contributore alla cooperazione allo sviluppo senza che a ciò corrisponda un adeguato ruolo del nostro Paese nella definizione delle politiche comuni. Evidenzia infine l'importanza dei temi della difesa e della sicurezza comuni anche in considerazione del fatto che il disimpegno americano sul versante del Mediterraneo richiede maggior coinvolgimento dell'Europa. Ribadisce l'opportunità dell'indagine conoscitiva che la Commissione ha deliberato su questi temi.

Il senatore MICHELONI (*PD*) concorda con il senatore Tonini sull'importanza dell'azione esterna nelle prospettive dell'integrazione europea. Evidenzia la necessità di occuparsi maggiormente della cittadinanza europea «materiale», in particolare dei servizi amministrativi per coloro che vivono in Paesi diversi dal proprio.

Il senatore ORELLANA (*M5S*), pur apprezzando l'intervento del senatore Colucci, sottolinea come il giudizio sulla Relazione consuntiva del 2012 debba essere più severo, evidenziando alcuni punti critici come la riduzione del bilancio dell'Unione e le difficoltà delle politiche per il controllo delle frontiere. Sottolinea l'importanza del ruolo della Banca europea degli investimenti che dovrebbe essere dotata di fondi maggiori e ribadisce le critiche già espresse in altre occasioni dal proprio Gruppo rispetto al Meccanismo europeo di stabilità e al Trattato sul cosiddetto *Fiscal compact*.

Il vice ministro Marta DASSÙ, ringraziando il senatore Colucci per l'esaustiva relazione, sottolinea come il ritardo nella discussione delle relazioni sia dovuto alla fine anticipata della scorsa legislatura e all'avvio faticoso di quella attuale, impegnandosi tuttavia a nome del Governo a rispettare per il futuro i tempi previsti dalla legge.

Evidenzia come le due relazioni facciano emergere che l'agenda europea non è dominata solo da questioni economiche e che in essa abbia invece un ruolo importante il tema dell'azione esterna. Concorda con il senatore Tonini sulle difficoltà di definire una politica estera comune, anche se sottolinea come in tale politica debba essere ricompreso anche l'allargamento dell'Unione. Sotto questo aspetto l'apertura ai Balcani rappresenta per l'Italia una scelta fondamentale. Ricorda come il prossimo Consiglio europeo non si occuperà solo di economia, ma dovrà assumere decisioni importanti anche con riguardo ai rapporti con la Turchia, la Serbia e il Kosovo.

Sul Servizio europeo di azione esterna, pur comprendendo molte delle critiche che sono formulate nei suoi confronti, evidenzia come esso stia lentamente cominciando a funzionare. Evidenzia come la sinergia tra le diplomazie nazionali e quella europea sia fondamentale anche per una maggiore efficienza del servizio diplomatico italiano.

Sui temi economici sottolinea come dal giugno del 2012 si sia entrati in una fase nuova, in cui il binomio crescita e occupazione sta assumendo, anche grazie all'azione del nostro Paese, un ruolo decisivo nell'agenda comune.

Ricorda infine l'importanza dell'appuntamento del semestre italiano di presidenza, previsto per la seconda metà del 2014, auspicando un'intesa tra Governo e Parlamento sulle priorità della presidenza italiana.

Il presidente CASINI ringrazia il Vice Ministro, apprezzando in particolare il riferimento alle sinergie tra rete diplomatica nazionale e Servizio europeo di azione esterna.

Il presidente CASINI dichiara chiusa la discussione generale.

Verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole sul *Doc. LXXXVII*, n. 1 in titolo.

La Commissione approva.

Il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole sul *Doc. LXXXVII-bis*, n. 1 in titolo.

La Commissione approva.

(825) *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*, approvato dalla Camera dei deputati

(93) *LUMIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(827) *GIARRUSSO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere*
(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) illustra il provvedimento in titolo sottolineando l'importanza che, anche nella legislatura in corso, inizi a operare una Commissione parlamentare con potere di indagine e di iniziativa sul fenomeno mafioso.

Le attività criminali connesse alle mafie si intrecciano con una pervasiva penetrazione nella vita economica del paese; si caratterizzano per la elevata capacità di intessere rapporti con la criminalità internazionale, oltre che per essere in grado di utilizzare abilmente i canali finanziari per le attività di riutilizzazione e riciclaggio delle risorse frutto di attività illecite.

Sottolinea come le mafie dimostrino un'elevata capacità di insediarsi in tutto il territorio nazionale, riuscendo a radicarsi in profondità nel tessuto economico locale producendovi nefasti effetti sulla vita economica, sulla legalità della sfera politico-amministrativa e sull'ordine pubblico.

Passa poi ad analizzare brevemente il testo del disegno di legge, soffermandosi in particolare sulla composizione e sui poteri della Commissione

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone ai voti la proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva.

(724) *PUGLISI ed altri. – Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio*

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice MUSSINI (*M5S*) avvia l'illustrazione del provvedimento, sottolineando il suo collegamento con la Convenzione di Istanbul recentemente approvata dal Parlamento.

Evidenzia come il provvedimento in discussione sia relativo solo alla violenza contro le donne, a differenza della Convenzione del 1979 che invece si riferiva ad ogni forma di discriminazione. Rileva l'importanza dell'approccio integrato prospettato nel provvedimento, articolato sui diversi momenti della prevenzione, del sostegno alla vittima e della sanzione. Tra gli aspetti di maggiore rilevanza evidenzia l'attenzione agli aspetti sociali

della violenza, l'attenzione al ruolo dei media e le iniziative volte alla riabilitazione degli uomini autori di violenza.

Espone poi alcune perplessità sul testo del provvedimento sia in relazione al codice deontologico, considerato troppo generico, sia in relazione all'assenza di finanziamenti per le iniziative legate alla prevenzione, a differenza di quanto accade per le attività di monitoraggio affidate all'ISTAT.

Formula inoltre diverse critiche ad alcune formulazioni contenute nei Capi III e V del provvedimento.

Il presidente CASINI dichiara aperta la discussione generale

La senatrice FATTORINI (PD) condivide la relazione della senatrice Mussini anche nei suoi aspetti più critici. Evidenzia la necessità di una maggiore copertura finanziaria per le misure di contrasto alla violenza sulle donne e ricorda l'impegno del Governo ad attivarsi nei confronti degli altri Paesi per una rapida entrata in vigore della Convenzione d'Istanbul.

Il vice ministro Marta DASSÙ ringrazia la relatrice, confermando l'impegno del Governo ad una rapida attuazione delle misure prospettate dalla Convenzione d'Istanbul.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE DI DOMANI

Il presidente DE CRISTOFARO comunica che la seduta delle Commissioni riunite esteri e Lavori pubblici convocata per domani, alle ore 8,45, è sconvocata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 26 giugno 2013

Sottocommissione per i pareri**3^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
CONTI*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(383) BARANI. – *Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale, nonché modifiche agli articoli 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti:* seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario;

(398) CASSON ed altri. – *Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile:* rinvio dell'esame;

alle Commissioni 1^a e 2^a riunite:

(273) ZANETTIN ed altri. – *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati:* rinvio dell'esame;

(394) CASSON ed altri. – *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali:* rinvio dell'esame.

Plenaria**9^a Seduta**

Presidenza del Presidente

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Roberta Pinotti.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2013

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Il relatore ALBERTINI (*SCpI*) propone alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), che tiene conto di quanto maturato nel corso del dibattito.

Il senatore COTTI (*M5S*) si pone criticamente sulla possibilità di coniugare gli investimenti per la difesa con le strategie a favore della crescita economica. Ciò in quanto i primi sono finalizzati ad esigenze particolari e non possono essere resi funzionali anche a politiche macroeconomiche di natura generale.

Preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Il relatore ALBERTINI (*SCpI*) replica brevemente al senatore Cotti, osservando che gli investimenti nel settore della Difesa presentano delle particolari ricadute tecnologiche ed occupazionali che non possono comunque essere ignorate.

Preannunciano invece il voto favorevole, a nome delle rispettive forze politiche, i senatori DIVINA (*LN-Aut*), ALICATA (*PdL*) e VATTUONE (*PD*), il quale ultimo precisa, sempre in risposta al senatore Cotti, che, nell'ambito della cornice prefissata dalla revisione dello strumento militare, gli investimenti per la difesa ben potrebbero essere valutati anche in relazione allo sviluppo ed alla crescita del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente LATORRE pone quindi in votazione, previa verifica del numero legale, lo schema di parere predisposto dal relatore, che risulta approvato a maggioranza.

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ALBERTINI (*SCpI*) svolge alcune considerazioni, ad integrazione dell'illustrazione già svolta dal presidente Latorre nella seduta di ieri, ponendo innanzitutto l'accento sull'azione italiana nell'ambito del Servizio europeo di azione esterna (SEAE) e della politica di allargamento e di vicinato, soffermandosi sulla particolare valenza rivestita dagli accordi con il Marocco e la Tunisia.

Dopo aver dato conto della rilevante contribuzione italiana nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, passa ad analizzare gli aspetti relativi alla Politica di sicurezza e difesa comune europea, osservando innanzitutto che l'Italia prosegue la propria azione nell'ambito dell'impegno, avviato nel 2011 tramite un approccio incentrato sull'esigenza di «più Europa» nel settore della Difesa, prestando particolare attenzione ai fondamentali temi della mutua solidarietà e dell'integrazione tra gli impegni militari e civili.

L'oratore pone inoltre l'accento sulla necessità di valutare approfonditamente l'aggancio degli investimenti per la difesa alle strategie finalizzate alla crescita economica, sottolineando altresì l'impegno profuso dall'Italia nel contribuire alle missioni dell'Unione europea (con particolare riguardo a quelle anti-pirateria), e nel correggere le discontinuità presenti nelle strutture di comando e controllo. Il Paese, peraltro, ha anche evidenziato la necessità di superare l'attuale crisi dei cosiddetti *EU-battlegroups* (determinata dal fatto che, per il 2013 e il 2014, non vi sono state offerte sufficienti, da parte dei paesi membri, per soddisfare il livello che l'Unione si era preposta).

Conclude evidenziando la proficua attività italiana nell'ambito dell'Agazia europea per la difesa.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) invita la Commissione a riflettere sulla necessità che molte delle problematiche che vedono coinvolto il Paese (come, ad esempio, la particolare esposizione alle crisi mediterranee ed ai connessi flussi migratori), siano adeguatamente condivise dagli organismi europei attraverso delle solide posizioni comuni e auspicando che il Governo si faccia, al riguardo, parte attiva.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente LATORRE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore ALBERTINI (*SCpI*) propone alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

Preannunciano invece il voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, i senatori ALICATA (*PdL*) e VATTUONE (*PD*).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere predisposta dal relatore. Essa risulta approvata con l'astensione dei senatori appartenenti ai Gruppi Lega Nord e Autonomie e Movimento 5 Stelle.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente LATORRE, stante l'esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, propone di sconvocare la seduta già prevista per domani, giovedì 27 giugno, alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII-*bis*, n. 1**

La Commissione difesa,

esaminata la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2013,

esprime, per quanto di competenza, a maggioranza, parere favorevole, auspicando fortemente che il Governo persegua, in sede europea, una decisa e positiva azione volta non solo al mero coordinamento delle politiche di proiezione estera dell'Unione ma anche alla realizzazione di un completo ed integrato sistema di difesa europeo, sistema che potrebbe già iniziare a dispiegarsi concretamente tramite una reale integrazione delle catene di comando.

La Commissione esprime altresì l'auspicio a che il Governo valuti approfonditamente il contributo che potrebbe essere apportato dagli investimenti effettuati nel settore della difesa, nell'ambito di strategie volte a favorire la crescita economica nell'Unione europea.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 26 giugno 2013

Plenaria**31^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013

(Parere alla 14^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale ed in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime un avviso di contrarietà sull'emendamento 1.1, mentre rileva l'assenza di profili di criticità sulle proposte 1.4 e 3.3.

Per quanto concerne, poi, l'emendamento 3.0.1, sottolinea come le lettere *c*) ed *e*) del comma 1 appaiono incongruenti rispetto alla clausola di neutralità finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI osserva l'opportunità di formulare un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.0.1, limitatamente alle parti suscettibili di determinare oneri finanziari.

Sugli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4, il rappresentante del GOVERNO condivide poi la proposta del Relatore di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria, mentre, in merito all'emendamento 3.0.5, evidenzia problemi sulla copertura finanziaria.

Il relatore LAI (*PD*) fa presente come l'emendamento 3.0.5 sia finalizzato ad allineare la disciplina normativa concernente lo *status* di rifugiato con quella concernente le persone sottoposte a protezione sussidiaria.

Il PRESIDENTE, nel ricordare come l'esame della Commissione è limitato ai profili di carattere finanziario, ritiene che su tale emendamento sia necessario acquisire apposita relazione tecnica.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) prende atto di tale necessità, preannunciando un'eventuale riformulazione in sede di esame in Assemblea.

Successivamente, il sottosegretario GIORGETTI formula un avviso di contrarietà sull'emendamento 4.1.

Il relatore LAI (*PD*) ritiene come tale proposta emendativa non determini un aggravio di costi, dal momento che consente a persone che già godono di un trattamento di protezione nella Repubblica italiana di trasferirsi in altri Paesi dell'Unione europea.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) e la senatrice LEZZI (*M5S*) chiedono di valutare la possibilità di accantonare l'emendamento 4.1.

Il PRESIDENTE, stante anche l'analogia tra tale emendamento e le proposte 4.0.1 e 4.0.2, suggerisce di formulare su tutti e tre gli emendamenti un parere di semplice contrarietà, ferma restando la possibilità di rivedere la valutazione, anche alla luce di eventuali elementi informativi che dovessero essere prodotti dal Governo nel corso della seduta pomeridiana.

Il sottosegretario GIORGETTI formula, quindi, un avviso di nulla osta sulle proposte 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 8.1, mentre si esprime in senso negativo sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.4 e 6.5, in quanto suscettibili di determinare una riduzione di gettito.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LAI (*PD*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.1, 3.0.5, 6.1, 6.2, 6.4 e 6.5. Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria sugli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4. Il parere è di con-

trarietà semplice sulle proposte 3.0.1 (limitatamente al comma 1, lettera e)), 4.1, 4.0.1 e 4.0.2.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 8, mentre resta sospeso sulle proposte emendative all'articolo 9».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

32^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013

(Parere alla 14^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 9.0.11, ritenendolo foriero di maggiori oneri, con particolare riguardo alla lettera a).

La senatrice LEZZI (M5S) chiede se non sia configurabile un'attività di riqualificazione e riutilizzo del personale in funzione delle modifiche normative in parola.

Il PRESIDENTE considera come un'attività di formazione del personale sia comunque costosa e non risulti adeguatamente coperta nell'emendamento in questione. Ritiene dunque che la Commissione potrebbe esprimere un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitato alla lettera *a*).

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere contrario sull'emendamento 9.0.5, in particolare con riguardo alle lettere *p*), *q*) ed *r*).

La senatrice LEZZI (*M5S*) ritiene si debba partitamente esaminare il testo dell'emendamento, ritenendo che molti dei contenuti da esso recati non comportino maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) conviene circa l'eterogeneità dei contenuti ai fini finanziari, e propone di esprimere un parere che sanzioni le sole parti effettivamente recanti maggiori oneri.

Il senatore MANDELLI (*PdL*) osserva come l'emendamento vada considerato nel suo complesso, dal momento che alcune iniziative, apparentemente ragionevoli e di buon senso, si rivelano ad un esame più compiuto insostenibili.

Il PRESIDENTE propone quindi di esprimere un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla lettera *h*) in poi, mantenendo un giudizio di semplice contrarietà sulle parti precedenti.

Propone, inoltre, di applicare lo stesso criterio alla proposta 9.0.1, esprimendo un giudizio contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle lettere *i*), *p*), *q*) ed *r*), all'emendamento 9.0.3 con riferimento alle lettere *a*), *i*), *p*) ed *s*), all'emendamento 9.0.4 con riguardo alle medesime lettere ed all'ulteriore proposta 9.0.10 in relazione alle lettere *i*), *m*), *q*) ed *s*). La Commissione potrebbe poi limitarsi ad un parere di semplice contrarietà in merito alle disposizioni che fanno generico riferimento ad un adeguato apparato sanzionatorio, e dunque sulla lettera *g*) dell'emendamento 9.0.2, sulle lettere *q*) e *bb*) della proposta 9.0.3 e sulle medesime lettere della proposta 9.0.4, nonché sulla lettera *l*) dell'emendamento 9.0.10.

Il sottosegretario GIORGETTI si associa alle considerazioni del Presidente.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) sottolinea l'opportunità di sottoporre ai senatori una bozza scritta di parere con anticipo rispetto alla votazione, specie in occasione di dibattiti complessi come quello oggi in atto.

Il senatore LAI (*PD*) conviene circa l'opportunità di un esame quanto più possibile analitico, ma al contempo rappresenta l'estrema urgenza del

provvedimento oggi in esame, atteso con sollecitudine dalla 14^a Commissione ed inserito nel calendario dell'Assemblea.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene condivisibili le osservazioni del senatore Lai, e al contempo dichiara di apprezzare l'ampia discussione svolta in evenienze di provvedimenti complessi come quello odierno. Tale analitico confronto dà ai componenti della Commissione la possibilità di esprimersi su ciascuna questione di rilievo, mentre la presentazione di una proposta scritta li porrebbe di fronte ad una alternativa secca al momento del voto.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) sottolinea l'importanza di garantire un dibattito ampio e dettagliato, specie considerando l'amplissimo rilievo dell'iniziativa legislativo del Governo rispetto a quella parlamentare nella prassi recente.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) ricorda come l'attento lavoro di analisi finora svolto, anche nelle precedenti legislature, dalla Commissione bilancio, ha consentito la trasmissione all'Assemblea ed alla Presidenza della Repubblica di testi normativi coerenti dal punto di vista finanziario. Invita, pertanto, a proseguire con il metodo di lavoro finora utilizzato, rivelatosi fruttuoso.

Il PRESIDENTE conviene sull'opportunità di una puntuale informazione di tutti i componenti rispetto ai diversi profili oggetto di esame, confermando però che l'impostazione metodologica finora utilizzata risulta pienamente conforme alle norme regolamentari vigenti con votazioni su ogni singola proposta emendativa e ha dato la possibilità a tutte le componenti politiche di intervenire nel merito delle questioni di competenza della Commissione.

Il relatore MANDELLI (*PdL*), alla luce del dibattito svoltosi, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 9 del provvedimento in esame, esprime, per quanto concerne l'emendamento 9.0.11, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso "Articolo 9-bis," comma 1, lettera a), mentre formula un parere di semplice contrarietà limitatamente alla lettera d); sulle restanti parti dell'emendamento, il parere è di nulla osta. Sull'emendamento 9.0.5, il parere è di semplice contrarietà sul capoverso "Articolo 9-bis", comma 1, lettere da a) a g), nonché sulla lettera u), mentre il parere è contrario, ai sensi dell'Articolo 81 della Costituzione, sulle lettere da h) a t). Sull'emendamento 9.0.1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso "Articolo 9-bis", comma 1, lettere i), p), q) ed r); il parere è di nulla osta sulle parti restanti dell'emendamento. Sull'emendamento 9.0.2, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso "Articolo 9-

bis", comma 1, lettera *a*), mentre è di semplice contrarietà, limitatamente alla lettera *g*); sulle parti restanti dell'emendamento il parere è di nulla osta. Sull'emendamento 9.0.3, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul capoverso "Articolo 9-*bis*", comma 1, lettere *a*), *i*), *p*) ed *s*), mentre è di semplice contrarietà sulle lettere *q*) e *bb*); il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul capoverso "Articolo 9-*ter*". Sulle restanti parti dell'emendamento, il parere è di nulla osta. Sull'emendamento 9.0.4, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso "Articolo 9-*bis*", comma 1, lettere *a*), *i*), *p*) ed *s*), mentre è di semplice contrarietà sulle lettere *q*) e *bb*); sulla restante parte dell'emendamento, il parere è di nulla osta. Sull'emendamento 9.0.10, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso "Articolo 9-*bis*", comma 1, lettere *i*), *m*), *q*) ed *s*), mentre è di semplice contrarietà sulla lettera *l*). Sulle restanti parti dell'emendamento, il parere è di nulla osta. Altresì, il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.».

La proposta di parere testé presentata, risulta accolta.

(783) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Parere in parte non ostativo con presupposti e osservazione e in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANDELLI (*PdL*) illustra una proposta di parere che tiene conto dei riscontri del Governo alle osservazioni precedentemente formulate, così articolata: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che:

- dall'articolo 3 non derivino oneri aggiuntivi in capo alle amministrazioni pubbliche;
- in riferimento all'articolo 5, capoverso «Art. 4-*ter*», comma 2, lo stanziamento sul Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento sia effettivamente adeguato a finanziare anche i progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, considerato peraltro che, secondo l'amministrazione competente, tale Fondo non è stato ancora attivato e non sono disponibili i dati statistici relativi alle escussioni effettuate;

con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– all'articolo 18, comma 1, deve essere espunto dall'elenco delle abrogazioni il riferimento all'articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2005, posto che esso viene interamente sostituito dall'articolo 10 del provvedimento in esame e che, nella nuova versione, reca la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa;

e con la seguente osservazione:

– si rileva che, secondo le amministrazioni competenti, le attività previste dagli articoli 8, 12 e 17, comma 2, possono essere effettivamente svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

– le coperture recate dall'articolo 21, comma 3, lettere *b*) ed *e*), risultando a valere su risorse di conto capitale, potrebbero comportare una dequalificazione della spesa.».

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) obietta come l'osservazione formulata dal relatore e riguardante l'articolo 21 non sia, a suo avviso, condivisibile. Infatti, l'osservazione appare strumento eccessivamente blando rispetto ad una dequalificazione della spesa, che dovrebbe essere sanzionata con la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La questione comporta una ben più ampia riflessione su modalità di copertura che incidono negativamente sugli investimenti pubblici, oggi già fortemente ridotti e che invece potrebbero rappresentare una risorsa per la crescita. Trattandosi di proposte, quelle contenute negli articoli 14 e 16, di cui l'articolo 21 è copertura, volte a mettere in moto investimenti privati, si potrebbe anche ritenere ultronea la copertura in questione, peraltro contraria alle norme di contabilità pubblica.

Il sottosegretario GIORGETTI conviene con le preoccupazioni della senatrice Lanzillotta, rappresentando al contempo l'impossibilità, nell'attuale quadro normativo, di avallare testi normativi che privilegino gli investimenti pubblici facendo affidamento sul ritorno economico e di gettito da questi indotto. La tematica, di rilievo cruciale, è attualmente al centro di specifici colloqui con le istituzioni europee, al fine di introdurre criteri contabili condivisi che consentano l'utilizzo di coperture di tipo «dinamico» delle norme di spesa.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) evidenzia i limiti di un giudizio di equilibrio finanziario che si basa solamente su una contabilità di tipo statico, la quale non consente una minima valutazione delle norme in termini di impatto economico reale.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) condivide le osservazioni espresse dai senatori Lanzillotta e Guerrieri Paleotti e vi associa la preoccupazione del pro-

prio Gruppo rispetto ad interventi restrittivi sul fronte fiscale, che hanno progressivamente comportato ritorni sempre più negativi in termini di contrazione dei consumi e dunque del gettito complessivo.

La senatrice LEZZI (*M5S*) si associa all'invito ad un ripensamento sulla questione delle coperture dinamiche, che appaiono decisive al fine di realizzare interventi proattivi in vista della ripresa economica.

Il PRESIDENTE accoglie l'invito dei senatori ad un confronto specifico sulle tematiche richiamate, e ritiene che in proposito potranno essere acquisiti gli orientamenti della Ragioneria Generale dello Stato e di EUROSTAT nell'ambito di un'apposita procedura informativa presso la Commissione.

La senatore LANZILLOTTA (*SCpI*) ribadisce l'insufficienza di una semplice osservazione al testo del disegno di legge di conversione su una tematica rivelatasi così complessa.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare la valutazione sull'articolo 21 e sulle norme ad esso finanziariamente connesse ad un ulteriore parere, rendendo invece l'avviso della Commissione sulle restanti parti del testo.

Il relatore MANDELLI (*PdL*), apprezzate le conclusioni del dibattito, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che:

- dall'articolo 3 non derivino oneri aggiuntivi in capo alle amministrazioni pubbliche;

- in riferimento all'articolo 5, capoverso "Art. 4-ter", comma 2, lo stanziamento sul Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento sia effettivamente adeguato a finanziare anche i progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, considerato peraltro che, secondo l'amministrazione competente, tale Fondo non è stato ancora attivato e non sono disponibili i dati statistici relativi alle escussioni effettuate;

con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 18, comma 1, deve essere espunto dall'elenco delle abrogazioni il riferimento all'articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2005, posto che esso viene interamente sostituito dall'articolo 10 del provvedimento in esame e che, nella nuova versione, reca la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa;

e con la seguente osservazione:

- si rileva che, secondo le amministrazioni competenti, le attività previste dagli articoli 8, 12 e 17, comma 2, possono essere effettivamente

svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Resta sospeso l'esame degli articoli 14, 16 e 21.».

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è messa ai voti ed è approvata.

Il seguito dell'esame del testo è quindi rinviato.

Il relatore MANDELLI (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare, ai soli fini della programmazione economica, l'esclusione del parametro dell'efficacia in relazione ai costi dei sistemi di efficienza energetica operata dall'emendamento 1.1. Occorre altresì valutare l'introduzione di finalità potenzialmente onerose in relazione alle proposte 1.7 e 1.8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri, in relazione alla normativa sugli incentivi alle rinnovabili, della proposta 2.9, con riguardo alla lettera *b*). Analoga valutazione si rende necessaria in relazione alle proposte 2.10 e 2.17. Occorre, altresì, valutare l'emendamento 2.11, che amplia la definizione di edificio pubblico con possibili conseguenti effetti sulla finanza pubblica. Occorre, infine, acquisire chiarimenti in ordine alla portata normativa dell'emendamento 2.24.

In relazione all'articolo 3, chiede chiarimenti sulla coerenza normativa della proposta 3.11.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione all'articolo 5, comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.8, 5.9, 5.11, 5.20 e 5.21. Occorre valutare, poi, la proposta 5.10, che potrebbe comportare un irrigidimento nell'utilizzo delle risorse stanziare sul fondo per la promozione del teleriscaldamento. In merito agli emendamenti 5.15 (identico al 5.16, 5.17, 5.18 e 5.19), risulta necessario valutare gli effetti finanziari connessi alla ristrutturazione di immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche.

Rispetto all'articolo 6, occorre valutare – in relazione al testo del decreto – la portata dell'emendamento 6.14. Va altresì valutata la proposta 6.15, sia in relazione al testo, sia quanto all'utilizzo del fondo di garanzia di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 per la copertura di ulteriori attività, che non appare coerente con la normativa contabile. L'emendamento 6.32 va esaminato in relazione alla possibile minore efficienza del sistema catastale derivante dall'esclusione delle province autonome.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 7, ed in particolare alla proposta 7.8 ed alla analoghe 7.9 e 7.10, chiede chiarimenti rispetto alla conformità di un'esenzione degli impianti di minor potenza rispetto al dettato della normativa europea di riferimento.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8 occorre acquisire conferma circa la correttezza della quantificazione degli oneri dell'emendamento 8.5 mentre, per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre acquisire chiarimenti volti ad escludere possibili effetti onerosi riguardo alle identiche proposte 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7.

Occorre poi valutare l'emendamento 11.1 che sembra allargare la platea cui si riferiscono gli incentivi.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 12 occorre valutare, in ordine alla compatibilità con la normativa europea e alle possibili conseguenti procedure d'infrazione le proposte 12.2 e 12.3 che dimezzano le sanzioni mentre occorre acquisire conferma dell'esclusione di effetti onerosi in relazione alla proposta 12.4 che fissa una data per l'adeguamento energetico degli edifici da parte delle regioni.

In relazione agli emendamenti aggiuntivi di articolo all'articolo 13 occorre acquisire, ai fini di una puntuale valutazione, una relazione tecnica in ordine alle proposte 13.0.1, 13.0.3 e 13.0.5. Comporta maggiori oneri l'emendamento 13.0.7. Occorre altresì acquisire chiarimenti, al fine di escludere effetti onerosi in ordine all'emendamento 13.0.2. Occorre poi valutare i profili potenzialmente onerosi per la finanza pubblica dell'emendamento 13.0.4. Occorrono infine chiarimenti in ordine alla portata normativa dell'emendamento 13.0.6.

Con riguardo all'articolo 14, comportano maggiori oneri, poiché recano una copertura a bilancio (e fermo restando che occorrerebbe, in ogni caso, acquisire una Relazione tecnica) gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.4, 14.7, 14.9, 14.10, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.21, 14.24, 14.28, 14.31, 14.32, 14.34, 14.36, 14.38, 14.39, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3 e 14.0.4. Comportano altresì maggiori oneri gli emendamenti 14.11, 14.12, 14.18, 14.23, 14.26, 14.27 e 14.37. Risulta poi necessario acquisire la Relazione tecnica sulle proposte 14.3, 14.5, 14.6, 14.8, 14.19, 14.20, 14.22, 14.25, 14.30, 14.40, 14.41 e 14.43. Occorre valutare l'emendamento 14.0.5 relativamente agli effetti sulle concessioni di idrocarburi in essere. Occorre valutare inoltre la compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 14.29.

Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 15, comportano maggiori oneri, poiché recano una copertura a bilancio (e fermo restando che occorrerebbe, in ogni caso, acquisire una Relazione tecnica) le proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9 e 15.0.1. Comportano poi maggiori oneri gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.10 e 15.11.

Con riferimento all'articolo 16, comportano maggiori oneri, poiché recano una copertura a bilancio (e fermo restando che occorrerebbe, in ogni caso, acquisire una Relazione tecnica) gli emendamenti 16.2, 16.5, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10 e 16.11. Comportano maggior oneri le proposte 16.3, 16.13, 16.15, 16.21, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.40, 16.41, 16.44, 16.46, 16.0.2, 16.0.3,

16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6. Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 16.4, 16.6, 16.12, 16.18 (analogo al 16.19 e al 16.20), 16.42 (analogo al 16.43) e 16.45. Occorre valutare il rischio di apertura di una procedura di infrazione con riguardo agli emendamenti 16.14 e 16.29. Occorre, inoltre, valutare se gli emendamenti 16.24, 16.25, 16.26, 16.27 e 16.28 siano compatibili con il limite massimo della somma detraibile previsto dalla norma in esame.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 17 occorre acquisire la Relazione tecnica sulle proposte 17.0.1, 17.0.2 e 17.0.4. Si chiedono elementi volti ad escludere effetti di onerosità derivanti dall'emendamento 17.0.7.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 18 occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 19 risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 19.4 e 19.5.

Rispetto all'articolo 20 comportano maggiori oneri le proposte 20.4, 20.0.1, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.6 e 20.0.7. Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 20.3, 20.5 e 20.7. Occorre valutare l'emendamento 20.6.

In merito agli emendamenti all'articolo 21, comporta maggiori oneri la proposta 21.1.

Non ci sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE evidenzia come la proposta 1.1, pur mantenendosi su un livello di principio, elimini il riferimento ai costi, e come tale possa confliggere con la necessità di un equilibrio finanziario.

La senatrice LEZZI (*M5S*) esprime opinione difforme, ritenendo che l'emendamento in questione non comporti alcun onere finanziario.

Il PRESIDENTE riporta il contrario avviso del Governo circa gli emendamenti 1.7 e 1.8, che potrebbero comportare oneri aggiuntivi.

La senatrice LEZZI (*M5S*) si esprime in senso favorevole all'emendamento 1.7, ritenendo che il sostegno all'edilizia eco compatibile e al risparmio energetico siano indicazioni di indirizzo prive di conseguenze negative sul bilancio dello Stato.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) rappresenta l'assenza di oneri diretti nel mero riferimento a tecnologie avanzate, privo di riferimenti a strutture pubbliche gravanti sul bilancio dello Stato in relazione all'emendamento 1.8.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene l'intento degli emendamenti in parola condivisibile nel merito, ricordando tuttavia che il collegamento con incentivi pubblici comporta un obbligo di copertura di interventi estensivi della platea dei beneficiari.

Il PRESIDENTE conferma l'onerosità delle proposte in relazione ai riflessi sugli incentivi pubblici connessi alla normativa in esame.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) interviene sull'emendamento 2.9, ricordando che riprende un'analoga normativa, approvata in eguale forma dal Senato nella scorsa legislatura, con parere favorevole della Commissione bilancio. L'aumento dei materiali riconducibili allo smaltimento sotto forma di biomassa non incide, a suo parere, sui costi di trattamento dei rifiuti, e anzi potrebbe rivelarsi complessivamente virtuoso.

Il PRESIDENTE ritiene allo stato impossibile escludere oneri aggiuntivi in relazione alla platea dei beneficiari di misure di incentivazione, per lo meno in assenza di idonea relazione tecnica verificata. Propone pertanto l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.9 e sui seguenti 2.10 e 2.17.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) si pronuncia criticamente sull'emendamento 2.11, che estende la portata dell'articolo 2 anche agli immobili delle società controllate da enti pubblici, e come tale rischia di rendere poco controllabile il perimetro degli effetti finanziari della norma.

Il senatore MANDELLI (*PdL*) chiede chiarimenti circa la portata dell'emendamento 2.24.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritiene che la proposta orienti l'incentivo secondo una diversa tipologia di valutazione dell'edificio.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*), preso atto del chiarimento del senatore Broglia, ritiene dunque che la proposta comporti un ampliamento della fattispecie oggetto di incentivo e come tale possa risultare costosa per l'erario.

Il PRESIDENTE attira l'attenzione sull'emendamento 3.11, evidenziando come possa determinare effetti ampliativi con conseguenze negative in termini finanziari. Quanto, invece alle proposte 5.8 e 5.9, ritiene necessario inserire una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che chiarisca come gli utilizzi aggiuntivi di un medesimo fondo, debbano essere comunque contenuti all'interno delle risorse del fondo medesimo. Analoga inserzione andrà effettuata all'emendamento 6.15.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) richiama la Commissione sull'emendamento 5.20, chiarendo che esso reca un'ampia norma di copertura e non vi è luogo dunque per esprimere un parere di contrarietà.

Il PRESIDENTE richiama la prassi recente della Commissione, sulla base della quale si è dato parere negativo rispetto a coperture basate su ulteriori tagli lineari al bilancio dei ministeri, con il rischio – nella situazione attuale – di impedire l'assolvimento di funzioni fondamentali delle amministrazioni centrali ovvero di incidere su spese obbligatorie. Rispetto invece all'emendamento 5.10, ritiene che sia necessario esprimere un parere di contrarietà in assenza di relazione tecnica positivamente verificata. Analoga proposta formula rispetto agli emendamenti 5.15 (e dunque agli identici 5.16, 5.17, 5.18 e 5.19) e all'ulteriore 6.14. Riferisce, quindi, dell'opinione contraria del Governo sull'emendamento 6.32, rilevando peraltro che potrebbe essere sufficiente un parere di semplice contrarietà, in assenza di oneri diretti. Rispetto ai successivi emendamenti 7.8, 7.9 e 7.10, rileva come non sia del tutto chiara la possibilità di prevedere un'eccezione alle norme procedurali per ristrutturazioni degli impianti termici di minori dimensioni. Dunque, non potendo escludere un contrasto con la normativa europea di riferimento, si potrebbe esprimere parere di semplice contrarietà. Diversa appare la condizione della proposta 8.5, carente di quantificazione degli oneri. Propone poi un accantonamento degli emendamenti 9.1 e seguenti, in attesa di chiarimenti da parte del Governo sulla loro eventuale portata finanziaria. Da ultimo, osserva come l'emendamento 11.1 sia idoneo ad allargare la platea dei beneficiari di misure di incentivazione senza idonea copertura finanziaria.

Il relatore MANDELLI (*PdL*), all'esito del dibattito svoltosi, propone dunque un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.7, 1.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.17, 2.24, 3.11, 5.11, 5.20, 5.21, 5.10, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 6.14, 8.5 e 11.1.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 7.8, 7.9, 7.10, con la seguente osservazione: nell'estendere una fattispecie di esenzione le proposte emendative devono essere adeguatamente coordinate con l'esistente normativa europea di riferimento, al fine di evitare riflessi negativi in termini di procedure di infrazione.

Il parere è, altresì, di semplice contrarietà sulla proposta 6.32.

Sugli emendamenti 5.8, 5.9 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 5, capoverso "Art. 4-ter", comma 2, dopo le parole: "è utilizzato", delle seguenti: "entro i limiti delle risorse del fondo stesso".

Sulla proposta 6.15, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "è utilizzato", delle seguenti: "entro i limiti delle risorse del fondo stesso".

Il parere è sospeso sugli emendamenti riferiti all'articolo 9 e agli articoli da 12 al termine del provvedimento.».

La proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 26 giugno 2013

Plenaria**15^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA RIUNIONE DEI PARLAMENTI EUROPEI IN MERITO AL FINANZIAMENTO DEL CINEMA EUROPEO

Il senatore MINEO (*PD*) riferisce di aver partecipato alla riunione interparlamentare sul finanziamento del cinema europeo, organizzata dall'Assemblea nazionale francese nei giorni 18 e 19 giugno scorsi. In quell'occasione è stata giudicata un successo l'esclusione del settore audiovisivo dagli accordi tra Stati Uniti ed Europa sul libero commercio. Al riguardo ricorda che la Francia, facendo leva sul principio dell'eccezione culturale, ha sempre difeso l'industria cinematografica nazionale.

È stata tuttavia riconosciuta la precarietà di tale successo tenuto conto che occorre una dimensione culturale europea. Dopo aver ulteriormente accennato alle posizioni espresse da esponenti dell'Esecutivo francese, che invocano un più convinto sostegno italiano all'eccezione culturale, dichiara di aver manifestato piena disponibilità ad elaborare politiche condivise nel comparto cinematografico.

Il PRESIDENTE rimarca il supporto italiano all'eccezione culturale all'interno del Parlamento europeo, precisando inoltre che la Commissione sarà senz'altro disponibile a partecipare a prossimi incontri a livello parlamentare.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 1) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012*

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore ha svolto l'esposizione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il relatore LIUZZI (*PdL*) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al presente resoconto, sottolineando l'importanza delle azioni intraprese nei comparti di riferimento. Tra queste cita anzitutto il progetto *Erasmus for all*, che includerà gli attuali programmi formativi esistenti, nonché le iniziative in materia di *governance* dello sport e di lotta al *doping* anche nelle società sportive dilettantistiche. A tale ultimo riguardo, rimarca l'importanza dell'educazione alla legalità in modo da innescare pratiche virtuose.

Quanto ai beni culturali, dopo essersi soffermato sulla creazione del Marchio del patrimonio europeo, sollecita la Commissione a svolgere un sopralluogo presso il sito archeologico di Pompei come peraltro già programmato nella scorsa legislatura.

Descrive altresì brevemente le attività di formazione e comunicazione sui temi europei, di cui occorre a suo avviso incentivare la divulgazione, e auspica che l'Europa venga effettivamente costruita dal basso in modo che tutti i cittadini possano identificarsi nelle sue istituzioni.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*), richiamando l'attuazione dei Programmi operativi nazionali (PON) nei comparti di interesse, rileva criticamente la forte discrasia tra le cifre programmate, gli impegni di spesa e i pagamenti effettuati, che dimostrano l'incapacità dell'Italia di utilizzare le risorse disponibili. Chiede dunque di inserire un esplicito richiamo nello schema di parere affinché il Governo sia sollecitato ad implementare detti PON.

Il PRESIDENTE fa notare che il parere è rivolto alla 14^a Commissione, la quale dovrà farsi carico di incalzare presso il Governo nel senso prospettato.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) si sofferma sulla premessa 4.1 inerente la partecipazione al 7^o Programma quadro della ricerca, lamentando che l'Italia risulta penalizzata in termini di *budget* speso e di ritorno. Domanda perciò di inserire uno specifico richiamo affinché ciò sia da stimolo a tutti gli attori coinvolti.

Il relatore LIUZZI (*PdL*) si dichiara disponibile a recepire le indicazioni emerse.

La senatrice PUGLISI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore, con le integrazioni proposte.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) dichiara il voto di astensione del suo schieramento, motivato dalla necessità di attendere azioni concrete rispetto alle enunciazioni di principio contenute nella Relazione consuntiva.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*), per le stesse ragioni della senatrice Petraglia, dichiara l'astensione del suo Gruppo, augurandosi che agli obiettivi ambiziosi seguano interventi effettivi.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) ringrazia il relatore per la disponibilità dimostrata a raccogliere il suo suggerimento. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando gli enormi passi avanti che l'Italia ha compiuto nel periodo 2006-2010 soprattutto in ordine alla ricerca, a dimostrazione che occorre in primo luogo misurare i margini di miglioramento.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce a maggioranza mandato al relatore Liuzzi di redigere un nuovo schema di parere recependo, come osservazioni, le modifiche prospettate.

SUL SOPRALLUOGO NEL SITO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Il PRESIDENTE, prendendo spunto dalle considerazioni del senatore Liuzzi sul Doc. LXXXVII, n. 1, comunica che sono stati presi contatti con il Ministero per i beni e le attività culturali in merito alla possibilità di svolgere un sopralluogo nel sito archeologico di Pompei da parte di una delegazione della Commissione. Riferisce in proposito che il Ministro si è detto disponibile a partecipare a tale iniziativa, mentre la VII Commissione della Camera dei deputati, avendo a suo tempo già svolto una simile iniziativa, intende procedere in altro modo. Avverte pertanto che l'argomento sarà discusso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi onde stabilire i tempi del sopralluogo.

Prende atto la Commissione.

*AFFARE ASSEGNATO***Arte negli edifici pubblici (n. 63)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 4)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore ha svolto l'esposizione introduttiva.

Non essendoci iscritti nel dibattito, il relatore NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) illustra una bozza di risoluzione, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Il senatore MAZZONI (*PdL*), ricordando le modifiche apportate alla legge n. 717 del 1949, invita ad inserire uno specifico richiamo alla possibilità di dichiarare non collaudabile l'edificio se non si è adempiuto all'obbligo di destinare una quota al suo abbellimento mediante opere d'arte. Ritiene infatti che ciò possa rappresentare un incentivo esplicito all'attuazione della legge.

Il relatore NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) accoglie tale richiesta e modifica conseguentemente la bozza risoluzione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità la bozza di risoluzione come riformulata, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Sovraffollamento delle classi scolastiche (n. 64)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BOCCHINO (*M5S*), il quale giudica particolarmente urgente il tema del sovraffollamento nelle aule scolastiche, problema trasversale a tutti gli ordini di scuola ma particolarmente sentito nelle scuole secondarie di secondo grado. Fa notare infatti che a tutt'oggi, anche per esplicito e – a suo avviso – meritorio riconoscimento dello stesso ministro Maria Chiara Carrozza, non si è data applicazione a quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, secondo cui occorre porre in essere un piano di riqualificazione degli edifici scolastici per far fronte all'innalzamento del numero di alunni per classe, pena la diffusione del cosiddetto fenomeno delle «classi pollaio».

Ritiene peraltro ridondante evidenziare come ciò pregiudichi fortemente il livello di funzionalità e qualità delle istituzioni scolastiche e, soprattutto, il livello di sicurezza nelle nostre scuole, tenuto conto del fatto

che il sovraffollamento delle aule comporta inevitabilmente l'inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità, igiene e vivibilità.

Ricorda poi che, secondo la normativa vigente, in aula non possono essere presenti più di 26 persone, compresi gli insegnanti o l'eventuale ulteriore personale a qualunque titolo presente. Per completezza di esposizione, riferisce anche che il CODACONS, proprio al fine di arginare tale fenomeno, ha promosso la prima *class action* contro l'Amministrazione con ricorso presentato al TAR Lazio. In proposito, rende noto che la sentenza n. 552 del 2011, poi confermata dal Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso, intimando all'Amministrazione di provvedere all'emanazione del predetto piano di riqualificazione degli edifici entro giorni 120 dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Purtroppo, a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, il CODACONS ha richiesto al TAR Lazio la nomina di un commissario *ad acta* al fine di ottemperare alla sentenza in questione.

Si augura dunque che, al termine della procedura in corso, la Commissione solleciti il Governo ad adottare le iniziative più opportune per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di numero massimo di persone per classe, pari a 26 alunni per ogni ordine e grado, in attesa dell'emanazione di un piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica, tenendo in debita considerazione che entro tale limite devono essere ricompresi anche gli insegnanti curricolari nonché l'eventuale insegnante di sostegno o di altro personale di supporto.

In aggiunta a ciò, ritiene che la Commissione debba richiamare il Governo affinché, nella fase di formazione delle classi, sia consentita una maggiore flessibilità ai dirigenti scolastici per le nuove prime classi. Suggerisce peraltro di ottenere detta flessibilità aumentando il margine di deroga del 10 per cento al limite minimo di alunni per classe già a disposizione e, nello stesso tempo, imponendo vincoli più stringenti alle deroghe al numero massimo, in modo da impedire il sovraffollamento delle classi.

Con particolare riferimento alla formazione delle classi in presenza di alunni disabili, precisa che nelle classi con un alunno in situazione di *handicap* il numero complessivo dovrebbe essere al massimo di 20, in modo da facilitare i processi di integrazione e d'inclusività. Sottolinea inoltre che, per ciò che attiene alla determinazione dell'organico di sostegno per ogni ordine e grado di scuola, la stessa Corte costituzionale, con la famosa sentenza n. 80 del 2010, ha eliminato dall'ordinamento le disposizioni che fissavano rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno. Tale limite, prosegue il relatore, sopprimeva la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docenti-alunni, pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi. In conseguenza della sentenza, si ritorna ora all'applicazione dell'articolo 40 della legge n. 449 del 1997 secondo cui è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni disabili con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'*handicap*, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi, nonché la possibilità di assumere con

contratto a tempo determinato insegnanti in deroga al rapporto docenti-alunni, in situazioni gravi. Fatte queste precisazioni, il relatore intende pertanto sollecitare l'Esecutivo ad intervenire, anche con provvedimenti normativi, al fine di dare concretezza a quanto già previsto per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili, svincolando tale assegnazione da logiche puramente numeriche e di contenimento della spesa, garantendo la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione alle normali e quotidiane fasi di vita, in osservanza alla normativa vigente. Ritiene infatti che l'attribuzione dei posti di sostegno debba avvenire seguendo l'unico principio guida delle necessità specifiche dell'alunno, così come individuate dagli appositi organi competenti, e che il relativo organico debba essere modulato attorno ad esso.

Infine, si sofferma sul problema – a suo giudizio gravissimo – dei corsi della scuola dell'obbligo presso gli istituti di prevenzione e pena, rammentando che il numero di detenuti necessari per l'attivazione di tali corsi è pari ad un minimo di 5 e che l'istruzione obbligatoria costituisce il presupposto per la promozione della crescita culturale e civile del detenuto, puntando alla sua rieducazione. Proprio in considerazione dell'enorme importanza che l'istruzione riveste in tali contesti, invita quindi il Governo a farsi promotore di iniziative anche di carattere normativo volte ad eliminare la soglia minima di detenuti per l'attivazione dei corsi d'istruzione, stante la particolarità degli istituti di prevenzione e pena, soggetti a una forte mobilità degli utenti dovuta a trasferimenti, permessi o fine detenzione, con il rischio di non formare una classe per l'esiguità di detenuti solo in riferimento a un determinato periodo di tempo, ma privando l'istituto di fondamentali strumenti per la formazione e la rieducazione.

Avviandosi alla conclusione, il relatore rimarca la distinzione tra l'Italia e i Paesi che prevedono la pena di morte, giudicando motivo di orgoglio che per quei detenuti per i quali negli altri Stati è sancita la pena di morte nel nostro Paese si consenta l'iscrizione a scuola. Analogo vanto scaturisce dalla disciplina stabilita per i diversamente abili, nei confronti dei quali in Italia si punta all'inclusione nelle classi ordinarie e non all'emarginazione in appositi istituti. Ritiene tuttavia che sia deprimente e umiliante che tale sistema venga minato alla base da ragioni meramente economiche e si augura che, attraverso la procedura in esame, la Commissione possa intervenire in maniera decisa per conservare quell'eccellenza di cui il Paese va fiero.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO N. LXXXVII, N. 1

La Commissione,

esaminato per quanto di competenza il Documento in titolo,

valutato con favore che è stata finalmente presentata al Parlamento anche la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2012, che completa il quadro ricognitivo dopo l'esame del disegno di legge di delegazione europea (A. S. n. 587), del disegno di legge europea (A.S. n. 588) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 1),

considerato che essa fotografa l'azione che il Governo ha svolto in sede europea nel 2012 ed è divisa in 4 parti: la prima sullo stato di avanzamento del processo di integrazione europea, la seconda sulle politiche settoriali, la terza sul funzionamento degli strumenti preordinati a garantire la partecipazione al processo di integrazione e la quarta sulle politiche di coesione,

preso atto che gli ambiti di competenza della Commissione sono trattati prevalentemente nella parte seconda, ed in particolare:

1) il paragrafo 6.1 menziona le aree prioritarie di intervento in merito all'*istruzione*, tra cui:

1.1) il rafforzamento del ruolo dell'educazione nella «Strategia Europa 2020», con riguardo al quale nel 2012 è stato portato avanti il nuovo regolamento *Erasmus for all* che dovrebbe integrare dal 2014 i programmi attualmente esistenti in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport, in modo da razionalizzare l'esistente ed ampliare la platea dei destinatari. In questo campo il Governo ha inoltre svolto le azioni previste nel programma *Lifelong learning program* (LLP), che sarà anch'esso assorbito da *Erasmus for all*, tramite l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);

1.2) la modernizzazione dell'istruzione superiore, con riferimento alla quale è proseguita la collaborazione interistituzionale per la stesura del primo Rapporto nazionale di referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente. L'obiettivo è quello di rendere confrontabili i diversi sistemi nazionali di qualificazione, sicché dal 1° gennaio 2014 tutte le certificazioni rilasciate dall'Italia e referenziate nel Rapporto dovranno avere un riferimento all'EQF (Quadro europeo delle qualificazioni), comune a tutti gli Stati membri. Sempre su questa linea di confronto dei ti-

toli è proseguita inoltre l'azione di supporto del Centro nazionale Euro-pass Italia, funzionante presso l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol), che fornisce informazioni sugli strumenti disponibili per rendere trasparenti le competenze e le certificazioni possedute dalle persone;

1.3) la promozione delle politiche di coesione nel settore scolastico finanziate con i fondi strutturali, relativamente alla quale, il Governo tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – che è l'amministrazione responsabile della gestione dei PON «Ambienti per l'apprendimento» e «Competenze per lo sviluppo» – ha puntato su diverse linee di azione, quali: il raccordo scuola-lavoro; gli interventi per residenza e scuole all'estero; la lotta alla dispersione scolastica; l'innalzamento delle competenze-chiave degli studenti; l'orientamento; la valutazione e l'autovalutazione delle scuole; il miglioramento degli ambienti scolastici;

2) il paragrafo 6.3 concerne lo *sport*, menzionando i gruppi di lavoro a cui l'Italia ha partecipato (sulla *governance*, sull'antidoping e sull'antidoping nello sport dilettantistico) e descrivendo il progetto pilota «Carta professionale europea dei maestri di sci», il cui protocollo d'intesa è stato sottoscritto dal nostro Paese nel luglio 2012;

3) il paragrafo 7.2 riguarda le iniziative portate avanti con riguardo alla *cultura* e in particolare:

3.1) l'Agenda europea della cultura, dedicata alla diversità culturale, all'accesso alla cultura e alla promozione delle *partnership* creative;

3.2) il *Focus point* «Capitali europee della cultura», istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali nel 2012, che ha pubblicato il 20 novembre 2012 il bando ufficiale, rivolto alle città italiane, per la candidatura a capitale europea della cultura per il 2019;

3.3) il *Focus point* «Marchio del patrimonio europeo», istituito in parallelo, che collabora all'individuazione di siti rilevanti nella storia dell'Europa;

3.4) il progetto europeo dedicato agli itinerari storici, culturali e religiosi, di cui il Dicastero è stato dichiarato *co-partner*, non solo per la via Francigena ma anche per altri cammini di pellegrinaggio transnazionali;

3.5) la prosecuzione del programma europeo MEDIA, che sostiene l'industria audiovisiva europea e per il quale l'Italia ha auspicato un incremento del *budget*;

3.6) i progetti sulla ricerca e l'innovazione nelle politiche culturali nonché sulla digitalizzazione del patrimonio culturale;

3.7) la circolazione dei beni culturali, che ha dato origine fra l'altro all'atto comunitario n. 311 sull'uscita illegale di beni culturali dagli Stati membri, attualmente in discussione in 7^a Commissione;

3.8) il «Grande progetto Pompei» a valere sulle risorse del programma operativo interregionale «Attrattori culturali, naturali e turismo»;

4) il paragrafo 10 dà conto dei principali progetti di *ricerca* cui ha aderito l'Italia, fra i quali si richiamano:

4.1) la partecipazione al 7° Programma quadro della ricerca, in ordine al quale il Governo ha dichiarato che, a fronte di un *budget* già speso di 34 miliardi di euro per l'attuazione del Programma, il ritorno italiano ammonta a 2,825 miliardi di euro, pari all'8,33 per cento del *budget* stesso;

4.2) il progetto «*Horizon 2020*» e la programmazione congiunta nella cooperazione transfrontaliera in materia di ricerca, che riguarda i programmi di ricerca pubblici in un numero ristretto di settori quali ambiente, energia, salute, invecchiamento, città del futuro;

4.3) le iniziative tecnologiche congiunte (JTI) che mirano a rafforzare i comuni orientamenti strategici nella ricerca ed altre azioni tra cui il rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca, che ha il suo cardine nel Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI);

4.4) l'attuazione del PON «Ricerca e competitività 2007-2013», per il quale l'Esecutivo ha reso noto che il *target* di spesa per il 2012 è stato addirittura superato;

4.5) i progetti nel settore aerospaziale a cui l'Italia collabora;

rilevato altresì che – nella III Sezione della parte terza – sono richiamati:

le attività di formazione e comunicazione, tra cui le Lezioni d'Europa, Nuovi talenti per l'europa e Europa=NOI (specificamente rivolta alle scuole primarie e secondarie);

tre siti specifici realizzati con lo scopo, il primo, di assistere gli studenti universitari che si apprestano a fare l'*Erasmus*, il secondo ad affiancare le associazioni di volontariato e il terzo a favorire informazioni sulle possibilità di ottenere finanziamenti europei,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 63

La Commissione,

premessi che:

la legge 29 luglio 1949, n. 717, recante «Norme per l’arte negli edifici pubblici», ancora in vigore, prevede espressamente che tutte le amministrazioni pubbliche, che provvedano all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici, debbano destinare all’abbellimento di essi, mediante opere d’arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto, non inferiore al 2 per cento;

il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento;

le linee guida adottate con decreto ministeriale 23 marzo 2006 specificano che da un punto di vista oggettivo la normativa debba applicarsi anche in presenza di ampliamenti aventi un’autonoma rilevanza progettuale (sopraelevazioni) e che per nuove costruzioni, con riferimento al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intendono anche gli interventi di ristrutturazione comportanti demolizioni e ricostruzioni;

dalla normativa citata sembra evidente che la finalità della norma sia quella di prevedere opere di abbellimento con riferimento a costruzioni o ristrutturazioni di edifici pubblici;

tuttavia, la disposizione contenuta nella legge n. 717 del 1949 viene largamente disattesa da tutte le Amministrazioni pubbliche italiane,

impegna il Governo:

a trovare soluzioni efficaci affinché, ogni qualvolta venga indetta una gara d’appalto per costruzioni o ristrutturazioni di edifici pubblici, sia rispettata la *ratio* della legge.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 63 (Doc. XXIV, N. 4)

La Commissione,

premessi che:

la legge 29 luglio 1949, n. 717, recante «Norme per l’arte negli edifici pubblici», ancora in vigore, prevede espressamente che tutte le amministrazioni pubbliche, che provvedano all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici, debbano destinare all’abbellimento di essi, mediante opere d’arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto, non inferiore al 2 per cento;

il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento;

le linee guida adottate con decreto ministeriale 23 marzo 2006 specificano che da un punto di vista oggettivo la normativa debba applicarsi anche in presenza di ampliamenti aventi un’autonoma rilevanza progettuale (sopraelevazioni) e che per nuove costruzioni, con riferimento al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intendono anche gli interventi di ristrutturazione comportanti demolizioni e ricostruzioni;

dalla normativa citata sembra evidente che la finalità della norma sia quella di prevedere opere di abbellimento con riferimento a costruzioni o ristrutturazioni di edifici pubblici;

tuttavia, la disposizione contenuta nella legge n. 717 del 1949 viene largamente disattesa da tutte le Amministrazioni pubbliche italiane,

impegna il Governo:

a trovare soluzioni efficaci affinché, ogni qualvolta venga indetta una gara d’appalto per costruzioni o ristrutturazioni di edifici pubblici, sia rispettata la *ratio* della legge, tanto più che, in base all’articolo 2-*bis* della legge n. 717 del 1949, introdotto dalla legge n. 237 del 1960, la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile se in difetto degli adempimenti previsti.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 26 giugno 2013

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi, accompagnato dall'avvocato Giacomo Aiello, capo di Gabinetto, dal dottor Enrico Seta, capo della Segreteria tecnica, dall'ingegner Ercole Incalza, capo della Struttura tecnica di missione e dal consigliere Gerardo Mastrandrea, capo dell'Ufficio legislativo.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Riprende la procedura informativa sospesa nella seduta pomeridiana del 30 maggio 2013.

Il senatore MARGIOTTA (PD) esprime soddisfazione per le risorse destinate dal Governo alla manutenzione stradale, pur ricordando che mancano ancora i fondi necessari per far partire numerose opere e che, con particolare riferimento al Piano per il sud, alcune opere il cui finanziamento è già stato previsto non sono ancora avviate, specie nei territori delle regioni Puglia e Basilicata.

Valuta positivamente lo sforzo compiuto, con il decreto n. 69 del 2013, di dare soluzione ad una serie di gravi problemi, ma osserva che tale provvedimento risponde ad una logica emergenziale e chiede se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intenda affrontare tali criticità in maniera più organica.

In merito al ruolo dell'Anas, l'articolo 36 del decreto-legge n. 101 del 2011 ha interrotto il percorso virtuoso di affrancamento della società dal perimetro della pubblica amministrazione. Ora il termine per l'approvazione dello statuto è stata ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013. Chiede pertanto se il Governo ritenga che tale scadenza potrà essere onorata e auspica che la società possa recuperare l'autonomia operativa di cui ha bisogno per svolgere la propria attività.

Domanda inoltre se il Governo progetti una revisione complessiva della normativa in materia di appalti, che si è stratificata e complicata a seguito di numerosi interventi puntuali, suggerendo che l'occasione per un tale ripensamento potrebbe essere offerto dalla revisione delle direttive appalti in sede europea.

Dopo aver osservato che la procedura prevista dalla legge sui porti per la nomina dei presidenti delle autorità portuali è particolarmente farraginosa, chiede se il Governo riuscirà a sbloccare le situazioni che attualmente si trovano in una fase di stallo.

Il senatore BORIOLI (PD) chiede delucidazioni sulla situazione del finanziamento di alcune delle grandi opere ricomprese nelle reti transeuropee dei trasporti.

Pone in evidenza l'importanza di avviare processi di concertazione nei territori, indicando l'esperienza dell'osservatorio Torino-Lione come un modello di successo che dovrebbe trovare riconoscimento in una legge nazionale e ricordando che la normativa della regione Piemonte è ispirata a quella del *debat public* francese.

Sottolinea con forza l'urgenza di garantire finanziamenti adeguati al trasporto pubblico locale considerate le grosse difficoltà attraversate da tutte le Regioni, a partire dalla regione Piemonte. Suggestisce inoltre un ripensamento delle fonti di finanziamento del fondo del trasporto pubblico locale. Esso è attualmente alimentato dalle accise sui carburanti e ciò determina una situazione paradossale, in virtù della quale un miglioramento del servizio e un aumento del ricorso allo stesso da parte dei cittadini determinerebbe una riduzione del trasporto privato e dunque degli introiti derivanti dalle accise suddette.

In conclusione, auspica un'intensificazione del processo di integrazione tra porti e sistemi retroportuali, iniziato con le disposizioni introdotte dal decreto-legge «salva Italia».

Il senatore SCIBONA (*M5S*) afferma che, nell'attuale situazione di grave crisi economica, le poche risorse disponibili dovrebbero essere utilizzate per interventi realmente necessari per i cittadini, quale il miglioramento del trasporto pubblico locale, poiché finora si è puntato unicamente sull'Alta Velocità, mentre il servizio pubblico è allo sbando. Non si possono elaborare progetti di sviluppo sull'erroneo presupposto che la crescita economica possa non avere mai fine, in quanto le risorse economiche sono in realtà limitate. Con particolare riferimento alla linea ferroviaria Torino-Lione, è irrealistico pensare che il traffico di merci e passeggeri tra Italia e Francia possa aumentare in maniera significativa. Analogamente, con riferimento al raddoppio del traforo autostradale del Frejus, osserva che esso si pone in contraddizione con l'intenzione di incentivare lo spostamento del traffico dalla gomma al ferro. Aggiunge inoltre che le deroghe al patto di stabilità interno previste per la realizzazione di opere da parte degli enti locali sarà privo di effetti, in quanto le amministrazioni non hanno le risorse necessarie.

Sarebbe invece fondamentale investire risorse nella prevenzione del dissesto idrogeologico e valutare attentamente, in via preventiva, l'impatto di ogni opera, invece che intervenire successivamente con la Protezione civile. In tal senso, ritiene che la «legge obiettivo» abbia causato enormi danni, avendo determinato un abbassamento dei livelli di sicurezza.

Con riferimento alle reti TEN-T, sottolinea che l'Europa non impone la realizzazione di nuove infrastrutture. Le opere esistenti sono più che sufficienti e, anzi, sono spesso sottoutilizzate e non vi è alcun motivo per crearne nuove. Non si tratta della sindrome Nimby, ma della necessità di evitare lo spreco di risorse in un momento in cui i cittadini non arrivano alla fine del mese. Le risorse utilizzate per il cantiere della TAV dovrebbero essere più utilmente impiegate per effettuare la manutenzione straordinaria dell'esistente, considerato che i treni locali cadono a pezzi. Il mercato dell'Alta Velocità è drogato e a sua volta droga tutto il settore ferroviario e autostradale.

Il senatore GIBIINO (*PdL*) condivide la relazione del Ministro e, in particolare, l'importanza data al coinvolgimento dei capitali privati nella realizzazione delle opere pubbliche. Nel ricordare i numerosi interventi succedutisi negli ultimi anni in materia di partenariato pubblico-privato, chiede quali siano ancora gli interventi che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene necessari per consentire che il quadro normativo, che appare soddisfacente, possa ora portare in concreto la realizzazione delle opere.

Si sofferma sui costi minimi della sicurezza, che hanno condotto ad una sensibile riduzione delle vittime della strada, essendo diminuiti sensibilmente gli incidenti che hanno coinvolto i mezzi pesanti. Sollecita tutta-

via una riflessione da parte del Governo sulla possibilità di introdurre una fiscalità di vantaggio finalizzata ad individuare il giusto punto di equilibrio tra l'irrinunciabile esigenza di garantire la sicurezza sulle strade e gli interessi economici delle categorie coinvolte.

Con riferimento all'incentivo per le autostrade del mare, finalizzato alla conversione dalla gomma all'intermodale gomma/mare, chiede quali azioni saranno intraprese al fine di dare attuazione a ciò che era stato promesso per il 2010 e per non disperdere un'esperienza positiva.

In materia di portualità, ricorda l'importante lavoro svolto dall'8^a Commissione nella scorsa legislatura e l'importanza dell'autonomia finanziaria dei porti come elemento di stimolo.

Nell'esprimere apprezzamento per le misure contenute nel decreto-legge n. 69 del 2013 volte a rilanciare la nautica da diporto, auspica interventi analoghi con riferimento agli autoveicoli, in considerazione del fatto che il superbollo ha prodotto gravi perdite per mancanza del gettito IVA e diminuzione dei posti di lavoro.

Lamenta la mancata soluzione al problema costituito dal nodo ferroviario che strozza la città di Catania, segnalando l'esistenza di un progetto alternativo rispetto a quello di RFI, che permetterebbe di risolvere le criticità esistenti.

Con riguardo al porto di Augusta, segnala che esso, in virtù dei suoi fondali profondi oltre ventidue metri, ha la possibilità di accogliere le grandi navi porta-*containers* le cui merci potrebbero raggiungere i mercati del nord via ferrovia. La rinuncia alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina rende tuttavia irrealizzabile tale prospettiva. Chiede dunque al Ministro se si intenda ancora liquidare la società Stretto di Messina S.p.A. e se sia stata fatta una valutazione dei costi derivanti da tale decisione.

Pone all'attenzione del Ministro l'esigenza di ammodernamento della tratta ferroviaria Catania-Palermo, segnalando che esiste un'alternativa al progetto di RFI, che consentirebbe un potenziamento del tracciato esistente con la possibilità di coprire la distanza che separa le due città in meno di due ore e mezzo.

Si sofferma infine sull'*ecobonus* e sugli incentivi alla ristrutturazione, che offrono importanti possibilità di lavoro per le piccole imprese.

Il senatore RANUCCI (*PD*) dichiara di aver condiviso la relazione del Ministro ed in particolare il riferimento all'importanza del fattore tempo, della capacità di assumere decisioni e della non retroattività della legge. Sollecita un'estensione delle misure di defiscalizzazione, al fine di renderle applicabili ad opere quali ospedali e scuole. Sottolinea l'assoluta necessità della istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e chiede quali siano i piani del Governo in materia di autotrasporto, settore nel quale, a fronte di tante aziende che lavorano seriamente, altre sono fittizie e si limitano a fare intermediazione.

Dopo aver manifestato apprezzamento per gli interventi in materia di nautica da diporto, invita ad intraprendere un percorso di semplificazione

del Codice degli appalti e chiede quale politica industriale il Governo intenda realizzare per l'Alitalia e per il trasporto aereo in Italia.

Pone l'accento sulla necessità di garantire la continuità territoriale con la Sardegna, sollecitando interventi finalizzati ad evitare che i prezzi dei biglietti per i collegamenti marittimi raggiungano livelli troppo elevati.

Dopo aver auspicato una rinnovata centralità del Parlamento in materia di infrastrutture, chiede aggiornamenti in relazione alla Cisterna-Valmontone ed alla Pedemontana di Formia. Osserva, infine, che in conseguenza del depotenziamento della linea ferroviaria Marsiglia-Nizza, la tratta Torino-Lione diventa veramente fondamentale.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), nel condividere quasi tutti i passaggi della relazione del Ministro, pone l'accento su un elemento spesso sottovalutato, che è quello della vetustà delle infrastrutture italiane. Chi manifesta contrarietà a qualunque intervento dimentica che la logistica fa la differenza in materia di competitività.

Nel sottolineare l'importanza dei collegamenti con l'Europa, evidenzia che il cofinanziamento costituisce la *conditio sine qua non* per la realizzazione delle opere. Con riferimento all'Autorità dei trasporti, ricorda la recente raccomandazione della Commissione europea volta alla sua istituzione e osserva che il Piemonte ha le caratteristiche giuste per ospitare la sede dell'Autorità suddetta.

Giudica non soddisfacenti i rapporti tra il Gruppo FS, lo Stato e le Regioni, in quanto i mille chilometri di Alta Velocità non giustificano i sacrifici dei pendolari italiani e ritiene che non si tratti solo di un problema di risorse, ma anche di scelte del *management*.

Annuncia l'intenzione di proporre l'avvio di un'indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali, in quanto sussistono zone di opacità sulle quali il Parlamento deve fare chiarezza.

Il senatore COMPAGNONE (*GAL*) dichiara di condividere molti degli elementi illustrati dal Ministro nella sua relazione e, in particolare, sottolinea la necessità di interventi volti alla riqualificazione dei centri storici, che si sono svuotati a favore delle periferie, con conseguente aumento dei costi per la realizzazione dei servizi. Ritiene inoltre necessario rafforzare i collegamenti tra i piccoli centri e le città principali.

Pone l'accento sull'importanza delle infrastrutture nel rilancio dell'economia e nella creazione dei posti di lavoro, in quanto senza infrastrutture non ci può essere sviluppo.

Chiede chiarimenti sulle politiche che il Governo vorrà realizzare per la Sicilia e il meridione d'Italia.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) invita il Ministro ad individuare modalità di coinvolgimento e di partecipazione delle popolazioni interessate dalla realizzazione delle grandi opere.

Auspica inoltre un capovolgimento di prospettiva, che dia importanza alle piccole opere, che svolgono un ruolo importante non solo per le comunità locali ma anche per le attività economiche.

Il senatore DAVICO (*LN-Aut*) ritiene che la relazione del Ministro non possa non essere condivisa, ma che tuttavia sia necessario individuare concretamente le priorità, in considerazione della scarsità delle risorse e della limitatezza del tempo a disposizione, sollecitando il completamento delle opere già in corso di realizzazione ed una particolare attenzione alle reti locali che versano in condizioni estremamente critiche.

La senatrice CARDINALI (*PD*) ringrazia il Ministro per la disponibilità all'ascolto dimostrata e per la sua volontà di fornire risposte concrete ai cittadini. È fondamentale individuare le priorità, tra le quali dovrebbero essere incluse la manutenzione stradale e gli interventi a favore delle città. Nel condividere l'esigenza di razionalizzare il Codice degli appalti, osserva che ciò richiede anche un intervento in materia di giustizia, in quanto è inammissibile che le procedure possano protrarsi per anni. Si augura infine che il Governo riveda il piano nazionale degli aeroporti adottato dal precedente Governo.

Il senatore SONEGO (*PD*) sottopone all'attenzione del Ministro la situazione delle infrastrutture nella zona nord orientale del Paese, che hanno un'importanza vitale. Si chiede inoltre se non sia il caso di suggerire al Commissario per la Tav Venezia-Mestre di assumere posizioni più coerenti con quelle del Governo.

Ritiene utile effettuare un approfondimento sulla positiva evoluzione delle infrastrutture lungo la direttrice Adriatico-baltico, in particolare nel territorio austriaco, mentre si dice più preoccupato per la situazione in Slovenia.

Il presidente MATTEOLI si associa a quanto affermato dal senatore Borioli in merito all'importanza della concertazione con i territori, sottolineando tuttavia che, al termine del confronto, gli Esecutivi debbano comunque assumersi la responsabilità di prendere una decisione e che le decisioni prese dalla maggioranza non possono poi essere bloccate dalla minoranza.

Osserva che, se negli ultimi anni è stato possibile realizzare delle opere, ciò è avvenuto grazie alla «legge obiettivo», che potrebbe essere aggiornata, ma che è stata comunque fondamentale.

Con riferimento alle reti transeuropee dei trasporti, osserva che certamente l'Europa non ci impone la loro realizzazione, ma che tale realizzazione corrisponde ad un nostro interesse, in quanto è l'Italia a trarre vantaggio dal fatto che ben quattro corridoi europei attraversino i suoi territori.

Manifesta apprezzamento per i notevoli passi avanti compiuti dal Governo in materia di defiscalizzazione e concorda con il senatore Ranucci sulla necessità di compiere uno sforzo ulteriore.

Esprime rammarico per l'accantonamento della realizzazione del progetto del ponte sullo Stretto di Messina, che non costituisce semplicemente un collegamento tra la Sicilia e la Calabria, bensì un'opera ingegneristica unica al mondo.

Il ministro LUPI ritiene fondamentale la concertazione con gli enti locali, ma nel rispetto di una condizione e cioè che, come insegna l'esperienza internazionale, al termine del confronto, si giunga al momento della decisione e dell'assunzione delle responsabilità. La fase della concertazione, inoltre, si deve svolgere in un arco di tempo congruo, che non sia troppo breve, ma neanche troppo lungo. È poi fondamentale che le decisioni adottate in Parlamento trovino attuazione, mentre in Italia si fa spesso un passo avanti e due indietro. Per questo motivo, nella relazione è stata sottolineata l'importanza del fattore tempo e della individuazione delle priorità.

Nel decreto-legge n. 69 del 2013 si trova la dimostrazione di come il Governo intende dare attuazione concreta ai principi esposti e di come intenda raggiungere un equilibrio tra grandi e piccole opere, individuando le opere che possono andare avanti lo devono fare e ciò consentirà la creazione di nuovi posti di lavoro.

Comunica di avere convocato le regioni presso il Ministero per aprire un confronto sui temi del trasporto pubblico locale, sul piano nazionale aeroporti e sul piano città. A tal proposito, ritiene che il passaggio in Conferenza Stato-Regioni non debba costituire l'inizio del confronto ma la sanzione finale ad un processo di condivisione che si è svolto precedentemente.

Con riferimento all'Autorità dei trasporti, spera che entro il 30 luglio il Governo possa presentare le proposte di nomina del Presidente e dei componenti.

In merito al ponte sullo Stretto di Messina, si dice d'accordo con il presidente Matteoli. Si è dovuto tuttavia prendere atto che il Governo precedente, avendo riscontrato la mancanza delle risorse private necessarie e in conseguenza della mancata sottoscrizione dell'atto aggiuntivo da parte del Contraente generale, ha posto in liquidazione la società Stretto di Messina S.p.A., nominando un commissario. Per far ripartire il progetto sarebbe necessario approvare una nuova legge, ma servirebbe una iniziativa parlamentare in tal senso, in quanto all'interno del Governo si registrano sul punto sensibilità diverse.

Dopo aver segnalato le novità introdotte dall'articolo 24 del decreto legge n. 69 del 2013, in merito alla separazione contabile e dei bilanci nell'ambito del gruppo delle Ferrovie dello Stato, conclude che l'emergenza del trasporto pubblico locale deve essere affrontata con le Regioni, ma non può ricadere interamente sullo Stato.

In considerazione dell'approssimarsi del termine della seduta, si dichiara disponibile a proseguire l'audizione in una prossima seduta, al fine di fornire risposte puntuali alle numerose domande poste nel corso del dibattito.

Il presidente MATTEOLI rinvia il seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro ad un'altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 26 giugno 2013

Plenaria**6^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6^a e 11^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente relatore FORMIGONI (*PdL*) riferisce alla Commissione sul provvedimento in esame. Il disegno di legge, approvato con alcune modifiche dalla Camera dei deputati, ha ad oggetto disposizioni che vertono su diversi profili, da ritenersi decisamente rilevanti per inquadrare le prime attività del nuovo Esecutivo.

Il decreto-legge in titolo infatti consta di cinque articoli riconducibili a tre distinti ambiti: tributario (articoli 1 e 2, in materia di imposta municipale propria); di contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica (articolo 3, in materia di trattamento stipendiale dei membri del Governo che siano parlamentari); lavoristico (articolo 4, che concerne tre diversi temi: ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà; contratti di lavoro subordinato a tempo determinato).

I profili di competenza della Commissione sono interessati fondamentalmente dall'articolo 1, in materia di IMU, il quale è volto a sospen-

dere – per l'anno 2013 – il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza lo scorso 16 giugno, per determinate categorie di immobili (abitazioni principali e assimilati, terreni agricoli e fabbricati rurali).

Per i terreni agricoli, a fini IMU, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, al verificarsi delle condizioni di legge.

Occorre ricordare che, ai sensi del comma 8-*bis* all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali sono assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro, con delle riduzioni modulate secondo un importo decrescente all'aumentare del valore dell'immobile.

Quanto ai fabbricati rurali, ai sensi della nuova disciplina dell'IMU sperimentale è noto che sono assoggettati ad imposta.

Se si tratta di fabbricati ad uso abitativo, essi scontano l'IMU nelle modalità ordinarie (dunque anche, ove ricorrano le condizioni di legge, secondo le disposizioni previste per l'abitazione principale). Per i fabbricati rurali strumentali, il comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede un'aliquota ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirla ulteriormente fino allo 0,1 per cento. Inoltre va ricordato che, in base all'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in tema di federalismo municipale, sono esentati dall'imposta i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani.

Il comma 1 prevede inoltre che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base alcuni principi esplicitati nella norma, quali la riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la modifica dell'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale e l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Si apre la discussione generale.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) osserva anzitutto come l'esperienza della prima applicazione della nuova disciplina dell'IMU con riferimento ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali abbia evidenziato una situazione di sofferenza per l'intero comparto agricolo, da più parti rappresentata. Peraltro le stime di gettito derivanti dal pagamento della prima rata dell'IMU risultano essere state superate dall'andamento degli introiti effettivi.

Giudica pertanto indispensabile un ripensamento sull'imposizione patrimoniale, relativamente al comparto agricolo, onde venire incontro allo stato di difficoltà in cui versa il comparto primario. La sede opportuna sarà quella della riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fi-

scaie sul patrimonio immobiliare. Auspica inoltre che nel parere che la Commissione è chiamata a rendere si solleciti l'estensione ai lavoratori imbarcati su imbarcazioni adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca e di armatori della piccola pesca, degli ammortizzatori sociali e delle forme di sostegno al reddito previste in tutti i casi di disoccupazione involontaria.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario CASTIGLIONE prende atto delle preoccupazioni espresse dalla senatrice Ferrara sullo stato di difficoltà del comparto agricolo anche in relazione dell'imposizione fiscale sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali, facendole proprie. Valuta positivamente anche la problematica segnalata dei lavoratori nel comparto della pesca marittima.

Il presidente relatore FORMIGONI (*PdL*) si riserva di presentare nella prossima seduta uno schema di parere che tenga conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2013, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 14)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore RUTA (*PD*) ricorda preliminarmente che l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, ha stabilito che gli importi dei contributi corrisposti dallo Stato a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione interessata, e che il relativo riparto sia effettuato annualmente con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In virtù della legge di bilancio 2013, lo stanziamento complessivo iscritto a bilancio sul capitolo 2200, interessato dal riparto previsto dallo schema di decreto ministeriale in esame, risulta pari ad euro 639.000, anche se lo stesso è stato comunque ridotto dell'importo di euro 7.000, accantonato e reso indisponibile ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, con la conseguenza che le risorse effettivamente disponibili ammontano ad euro 632.000.

In base a quanto esposto, la somma resa così disponibile prevede un contributo a favore degli enti a cui il Ministero contribuisce in via ordinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 454 del 1999, tra i quali non figurano più, rispetto ai riparti degli anni precedenti, alcuni enti, quali il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici, soppresso dal decreto-legge n. 78 del 2010, l'UNIRE, dapprima trasformata in ASSI e quindi soppressa dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, e l'INRAN, soppressa dall'articolo 12 comma 1 dello stesso decreto-legge.

Il sopracitato importo di euro 632.000 sarà assegnato in gran parte all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), per un contributo di euro 524.679, destinato a coprire parte delle spese di funzionamento di tale ente, che funge anche da organo di collegamento dello Stato italiano con l'Unione europea per la gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA).

Con il capitolo in questione devono anche essere finanziate le quote annuali di adesione dell'Italia a favore di organismi internazionali che operano nel settore agricolo, cui si è vincolati per la sussistenza di impegni ufficialmente assunti, in attuazione di apposite disposizioni legislative o di convenzioni internazionali.

Segnala infine che allo schema di riparto in esame è allegata una ampia e analitica relazione sull'attività dell'INEA nel 2012, con riguardo sia al modello organizzativo sia alla gestione e alle attività realizzate. Dà altresì conto della relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria dell'INEA per l'esercizio 2011 (Documento XV n. 26), nella quale si dà conto della difficile congiuntura economica interna e internazionale, caratterizzata da una accentuata scarsità di risorse pubbliche e dalla conseguente necessità di assicurare riduzioni di spesa, ragion per cui si auspica che ogni ente pubblico si attivi per individuare possibili economicità, oltre ad attivarsi per integrare con finanziamenti privati quelli pubblici.

Tanto premesso, procede all'illustrazione di una proposta di parere con osservazione che evidenzia la necessità dal punto di vista istituzionale di operare una ricognizione dell'attività dell'INEA e, con l'occasione, degli altri enti che operano in aree contigue a quelle dell'Istituto, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni, realizzando a tal fine forme di cooperazione o, meglio, di integrazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente i contenuti dello schema di parere testé illustrato dal relatore. Osserva a sua volta come l'INEA svolga un'ampia attività con un finanziamento che risulta sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno. Ritiene peraltro opportuno operare una ricognizione complessiva sul sistema degli enti coinvolti nel comparto agricolo, in un'ottica di valorizzazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Previa verifica del numero legale, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti il parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), predisposto dal relatore Ruta.

La Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale (n. COM (2013) 260 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Il relatore GAETTI (*M5S*) si riserva di presentare nella prossima seduta uno schema di risoluzione, onde disporre di ulteriore tempo per svolgere i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(313) PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Esame e rinvio)

Il presidente FORMIGONI, in sostituzione della relatrice De Pin, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, procede all'illustrazione.

Ricorda che il riconoscimento e la valorizzazione della dieta mediterranea hanno rivestito nel corso del tempo interesse sempre maggiore e sempre più evidente, testimoniato dall'attenzione diffusa a livello internazionale in sede scientifica e istituzionale, in relazione alle caratteristiche e ai valori da essa rappresentati.

La dieta mediterranea costituisce infatti una importante risorsa di sviluppo sostenibile per tutti i paesi dell'area territoriale del Mediterraneo, fortemente legata all'identità storico-culturale di tali Stati e in grado di rappresentare per gli stessi un'opportunità di reciproco scambio, di dialogo e di sviluppo.

Il rilievo della dieta mediterranea ha avuto come momento fondamentale di consacrazione il 16 novembre 2010, quando a Nairobi, in Kenia, il Comitato esecutivo della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, al termine di un lungo e complesso negoziato internazionale, ha iscritto la «dieta mediterranea» nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Sottolinea come gli aspetti di carattere scientifico riguardanti la dieta mediterranea siano di molto precedenti, risalgano agli anni Quaranta e

siano legati al fisiologo americano Ancel Keys, che attraverso studi e ricerche nel settore dell'alimentazione e della salute umana, condotti per decenni, individuò una correlazione diretta tra una dieta salutare di tipo mediterraneo e i benefici per la salute delle popolazioni che la seguivano.

La dieta mediterranea rappresenta dunque non solo uno stile di alimentazione, ma una forma di promozione dell'interazione sociale, realizzata attraverso consuetudini sociali ed eventi festivi, che la inseriscono in un fenomeno culturale.

Il prestigio del riconoscimento UNESCO rappresenta un presupposto importante per avviare iniziative a livello nazionale a sostegno della ricerca, dell'informazione, della diffusione e della promozione di uno stile alimentare basato su alcune eccellenze del *made in Italy*, ormai considerato strumento di tutela della salute. Inoltre, esso potrebbe avere ricadute positive non solo sulle produzioni agroalimentari del *made in Italy* ma anche sulle attività turistiche dell'enogastronomia e culturali, rappresentando pertanto un patrimonio importante da non disperdere, ma anzi valorizzare attraverso un'opportuna opera di promozione in campo regionale, nazionale ed internazionale.

Procedendo all'illustrazione delle disposizioni, l'articolo 1 individua la finalità di contribuire a tutelare e promuovere la dieta mediterranea in quanto modello culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni legate all'alimentazione e al vivere insieme a stretto contatto con l'ambiente naturale.

L'articolo 2 dà una definizione di «dieta mediterranea», evidenziando che la stessa si configura come l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio all'alimentazione, fino al consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte. Inoltre, al comma 2, si elencano i principali obiettivi da perseguire, tra cui la promozione di studi e ricerche interdisciplinari sugli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita, anche in chiave di prevenzione delle malattie sociali legate alla nutrizione, la promozione e la diffusione dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nelle mense e nei sistemi di ristorazione collettiva e, infine, l'intensificazione degli scambi culturali tra le comunità interessate.

L'articolo 3 istituisce il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relative alla diffusione della dieta mediterranea e del modello socio-culturale da essa rappresentato. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è inteso presso il suo Dicastero.

L'articolo 4 istituisce la «Giornata Nazionale della dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità» la quale verrà celebrata il 16 novembre di ogni anno in tutto il territorio nazionale e sarà un'occasione per diffondere e dare risalto ai valori della dieta mediterranea.

L'articolo 5, al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica, stabilisce che in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale della dieta mediterranea.

All'articolo 6, si istituisce, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il marchio «Dieta mediterranea patrimonio dell'umanità», di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di garantire la tutela e la promozione dello stile di vita della dieta mediterranea e i prodotti connessi, nonché i paesaggi rurali storici e le culture tradizionali.

All'articolo 7 è istituito il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, il cui stanziamento è pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

Suggerisce infine che anche in relazione a questo provvedimento, la Commissione possa procedere ad un approfondimento conoscitivo mediante audizioni informali degli enti interessati e dei soggetti istituzionali del comparto.

La Commissione conviene quindi lo svolgimento di audizioni informali.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore GAETTI (*M5S*) fa presente sin d'ora la necessità di specificare ulteriormente la nozione di dieta mediterranea, onde valorizzare le produzioni italiane rispetto alla materia prima importata dall'estero. Infatti, la garanzia della provenienza dei prodotti è strettamente correlata alla qualità degli stessi.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) osserva a sua volta come specifica attenzione debba essere dedicata all'articolo 3, istitutivo del Comitato per la tutela della dieta mediterranea, in particolare nella sua composizione che potrebbe rivelarsi troppo ampia.

Il senatore RUTA (*PD*) sottolinea la rilevanza del disegno di legge in esame che tutela delle ricchezze dell'Italia che dovrebbero essere adeguatamente valorizzate.

Il senatore DI MAGGIO (*SCpI*) fa presente che il Comitato di cui all'articolo 3 dovrebbe essere di composizione più snella, senza incidere in alcun modo sulle dotazioni finanziarie che dovranno essere interamente dedicate all'attuazione del provvedimento.

Il senatore DALLA TOR (*PdL*) si sofferma quindi sulla tutela e sull'implementazione dei prodotti interamente italiani, riservandosi di suggerire l'inclusione di taluni enti nell'ambito delle audizioni già deliberate sulla dieta mediterranea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORMIGONI informa la Commissione che nel Consiglio dei Ministri di oggi è stata deliberata la presentazione di un disegno di legge recante delega al Governo per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura e delle foreste nonché per il riordino della relativa disciplina.

Il senatore RUTA (*PD*) osserva anzitutto che il preannunciato disegno di legge ha una portata molto ampia che investe numerosi importanti settori del mondo agricolo. Richiama il positivo clima che si è instaurato relativamente ai lavori della Commissione, istituendo un raccordo ed evitando sovrapposizioni con l'omologa Commissione della Camera dei deputati. I disegni di legge in corso di esame hanno visto sinora un confronto effettivo e senza posizioni precostituite tra maggioranza e opposizione in un'ottica costruttiva. Rileva altresì che nell'esposizione del Ministro dello scorso 11 giugno delle linee programmatiche del Dicastero, non si è preannunciata alcuna misura di delega.

Fa osservare quindi come l'operato del Governo giunga inaspettato al Parlamento. Dà atto che il testo preannunciato si sofferma su temi di primario interesse per il comparto agricolo e, tuttavia, segnala in proposito l'opportunità di una maggiore valorizzazione della sede parlamentare per effettuare scelte politiche condivise.

Invita pertanto il Presidente a farsi tramite di tali osservazioni nelle sedi deputate.

Il senatore DALLA TOR (*PdL*) esprime a sua volta sorpresa per il contenuto del disegno di legge di delega, auspicando che la Commissione possa comunque procedere nell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno coordinando, oltre ai contenuti, tempi e modi di esame.

Il senatore GAETTI (*M5S*) sottolinea l'esigenza di una valorizzazione del ruolo parlamentare, richiamando la disponibilità ad un esame secondo tempi serrati dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Il senatore DI MAGGIO (*ScpI*) avrebbe auspicato sul punto una maggiore cautela del Governo a tutela del corretto equilibrio tra i compiti dell'Esecutivo e del Legislativo. Ricorda a sua volta come la Commis-

sione stia procedendo positivamente nell'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) richiama a sua volta come nelle comunicazione sulle linee programmatiche del Ministro non si sia preannunciata la scelta della delega legislativa. Sollecita quindi il rappresentante del Governo presente alla seduta a farsi tramite dei rilievi emersi in Commissione presso il Ministro.

La senatrice VALENTINI (*PD*) nel condividere le osservazioni svolte dal senatore Ruta, sottolinea a sua volta come la programmata attività di esame dei disegni di legge, nonché di approfondimento conoscitivo delle materie trattate mediante audizioni, da parte della Commissione, rischi di risultare vanificata.

Il presidente FORMIGONI (*PdL*) assicura che si farà tramite di quanto emerso in Commissione nelle sedi competenti. Il ricorso ad un disegno di legge di ampia delega, pur legittimo, risulta disomogeneo rispetto a un percorso condiviso che la Commissione aveva ipotizzato per i suoi lavori. Opererà quindi in modo da ristabilire un costante confronto con l'Esecutivo per individuare una soluzione comune.

Il sottosegretario CASTIGLIONE prende atto delle considerazioni svolte dai senatori e assicura comunque in premessa lo spirito collaborativo del Governo e del Ministro delle politiche agricole.

Sottolinea che quanto deliberato oggi dal Consiglio dei Ministri rappresenta una prima fase procedurale. Il ricorso allo strumento della delega risponde all'esigenza di fornire una risposta tempestiva e unitaria alle esigenze del settore agricolo. Il testo ha quindi una valenza non definitiva, e sullo stesso il Parlamento avrà la possibilità di intervenire. Dà infine atto alla Commissione del proficuo lavoro finora svolto, nella convinzione che una piena collaborazione tra Governo e Parlamento consentirà di portare a termine un impegno comune per il mondo dell'agricoltura.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 14

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

lo stanziamento complessivo iscritto a bilancio sul capitolo 2200, interessato dal riparto previsto dallo schema di decreto ministeriale in esame, ammonta ad euro 632.000; esso sarà assegnato in gran parte all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), per un contributo di euro 524.679, destinato a coprire parte delle spese di funzionamento di tale ente, che funge anche da organo di collegamento dello Stato italiano con l'Unione europea per la gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA);

con il capitolo in questione devono anche essere finanziate le quote annuali di adesione dell'Italia a favore di organismi internazionali che operano nel settore agricolo, cui si è vincolati per la sussistenza di impegni ufficialmente assunti, in attuazione di apposite disposizioni legislative o di convenzioni internazionali. Sulla base delle richieste avanzate dai predetti organismi internazionali, si è quantificato in euro 107.321 l'importo complessivo di tale contributo, corrispondente alla parte restante dello stanziamento totale sopra riportato;

preso atto della ampia e dettagliata illustrazione che accompagna lo schema sull'attività dell'INEA;

tenuto conto della determinazione e relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria dell'INEA per l'esercizio 2011 (Documento XV n. 26 assegnato alla Commissione agricoltura e alla Commissione bilancio lo scorso 11 giugno);

osservato che nella difficile congiuntura economica interna e internazionale, caratterizzata da una accentuata scarsità di risorse pubbliche e dalla conseguente necessità di assicurare riduzioni di spesa, occorre che ogni ente pubblico si attivi per individuare possibili economie, oltre ad attivarsi per integrare con finanziamenti privati quelli pubblici

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si rende necessario dal punto di vista istituzionale operare una ricognizione dell'attività dell'INEA e, con l'occasione, degli altri enti che operano in aree contigue a quelle dell'Istituto, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni, realizzando a tal fine forme di cooperazione o, meglio, di integrazione.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8 (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9 (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 17,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE (COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA CIA E COPAGRI) SULLE PROBLEMATICHE DEL COMPARTO AGRICOLO

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 26 giugno 2013

Plenaria**15^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Paolo Vigevano, presidente e amministratore delegato di Acquirente Unico S.p.A., accompagnato da Ubaldo Perla, direttore direzione operativa energia, Elettra Cappadozzi, responsabile sistema informativo integrato, Marco Primavera, responsabile controllo rischi e Nicolò di Gaetano, responsabile relazioni esterne ed analisi di mercato; Massimo Ricci, presidente e amministratore delegato del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A., accompagnato da Giovanni Battista Aruta, direttore area mercati e da Alessandro Talarico, direttore relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: seguito dell'audizione di rappresentanti di Acquirente Unico S.p.A. e del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. – GME

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti di Acquirente Unico e lascia loro la parola per proseguire l'esposizione.

L'ingegner VIGEVANO svolge una breve introduzione nella quale si richiama alla riforma del mercato elettrico, che ha avuto tra i principali obiettivi quello di porre al centro il consumatore nelle sue diverse forme.

La dottoressa CAPPADOZZI fornisce una serie di dati relativi al funzionamento del Sistema informativo integrato (SII), quale strumento per riconoscere parità di trattamento a tutti gli operatori: una scelta che ha portato ad un contenimento dei costi con vantaggi per i consumatori, oltre alla possibilità di fornire indicazioni utili all'Autorità di regolazione per valutare gli opportuni correttivi.

Il dottor PERLA si sofferma sul ruolo dell'Acquirente Unico con particolare riguardo al servizio di maggior tutela, istituito a seguito del superamento del sistema del prezzo amministrato. Fornisce poi elementi di valutazione riguardo alle modalità di approvvigionamento di energia rispetto al fabbisogno nazionale, tenendo conto anche dei passaggi degli utenti al mercato libero. In particolare evidenzia che, rispetto al 2008, anche per effetto della crisi dei consumi, è sceso il livello del prezzo unico nazionale (PUN) cui si è legata peraltro una sensibile riduzione del margine operativo. Ulteriori approfondimenti riguardano le statistiche degli acquisti rispetto alle quotazioni del mercato, anche non regolamentato, e gli effetti sul cliente finale.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) chiede di approfondire l'aspetto dei costi sanitari legati alla produzione di elettricità e all'emissione di sostanze nocive nell'ambiente; inoltre desidera conoscere in che misura lo sfruttamento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili abbia determinato un abbassamento dei costi dell'energia.

L'ingegner VIGEVANO si riserva di far avere elementi specifici riguardo ai costi sanitari, mentre precisa che l'energia prodotta da fonti rinnovabili rappresenta tuttora un aggravio di costi in ragione degli incentivi ad essi legati.

Il presidente MUCCHETTI è interessato a conoscere invece la quantità di energia che viene dissipata nell'attività di trasporto.

In risposta interviene il dottor PERLA ricordando che Acquirente Unico non ha un diretto controllo di questo dato, dal momento che opera all'ingresso del mercato, e che comunque le perdite complessive sono stimate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in circa il 6,5 per cento.

Ad avviso dell'ingegner VIGEVANO il sistema informativo integrato contribuirà a fare chiarezza sulle quantità di energia effettivamente prodotte e consumate, attraverso una gestione costante dei flussi.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia gli ospiti per il contributo fornito e comunica alla Commissione che il documento da loro consegnato sarà pubblicato sul sito *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE rivolge quindi un indirizzo di saluto all'ingegner RICCI, al quale pone alcuni quesiti sui bilanciamenti delle reti elettrica e del gas, anche per effetto degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'ingegner RICCI chiarisce in proposito che la quota di riserva necessaria ai bilanciamenti è necessariamente legata alla fluttuazione dei consumi e della produzione e risente sensibilmente dell'energia prodotta dalle fonti rinnovabili, in particolare dal fotovoltaico. Pur non disponendo di un dato preciso, segnala che l'incidenza del costo dei bilanciamenti sul prezzo dell'elettricità è in ogni caso superiore al 10 per cento, anche a causa del fatto che le fonti rinnovabili sono state esentate da tali oneri. Complessivamente la cifra relativa ai bilanciamenti si aggira intorno al miliardo di euro l'anno e resta a carico dei consumatori.

Il senatore COLLINA (PD) chiede maggiori informazioni riguardo ai risultati dell'attività di confronto dei mercati dei Paesi appartenenti all'Unione europea, in particolare se emergono esigenze di riallineamento dei mercati.

In proposito l'ingegner RICCI riconosce che una gestione coordinata dei mercati tende a far aumentare la loro efficienza, con conseguenze favorevoli anche sul fronte dei prezzi dell'energia, ma tutto ciò non comporta necessariamente un loro livellamento.

Il presidente MUCCHETTI chiede di approfondire gli aspetti del cosiddetto *market coupling*, considerato che potrebbe consentire un maggiore utilizzo dei nostri impianti a ciclo combinato come hanno dimostrato alcune esperienze realizzate con Paesi vicini.

L'ingegner RICCI precisa in proposito che il differenziale di prezzo del gas, che si aggira intorno al 4-5 per cento, rende difficile conseguire delle utilità rispetto agli impianti a ciclo combinato, poiché il differenziale si riverbera in ogni caso sul prezzo finale, oltre ad essere accompagnato dai maggiori prezzi di trasporto.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia l'ingegner RICCI per il contributo fornito e comunica che il documento da lui consegnato sarà pubblicato sul sito *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 26 giugno 2013

Plenaria**13^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2013

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVII-bis*, n. 1. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII*, n. 1)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore SACCONI (*PdL*) illustra due proposte di parere da lui redatte tenendo conto dell'andamento del dibattito, rispettivamente favorevole sul documento LXXXVII, n. 1 e favorevole con osservazioni sul documento LXXXVII-bis, n. 1, pubblicata in allegato al resoconto.

La senatrice CATALFO (*M5S*) dà ragione di una proposta di parere favorevole con osservazioni riferita al documento LXXXVII-bis, n. 1, pubblicata in allegato al resoconto.

La senatrice GATTI (*PD*) esprime apprezzamento per le proposte formulate dal presidente relatore, che contengono riflessioni condivisibili e che, nel caso della proposta riferita al documento LXXXVII-bis, n. 1, riportano talune annotazioni avanzate nella precedente seduta dalla sua parte. Annuncia pertanto il voto favorevole a entrambe.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) rileva che il documento LXXXVII-*bis*, n. 1 si riferisce a modifiche delle direttive in materia di sicurezza sul lavoro, di orario di lavoro e di sicurezza sociale, domandandosi quale sia la reale portata di modifiche che intervengono su terreni di tanta delicatezza. Nota altresì che il documento fa riferimento a grandi principi, quale quello della coesione sociale, auspicandone la concreta messa in pratica. Lamenta tuttavia l'inadeguatezza dei tempi di esame di testi di tale portata e complessità.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ribadisce i principi già espressi nella proposta di parere relativa al documento LXXXVII-*bis*, n. 1, sottolineando l'esigenza che la delegazione italiana si impegni, nell'ambito del negoziato sul FSE e sul FEG, ad ottenere uno stanziamento ulteriore finalizzato al finanziamento dei progetti volti al contrasto della disoccupazione e ad ottenere che una quota parte delle risorse spettanti all'Italia possa essere impegnato nella massima misura possibile fino al 2014. Segnala inoltre l'inadeguatezza dello strumento della *social card* alla situazione di grave emergenza sociale.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) chiede chiarimenti in ordine al richiamo ad una insufficiente conoscenza dell'offerta da parte di scuole ed università, contenuta nelle premesse del parere relativo al documento LXXXVII-*bis*, n. 1.

Il presidente relatore SACCONI (*PdL*) specifica che la formulazione si riferisce alla mancata messa *online* dei *curricula*.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) ritiene dirimente il superamento dell'attuale inaccessibilità delle banche dati e dell'inesistenza in Italia di un adeguato servizio di certificazione dei *curricula*.

La senatrice GATTI (*PD*) fa osservare che tale certificazione rientra specificamente nelle competenze dei centri per l'impiego; altro e diverso è invece il tema dell'accesso alle banche dati, che è già stato sollevato in altre sedute.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) ribadisce l'importanza di una certificazione dei *curricula* da parte di agenzie che possano accedere alle banche dati.

La senatrice CATALFO (*M5S*) sottolinea che la legislazione vigente già prevede un sistema nazionale per la certificazione delle competenze, al quale dovrebbero però collegarsi anche scuole ed università.

Il presidente relatore SACCONI (*PdL*) osserva che le considerazioni sollevate dal senatore Ichino trovano soluzione nel cosiddetto fascicolo elettronico della vita attiva presso l'INPS. In questa sede, ritiene comun-

que possibile ribadire l'importanza che gli operatori pubblici e privati accreditati possano accedere a tutte le informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni sulla persona, in funzione della sua occupabilità. Ri-formula conseguentemente la propria proposta di parere riferita al documento LXXXVII-*bis*, n. 1. Quanto alle osservazioni del senatore Barozzino, nel convenire in ordine ai ristretti tempi nei quali si è svolto l'esame dei due documenti, nota tuttavia che i temi sollevati sono destinati ad accompagnare la Commissione lungo tutto il percorso del suo rapporto con l'Unione europea, durante il quale ci sarà ampio spazio per approfondimenti e riflessioni ulteriori. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, mette quindi successivamente ai voti la proposta di parere favorevole da lui formulata sul LXXXVII, n. 1 e la proposta di parere favorevole con osservazioni riferita al documento LXXXVII-*bis*, n. 1, come modificata nel corso del dibattito, pubblicate in allegato al resoconto.

Con distinte votazioni, la Commissione approva, con l'astensione dei senatori BENCINI (*M5S*), CATALFO (*M5S*), PAGLINI (*M5S*), PUGLIA (*M5S*) e BAROZZINO (*Misto-SEL*).

Resta di conseguenza precluso il voto sullo schema di parere proposto dai senatori Catalfo ed altri sul documento LXXXVII-*bis*, n. 1.

La seduta termina alle ore 17.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 1**

La Commissione Lavoro, previdenza sociale,

esaminato il Documento LXXXVII, n. 1,

premessò che, ancorché la Relazione consuntiva documenti il significativo lavoro svolto presso le istituzioni europee in materia di occupazione e politiche sociali, il rilievo dei dossier «occupazione» nel quadro delle politiche europee nel corso del 2012 è rimasto al di sotto di quanto le condizioni economiche avrebbero imposto;

valutato che la questione del coordinamento delle politiche del lavoro e della previdenza non ha avuto rilevanza analoga a quelle economico-monetarie e che non pari rilievo ha avuto l'impatto dei provvedimenti di consolidamento fiscale sui temi della coesione sociale;

osservato che la Commissione europea non ha ancora sviluppato quella capacità di passare da una visione legislativa «forte» – che nel corso degli anni si è assestata su regole rigide anche nelle situazioni che creavano occupazione – ad una visione sulle politiche e sugli obiettivi da conseguire, in coerenza con i *target* fissati dalla Strategia 2020 mantenendo profili e promuovendo strumenti dinamici, in grado di modulare le strategie in ragione dei cicli economici e delle condizioni sociali;

preso atto che l'affidamento a comitati all'interno delle istituzioni dell'UE non ha sempre prodotto risultati tangibili e traggurdati alla risoluzione dei problemi;

ritenuto che la posizione italiana sulla gestione dei fondi comunitari – ed in particolare del FSE – debba essere maggiormente incisiva per garantire il progressivo aumento dell'efficienza nella gestione delle risorse e la riduzione degli oneri burocratici conseguenti, considerata la bassa efficacia che ancora ne contraddistingue le modalità di spesa;

valutato positivamente il sostegno offerto in particolare dal FEG per sostenere l'occupazione dei settori produttivi in crisi, a dimostrazione della necessità di strumenti dinamici e mirati;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVII-*bis*, N. 1

La Commissione Lavoro, previdenza sociale,

esaminato il Documento LXXXVII-*bis*, n. 1;

premesso che l'Italia dispone di una rete di servizi pubblici per l'impiego poco efficiente, per la quale si riscontrano problemi di sottodimensionamento, aspecificità, insufficiente conoscenza dell'offerta con riguardo a scuole ed università e di difetto delle fonti informative della domanda;

osservato che la costituzione di una Agenzia nazionale per il lavoro a carattere federale rappresenterebbe una opportunità per una gestione unica delle politiche del lavoro, allo stato suddivisa tra Governo, regioni e province, ma che il suo assetto prevede una complessiva revisione del sistema delle competenze e delle deleghe istituzionali e procedure di fusione e riaccorpamento tra enti nazionali;

ritenuto che costituire una rete di servizi pubblici efficienti deve rappresentare una necessità per promuovere l'inserimento lavorativo, puntando sulla qualificazione del servizio pubblico, sulla cooperazione pubblico-privato e sul coordinamento tra gli attori, a partire dalla *Youth Guarantee*;

giudicato apprezzabile il riferimento della Commissione europea ad un sistema di *welfare* moderno ed integrato che collochi il tema dell'occupazione all'interno della struttura della protezione sociale, con particolare attenzione alla dimensione socio-sanitaria e al contrasto alla povertà;

valutata la necessità di una riconferma della programmazione economica del FEG anche nel periodo 2014-2020 e di un adeguato sostegno a strumenti mirati e di facile operatività;

ribadita la necessità che i fondi comunitari prevedano un alleggerimento delle procedure di spesa, una diminuzione dei formalismi burocratici e una maggiore attenzione ai risultati;

giudicate positivamente le politiche in materia di lotta alla povertà e di aiuto ai servizi socio-educativi per la famiglia, che anche in quest'ambito devono favorire sia le reti pubbliche che le reti private accreditate;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Con riferimento all'attività legislativa, si auspica che il Governo, in relazione con il Parlamento, presidi la fase di predisposizione dei *dossier* legislativi, al fine di garantire il pieno concorso dell'Italia alla definizione

delle norme per l'esercizio dell'attività economica e la definizione delle tutele sociali.

Con l'occasione si segnala altresì l'opportunità di una più incisiva azione del Parlamento e del Governo nella fase ascendente, anche attraverso una più completa conoscenza e disanima dei *dossier* in esame in sede UE.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, N. 1**

La Commissione Lavoro, previdenza sociale,

esaminato il Documento LXXXVII-bis, n. 1;

premessi che l'Italia dispone di una rete di servizi pubblici per l'impiego poco efficiente, per la quale si riscontrano problemi di sottodimensionamento, aspecificità, insufficiente conoscenza dell'offerta di lavoro con riguardo alla pubblicazione dei neodiplomati e neolaureati da parte di scuole ed università e di difetto delle fonti informative della domanda;

rilevata l'importanza che gli operatori pubblici e privati accreditati dei servizi per l'impiego possano accedere alle informazioni che concorrono al *curriculum* della persona, ove in possesso delle pubbliche amministrazioni;

osservato che la costituzione di una Agenzia nazionale per il lavoro a carattere federale rappresenterebbe una opportunità per una gestione unica delle politiche del lavoro, allo stato suddivisa tra Governo, regioni e province, ma che il suo assetto prevede una complessiva revisione del sistema delle competenze e delle deleghe istituzionali e procedure di fusione e riaccorpamento tra enti nazionali;

ritenuto che costituire una rete di servizi pubblici efficienti deve rappresentare una necessità per promuovere l'inserimento lavorativo, puntando sulla qualificazione del servizio pubblico, sulla cooperazione pubblico-privato e sul coordinamento tra gli attori, a partire dalla *Youth Guarantee*;

giudicato apprezzabile il riferimento della Commissione europea ad un sistema di *welfare* moderno ed integrato che collochi il tema dell'occupazione all'interno della struttura della protezione sociale, con particolare attenzione alla dimensione socio-sanitaria e al contrasto alla povertà;

valutata la necessità di una riconferma della programmazione economica del FEG anche nel periodo 2014-2020 e di un adeguato sostegno a strumenti mirati e di facile operatività;

ribadita la necessità che i fondi comunitari prevedano un alleggerimento delle procedure di spesa, una diminuzione dei formalismi burocratici e una maggiore attenzione ai risultati;

giudicate positivamente le politiche in materia di lotta alla povertà e di aiuto ai servizi socio-educativi per la famiglia, che anche in quest'ambito devono favorire sia le reti pubbliche che le reti private accreditate;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Con riferimento all'attività legislativa, si auspica che il Governo, in relazione con il Parlamento, presidi la fase di predisposizione dei *dossier* legislativi, al fine di garantire il pieno concorso dell'Italia alla definizione delle norme per l'esercizio dell'attività economica e la definizione delle tutele sociali.

Con l'occasione si segnala altresì l'opportunità di una più incisiva azione del Parlamento e del Governo nella fase ascendente, anche attraverso una più completa conoscenza e disamina dei *dossier* in esame in sede UE.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
CATALFO, BENCINI, PAGLINI E PUGLIA
SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, N. 1**

La Commissione XI del Senato,

esaminata per le parti di competenza la relazione programmatica in titolo;

premesso che:

tra gli obiettivi della strategia Europa 2020 figurano:

- il raggiungimento di un tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni del 75%
- la riduzione di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà;

considerato che:

per quanto riguarda il primo obiettivo, nel dicembre del 2012 la Commissione europea ha delineato, con il Youth employment package, una strategia volta a contrastare la disoccupazione giovanile e l'esclusione sociale attraverso una serie di misure dirette a promuovere l'offerta di lavoro, l'istruzione e la formazione, raccomandando l'impegno degli Stati membri a tradurre concretamente, per quanto di loro competenza, le indicazioni fornite;

il Consiglio europeo ha successivamente stanziato 6 miliardi di euro, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, allo scopo di sostenere le misure in materia di occupazione giovanile proposte dalla Commissione europea nel dicembre 2012, con particolare riguardo al progetto denominato Youth guarantee, destinato a sostenere l'investimento nel capitale umano dei giovani fino ai 25 anni;

la crescita del tasso di disoccupazione è stata accompagnata non solo dalla perdita di occupati ma anche dalla crescita delle forze lavoro potenziali (cosiddetti inattivi), i quali dal 2007 in Italia sono aumentati del 39,2%, costituendo il 12% delle forze lavoro italiane a fronte del 4,5% dell'Unione Europea: di questi ben 2 milioni hanno tra i 30 e i 54 anni;

per quanto riguarda il secondo obiettivo, l'Italia parteciperà alle attività finalizzate all'istituzione del Fondo per il sostegno delle persone più indigenti dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020;

il Fondo ha una dotazione finanziaria pari a 2,5 miliardi di euro diretto al sostegno dei sistemi nazionali deputati a fornire cibo alle persone più svantaggiate (indumenti e altri beni essenziali);

secondo la relazione, l'Italia ritiene che sia necessario introdurre previsioni volte a consentire una maggiore flessibilità delle modalità di erogazione da parte degli Stati membri e che tale previsione viene richiesta al fine di consentire l'estensione, alle persone in condizione di marginalità estrema, per l'utilizzo della c.d. «social card»;

dalla lettura della relazione, risulta inoltre intenzione dell'Italia promuovere l'implementazione della totalità delle politiche europee di welfare, coordinate ed unificate in prospettiva futura, utilizzando unicamente lo strumento della c.d. «social card»;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

appare necessario, nell'ambito del negoziato sul Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che la delegazione italiana si impegni ad ottenere uno stanziamento straordinario di ulteriori risorse per il finanziamento di progetti volti a contrastare in maniera efficace la disoccupazione attraverso l'offerta di lavoro stabile e regolare;

appare necessario inoltre che la delegazione italiana si impegni ad ottenere che la quota parte delle risorse spettante all'Italia nell'ambito dello stanziamento complessivo di 6 miliardi di euro per la Youth employment initiative possa essere impegnato nella massima misura possibile già nel 2014;

accanto alle importanti iniziative per il contrasto alla disoccupazione giovanile, non risultano invece previste iniziative a favore dei cittadini inattivi e disoccupati tra i 30 e i 54 anni i quali in Italia costituiscono il maggiore peso sociale in quanto in totale dipendenza della previdenza sociale;

per quanto riguarda le politiche sociali e di lotta alla povertà, l'introduzione della c.d. *Social-Card* non costituisce e non ha costituito intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale. Ulteriori tentativi di regolare l'apporto economico degli appositi fondi europei tramite il solo utilizzo di carte di acquisto rischia di comportare mancata assistenza da parte dello Stato per milioni di cittadini in condizioni di povertà o di esclusione sociale.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 26 giugno 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8 (1^a pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,20

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ E DI FEDERCHIMICA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO (COM (2013) 288 DEF), IN MATERIA DI BIOCIDI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9 (2^a pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 17

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria**17^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 17,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato (n. COM (2013) 288 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 10*)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno scorso.

Si apre il dibattito.

Il senatore AIELLO (*PdL*) rileva che dalle audizioni svolte non sembrano essere stati forniti sufficienti elementi di chiarezza sulla cosiddetta tossicità di accumulo del cloro.

Il PRESIDENTE ritiene auspicabile un più attento monitoraggio delle conseguenze derivanti dall'impiego di biocidi e del cloro oltre che una puntuale informazione destinata ai consumatori in merito a tali prodotti.

La senatrice MATURANI (*PD*) condivide quanto sottolineato dagli interventi precedenti e preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, evidenziando che il tema trattato è certamente complesso – come emerso dalle preziose audizioni svoltesi – ma presenta implicazioni rilevanti per la qualità della vita delle persone e dell'ambiente.

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*), nell'osservare che l'attività di monitoraggio rientra tra le competenze degli enti locali, condivide quanto emerso nel dibattito.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) sottolinea la necessità di svolgere attenti controlli sull'uso dei biocidi e del cloro.

Il senatore SCILIPOTI (*PdL*) reputa che occorre certamente fornire garanzie alla collettività in merito al corretto utilizzo del cloro.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) suggerisce di inserire nella risoluzione una raccomandazione: per una costante attività di monitoraggio sugli effetti prodotti dai biocidi sulla salute pubblica anche in riferimento all'utilizzo del cloro e dei suoi sali, nonché per la promozione di un'auspicabile attività di informazione istituzionale rivolta alla collettività.

Si chiude il dibattito.

Il relatore, senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), nel recepire le indicazioni scaturite nel dibattito, dà lettura di uno schema di risoluzione favorevole, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di risoluzione predisposto dal relatore.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI E DA ACQUISIRE NEL CORSO DI AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle odierne riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, alle ore 15, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e di Federchimica, nell'ambito dell'esame dell'Atto Comunitario (COM (2013) 288 DEF), in materia di biocidi, è stata consegnata documentazione e che alle ore 18, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti del Segretariato italiano dei giovani medici, saranno depositati ulteriori documenti. Tali atti saranno resi disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,50.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 288 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 10)**

La 12^a Commissione Igiene e sanità,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato n. COM (2013) 288;

rilevato che la suddetta proposta ha ad oggetto modifiche al regolamento (UE) n. 528/2012, già entrato in vigore ed applicabile dal 1° settembre 2013, al fine di evitare alcune conseguenze indesiderabili sul mercato, emerse dopo il completamento dell'iter di approvazione;

preso atto che, in particolare, a pochi mesi dalla data fissata per l'applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012, è emerso che, in assenza delle misure correttive predisposte dall'atto in esame, si verificherebbero conseguenze negative che interesserebbero sia i fornitori di articoli nuovi trattati con biocidi che i fornitori di biocidi. Queste potrebbero provocare *«il congelamento indesiderato del mercato fino a undici anni per gli articoli trattati con i biocidi che sono legali sul mercato dell'UE, ma che non sono ancora stati valutati al livello dell'Unione europea»* (relazione introduttiva);

valutato quanto emerso nel corso delle audizioni svolte in data odierna in sede informale con rappresentanti del Ministero della salute, Istituto superiore di sanità e Federchimica;

1) si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea *«Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»*, in senso favorevole, ritenendo la proposta conforme al principio di sussidiarietà, inteso in senso sostanziale,

– in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione: infatti, la modifica del vigente regolamento sull'uso dei biocidi può avere luogo solo con un nuovo atto dell'Unione, pari ordinato gerarchicamente e successivo cronologicamente;

– in termini di valore aggiunto per l'Unione: la proposta, infatti, mira ad un migliore funzionamento del mercato grazie all'auspicato evitato *«congelamento»* del mercato per gli articoli trattati con biocidi che, pur essendo legali, non siano ancora stati oggetto di valutazione da parte dell'Unione.

Si osserva peraltro che sotto il profilo formale è assente una specifica valutazione in merito da parte della Commissione europea, pur obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. Di conseguenza, sia la valutazione sulla sussidiarietà sia quella sulla proporzionalità risentono della mancanza di un'adeguata motivazione e di una relazione dettagliata da parte della Commissione europea. Queste sarebbero state, invece, auspicabili anche ai fini di una maggiore intelligibilità delle opzioni regolatorie individuate in una materia estremamente tecnica e complessa.

2) Esprime altresì nel merito di quanto contenuto nell'atto in esame, un avviso favorevole evidenziando che, dall'analisi attenta della tematica in oggetto e dalle audizioni effettuate, non sono emersi particolari pericoli per l'ambiente e per la salute derivanti dalle modifiche del citato regolamento (UE) n. 528/2012.

3) Si raccomanda una costante attività di monitoraggio sugli effetti prodotti dai biocidi sulla salute pubblica anche in riferimento all'utilizzo del cloro e dei suoi sali, nonché la promozione di un'auspicabile attività di informazione istituzionale rivolta alla collettività.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 10 (3^a pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 18,05 alle ore 19,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL SEGRETARIATO ITALIANO DEI
GIOVANI MEDICI (SIGM)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 26 giugno 2013

Sottocommissione per i pareri

1^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il seguente provvedimento deferito:

alle Commissioni 6^a e 11^a riunite:

(843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole con osservazioni.

Plenaria

14^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 9,10.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (n. COM (2013) 133 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 5*)

Riprende l'esame dell'atto comunitario in titolo, sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente MARI-NELLO invita il Relatore ad illustrare la proposta di risoluzione sull'atto comunitario in titolo.

Il senatore CALEO (*PD*), relatore, illustra la proposta di risoluzione riportata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Previa verifica del numero legale, la proposta di risoluzione recante l'espressione di un parere favorevole è posta ai voti ed approvata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (n. COM (2013) 247 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 7*)

Riprende l'esame dell'atto comunitario in titolo, sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente MARI-NELLO invita il Relatore ad illustrare la proposta di risoluzione sull'atto comunitario in titolo.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), relatore, illustra la proposta di risoluzione riportata in allegato al resoconto della seduta odierna.

La proposta di risoluzione recante l'espressione di un parere favorevole con osservazione è quindi posta ai voti ed approvata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi (n. COM (2013) 174 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 6)

Riprende l'esame dell'atto comunitario in titolo, sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente MARI-NELLO invita il Relatore ad illustrare la proposta di risoluzione sull'atto comunitario in titolo.

Il senatore DE SIANO (*PdL*), relatore, illustra la proposta di risoluzione riportata in allegato al resoconto della seduta odierna.

La proposta di risoluzione recante l'espressione di un parere favorevole è quindi posta ai voti ed approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2013

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame del documento in titolo, sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente MARI-NELLO invita il Relatore ad illustrare la sua proposta di parere.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, propone di esprimere un parere favorevole sul documento in titolo.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole è posta ai voti ed approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO sollecita i Rappresentanti dei Gruppi a comunicare i soggetti da audire nell'ambito dell'esame degli affari assegnati n. 52 e n. 53. A questo riguardo fa presente che, in particolare, l'affare assegnato sulle prospezioni e sulla ricerca di idrocarburi in mare mira ad elaborare proposte mirate e condivise su problematiche ambientali ri-

spetto alle quali è viva l'attenzione della opinione pubblica. La risoluzione che verrà approvata dalla Commissione, una volta completata la fase istruttoria, potrà essere sottoposta all'esame dell'Assemblea, al fine di riscuotere un impegno del Governo superiore rispetto a quello che, pur nelle sue apprezzabili finalità, potrebbe ottenere la mozione presentata dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle da discutere oggi in Senato, che auspica venga ritirata.

Il senatore CALEO (*PD*) si associa alle considerazioni del presidente Marinello, facendo presente l'opportunità di audire il Ministro per lo sviluppo economico sul tema delle prospezioni per la ricerca di idrocarburi in mare.

La senatrice NUGNES (*M5S*) fa presente che la mozione presentata dal suo Gruppo parlamentare mira ad impedire l'operatività di alcune concessioni rilasciate in aree in cui è stata accertata definitivamente l'elevata rischiosità ambientale delle operazioni di prospezione e di trivellazione in mare.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, e la seduta di domani, giovedì 27 giugno 2013, già convocata per le ore 8,45, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 133 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 5)**

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM (2013) 133 definitivo),

considerato che:

la proposta di direttiva è basata sull'articolo 43, paragrafo 2, sull'articolo 100, paragrafo 2, sull'articolo 192, paragrafo 1, e sull'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE;

la proposta di direttiva offre un sostegno all'attuazione della politica marittima integrata (PMI) dell'Unione, compresa la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino che ne costituisce il pilastro ambientale. Infatti l'obiettivo della PMI è di garantire che le politiche settoriali del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che hanno un impatto sullo spazio marittimo siano applicate in modo coerente al fine di conseguire i molteplici obiettivi concomitanti di natura economica, sociale e ambientale;

rilevato che:

la proposta di direttiva rispetta il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del Trattato sull'unione europea (TUE). Spetta pertanto alle istituzioni nazionali o locali adottare decisioni su aspetti quali la scelta delle azioni concrete da realizzare, la localizzazione degli investimenti, la fissazione di priorità e la determinazione di soluzioni;

la proposta di direttiva è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE. La proposta si limita a far obbligo agli Stati membri di istituire o mantenere uno o più processi per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere. Essa stabilisce una serie di requisiti minimi per tali processi, basandosi sull'esperienza attuale negli Stati membri e consentendo la loro integrazione e prosecuzione nell'ambito di un quadro comune dell'Unione. Gli obblighi in capo agli Stati membri in materia di informazione si limitano infatti allo stretto necessario per valutare l'attuazione;

esprime parere favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 247 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 7)**

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (COM (2013) 247 definitivo),

considerato che:

la proposta di regolamento intende modificare il Regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali introducendo nuovi moduli relativi alle spese per la protezione dell'ambiente, ai beni e servizi ambientali, ed ai conti dell'energia, ed ampliando il quadro di dati che integrano le problematiche ambientali con quelle economiche;

la proposta di regolamento è basata sull'articolo 338 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) che stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento dell'Unione;

rilevato che:

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, poiché l'estensione dei moduli di contabilità ambientale rafforza la finalità del regolamento (UE) n. 691/2011 di garantire al livello dell'Unione europea l'armonizzazione necessaria a ottenere informazioni statistiche organiche e comparabili;

verificato che:

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a indicare i moduli aggiuntivi di dati da fornire, in modo da garantire una struttura e un calendario armonizzati, lasciando agli Stati membri la definizione dei meccanismi di rilevazione dei dati;

esprime parere favorevole

sottolineando l'importanza di un'attenta attività di pianificazione e di programmazione da porre in essere anche attraverso la predisposizione di una migliore strumentazione statistica e contabile.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 174 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 6)**

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi (COM (2013) 174 definitivo),

considerato che:

la proposta è basata sull'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che ha costituito la base giuridica del regolamento (CE) n. 2038/2006, sulla medesima materia, nella precedente versione del trattato;

rilevato che:

la proposta di regolamento risulta conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, che risultano pienamente rispettati in quanto l'azione dell'Agenzia rappresenta il livello europeo di un sistema differenziato di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e dalle piattaforme *off-shore*;

esprime parere favorevole.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 26 giugno 2013

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

2^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,10

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (n. COM (2013) 173 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (n. COM (2013) 228 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 7^a Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di un Stato membro (n. COM (2013) 311 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

Plenaria**8^a Seduta (1^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013

(588) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2013

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Seguito e conclusione dell'esame congiunto dei documenti LXXXVII-bis, n.1 e LXXXVII, n. 1. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 587 e 588 e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che è stata presentata la nuova versione degli emendamenti 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5 (testo 2).

Quindi, in relazione al disegno di legge di delegazione europea 2013, atto Senato 587, dà conto della declaratoria di inammissibilità dei soli emendamenti presentati dall'articolo 1 all'articolo 8, in quanto la Commissione Bilancio, fino a questo momento, ha inoltrato il relativo parere riferendosi esclusivamente alle suddette disposizioni del provvedimento.

Pertanto, dichiara inammissibili gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.5, in quanto l'introduzione del regime opzionale dell'IVA di gruppo (lettera *a*) dei tre emendamenti) e l'armonizzazione della disciplina sull'applicazione separata dell'IVA con la disciplina del diritto alla detrazione (lettera *b*) dei tre emendamenti), non rispondono alla necessità di adempiere a un obbligo europeo attuale e sono pertanto estranei all'oggetto proprio della legge europea, come disciplinato dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

Coerentemente propone, quindi, di passare alla votazione delle proposte emendative, riferite all'atto Senato 587, fino al suddetto articolo 8.

Conviene la Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 1.3, mentre respinge l'emendamento 1.1, sul quale grava il parere contrario della Commissione Bilancio, ex articolo 81 della Costituzione.

Viene ugualmente approvato l'emendamento 1.2.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento 1.4, stante il parere contrario del Governo e del Relatore.

I relativi firmatari ritirano gli emendamenti 1.5 e 2.1.

L'emendamento 3.1, fatto proprio dal senatore PICCOLI (*PdL*), viene approvato con i pareri favorevoli del Governo e del relatore.

L'emendamento 3.2, fatto proprio dal senatore ORELLANA (*M5S*) e rispetto al quale vengono acquisiti pareri contrari del Governo e del relatore, è respinto.

La proposta emendativa 3.3, fatta propria dal senatore COCIANCICH (*PD*) e rispetto al quale aggiunge la propria firma la senatrice CARDINALI (*PD*), è approvato con parere favorevole del relatore.

L'emendamento 3.0.1, che viene sottoscritto anche dai senatori MANCONI (*PD*) e Rita GHEDINI (*PD*), è approvato in una nuova versione (testo 2) che modifica, in particolare, la lettera e). Conseguentemente, si considera assorbito l'emendamento 3.0.2.

Sugli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4, a cui ha aggiunto la propria firma il senatore MARAN (*SCpI*), per i quali la Commissione Bilancio ha espresso parere non ostativo ove condizionato, ai sensi della nota norma costituzionale, all'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria, la Commissione dispone la bocciatura tecnica.

L'emendamento 3.0.5 è respinto dalla Commissione, in quanto ha ricevuto il parere contrario della Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 4.1, che raccoglie la sottoscrizione anche dei senatori Rita GHEDINI (*PD*) e MANCONI (*PD*), è approvato con il parere favorevole del relatore.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 4.0.1, sottoscritto dai senatori URAS (*Misto-SEL*) e DE PETRIS (*Misto-SEL*), in una versione modificata (testo 2). Conseguentemente, l'emendamento 4.0.2 è considerato come assorbito.

Gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3 si ritengono preclusi dall'approvazione della proposta emendativa 1.3.

Gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono respinti dalla Commissione, poiché oggetto di parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della 5^a Commissione.

Viene, quindi, approvato l'emendamento 6.3, con il parere favorevole del Relatore.

L'emendamento 6.4 è respinto dalla Commissione, in quanto, rispetto ad esso, la Commissione Bilancio si è pronunciata in senso contrario, ex articolo 81 della Costituzione.

L'autore dell'emendamento 7.1 lo ritira per trasformarlo in un ordine del giorno.

L'emendamento 7.2 è approvato in una versione modificata (testo 2) che vede espunta la lettera *b*). Conseguentemente, l'emendamento 7.3 è considerato assorbito.

L'emendamento 7.4 è ritirato dal proponente.

La Commissione, quindi, procede alla bocciatura tecnica dell'emendamento 7.5. Conseguentemente, l'emendamento 7.6 è considerato come assorbito.

La proposta emendativa 8.1 viene considerata come decaduta.

Il PRESIDENTE, quindi, propone di sospendere la votazione degli emendamenti per procedere ad un'unica votazione sullo schema di relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2013 (*Doc. LXXXVII-bis*, n.1), relatore senatore Giovanni Mauro, nonché sullo schema di relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2012 (*Doc. LXXXVII*, n.1), relatrice senatrice Valeria Cardinali.

Non essendovi alcuna richiesta di intervento, il PRESIDENTE, dopo aver appurato la presenza del numero legale, mette in votazione, quindi, il mandato ai relatori a riferire congiuntamente all'Assemblea.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, N. 1

La Relazione programmatica per il 2013 era stata presentata al Parlamento il 18 gennaio di quest'anno, quando già il Governo Monti aveva rassegnato le dimissioni. Con l'insediamento delle nuove Camere, lo stesso documento è stato ripresentato al Parlamento – il 5 giugno scorso – in un testo identico. Pertanto, la Relazione espone i molteplici aspetti programmatici delle politiche dell'Unione europea, previste per il 2013, con un duplice limite, intervenendo ormai a metà dell'anno di riferimento e non potendo esprimere un preciso programma d'azione in quanto espressione di un Governo dimissionario.

Ciò nonostante, il documento offre utili elementi che consentono al Parlamento di potersi meglio orientare nell'ambito delle politiche dell'Unione e di quegli aspetti che possono essere di maggiore interesse per l'Italia. Peraltro, la continuità politica assicurata dal ministro Moavero, nel Dicastero per le politiche europee del nuovo Governo, non può che ulteriormente avvalorare i contenuti del documento al nostro esame.

La Relazione è stata elaborata in base a quanto prescritto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 11 del 2005 (ora sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012) ed è articolata in tre capitoli.

Il primo capitolo si sofferma su alcune aree di particolare attualità e risalto per il processo di integrazione: l'evoluzione degli istituti che compongono la *governance* economica europea; il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale 2014-2020; il processo di attuazione delle modifiche istituzionali introdotte dal Trattato di Lisbona, tra cui in particolare quelle relative al rinnovo del Parlamento europeo, previsto per la primavera del 2014.

Il secondo capitolo passa in rassegna i principali sviluppi previsti nelle singole aree tematiche in cui si articola l'attività dell'Unione europea. Si sofferma, in particolare, sul completamento del mercato interno e sul rilancio della competitività, per poi prendere in considerazione la dimensione esterna dell'Unione, il rafforzamento dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, e le varie politiche settoriali (agricoltura e pesca, coesione, occupazione e politiche sociali, istruzione e politiche giovanili, industria tra cui energia e trasporti, ambiente, salute, tutela dei consumatori, cultura, turismo, fiscalità).

Il terzo capitolo illustra le priorità in materia di adempimenti dell'Italia nel quadro della partecipazione all'Unione europea. Adempimenti che riguardano, in particolare: la prevenzione e la risoluzione delle procedure d'infrazione al diritto dell'Unione europea; la tutela degli interessi

finanziari e il contrasto delle frodi; la comunicazione e l'informazione ai cittadini sull'attività dell'Unione.

Nel Capitolo I, in materia di *governance* economica, la Relazione pone in risalto l'importanza del Patto per la crescita e l'occupazione, adottato nel Consiglio europeo del giugno 2012, quale binario imprescindibile che deve affiancarsi al comparto del rigore finanziario e fiscale. Richiama il ruolo svolto dall'Italia nella redazione della lettera dei 12 Capi di Stato e di Governo del febbraio 2012, subito dopo l'adozione del *Fiscal compact*, e da cui il Patto per la crescita ha ripreso molte delle priorità.

Nel dibattito in seno al citato Consiglio europeo di giugno e nel Patto per la crescita e l'occupazione si dà atto della necessità di andare oltre la disciplina fiscale per porre le basi di un deciso rafforzamento del governo dell'economia e, in prospettiva, del governo politico dell'Unione europea, con l'obiettivo di assicurare la massima legittimità democratica all'Unione.

Con riguardo alla costruzione di una «autentica Unione economica e monetaria», il Consiglio europeo ha convenuto sulla considerazione per cui una essa non può prescindere, parallelamente, da una adeguata integrazione economica e politica. Su questa linea, il rapporto dei quattro Presidenti (Van Rompuy, Barroso, Draghi e Juncker), presentato al Consiglio europeo del dicembre 2012, delinea un quadro d'azione imperniato su quattro assi portanti: l'unione bancaria, l'integrazione fiscale, l'integrazione economica e il rafforzamento della legittimità democratica del processo decisionale.

Nel merito dell'integrazione finanziaria (la cosiddetta «unione bancaria»), la Relazione pone l'accento sull'importanza della vigilanza unica sulle banche della zona euro, in capo alla Banca centrale europea in stretta cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza, auspicando – ove necessario – interventi di ricapitalizzazione di tali banche da parte del Mecanismo europeo di stabilità (ESM).

In relazione all'integrazione fiscale, oltre a ribadire la necessità di dare piena attuazione al *Six pack*, al *Fiscal compact* e al *Two pack*, la Relazione rievoca l'idea di un bilancio proprio dell'area euro, che abbia capacità finanziaria autonoma, attraverso l'emissione di bond europei. Sebbene tale prospettiva non sia attualmente in discussione, la Relazione ritiene utile valutare l'opportunità di svolgere approfondimenti e dibattiti sull'argomento, soprattutto dopo la conclusione del negoziato sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE 2014-2020.

In merito all'integrazione economica, la Relazione auspica maggiore convergenza nell'imposizione tributaria e nella mobilità del lavoro, oltre a riprendere l'idea di «accordi di natura contrattuale» che impegnino giuridicamente gli Stati all'attuazione di riforme strutturali.

Sul piano della legittimità democratica dei processi decisionali dell'UEM, la Relazione condivide la necessità di un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nelle decisioni a livello europeo, nonché l'urgenza di una piena attuazione delle disposizioni del Trattato di Lisbona sul ruolo dei Parlamenti nazionali. In tal senso, ricorda l'importanza della

nuova legge n. 234 del 2012, che pone l'accento sul pieno coinvolgimento del Parlamento a sostegno e legittimazione dell'azione del Governo.

Con riferimento al Semestre europeo, la relazione sottolinea che dal dibattito in sede europea è emersa l'esigenza di conferire maggior rilievo alle raccomandazioni specifiche per Paese (le *Country Specific Recommendations* – CSR), attraverso un'accentuazione del carattere prescrittivo delle stesse, e un maggior coinvolgimento del Parlamento europeo e di quelli nazionali, in particolare nelle fasi iniziali dell'esercizio.

La seconda parte del Capitolo I è dedicata al Quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Al riguardo la Relazione ribadisce la posizione negoziale italiana, fondata anzitutto sul principio secondo cui il bilancio UE va considerato non come un costo ma come un investimento, e che deve servire anzitutto per promuovere la crescita e l'occupazione in Europa. Al contempo ricorda che l'Italia è il terzo contribuente netto in termini assoluti al bilancio UE (dopo Germania e Francia) e il primo contribuente in termini relativi, con un saldo negativo stabilizzato negli ultimi tre anni su una media di circa 4,2 miliardi di euro.

Su queste basi l'Italia ha esercitato la sua azione negoziale. Ha ottenuto una riduzione del suo saldo netto negativo a una media di circa 3,8 miliardi di euro per il prossimo settennio, ma la sua posizione favorevole all'aumento complessivo del bilancio UE non ha trovato il consenso sufficiente ad evitare la prima riduzione nella storia del bilancio europeo. Al tal ultimo riguardo il Senato si è espresso criticamente sul QFP e lo stesso Parlamento europeo non lo ha approvato. Entro la pausa estiva dovrebbe essere raggiunto un accordo nell'ambito del «Trilogo» fra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo.

Nel maggio del 2014 si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Per tale occasione i seggi dovranno essere redistribuiti per tenere conto degli 11 seggi da attribuire alla Croazia che entrerà a far parte dell'Unione a partire dal luglio 2013. I seggi croati dovranno essere reperiti nel quadro dei complessivi 751 previsti dal Trattato di Lisbona. È in discussione anche una riforma dello statuto dei partiti politici europei, tesa a creare un vero spazio politico europeo non più segmentato su base nazionale.

Il Capitolo II tratta delle singole politiche dell'Unione e delle relative priorità nazionali. Nell'ambito delle politiche concernenti il mercato interno e la competitività, con l'Atto per il Mercato Unico II (il *Single Market Act II* – SMA II), la Commissione ha individuato quattro motori per la crescita, che sono: lo sviluppo di reti completamente integrate; la mobilità di lavoratori e imprese; lo sviluppo di un'economia digitale; e il rafforzamento della coesione sociale e della fiducia dei consumatori.

Nell'attuale fase economica, lo sviluppo del mercato unico non è considerato più solo una delle leve possibili a favore della crescita, ma il fattore principale per incoraggiare la ripresa economica e lo sviluppo. In questo senso, i quattro motori per la crescita individuati dallo SMA II rappresentano – secondo la Relazione – i fattori chiave per intervenire

efficacemente sulla competitività del sistema, sulla riduzione dei costi e sulla qualità dei servizi.

Con riferimento alla proposta di regolamento sulla semplificazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, si rileva con favore l'attenzione posta dalla Relazione sulla questione del conferimento di delega di potere alla Commissione europea. In particolare, si auspica che le deleghe riguardino solo aspetti «non essenziali» dell'atto legislativo, come prescritto dal TFUE e come più volte ribadito dal Senato, nell'ambito dell'esame degli atti legislativi europei in «fase ascendente».

Numerose e importanti sono, poi, le proposte normative che saranno in discussione nei prossimi mesi in materia di regolazione dei mercati finanziari. Esse vertono, tra l'altro, sulla vigilanza bancaria, sui requisiti patrimoniali di banche e imprese di investimento, sui sistemi di garanzia dei depositi bancari e sulle agenzie di *rating*.

Riguardo al settore dell'innovazione e dell'Agenda digitale, dopo la sentenza di rigetto, della Corte di giustizia, sul ricorso presentato da Italia e Spagna in merito alla cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria tra 25 Stati membri, si pone ora la questione politica se aderire o meno ai due regolamenti sul brevetto unico europeo.

Il mercato unico digitale è considerato un obiettivo importante da perseguire, tenuto conto del suo notevole potenziale in termini di crescita economica (4,1 per cento del PIL).

Con riferimento al pacchetto legislativo relativo agli appalti pubblici, la Relazione segnala la previsione della possibilità di un più ampio utilizzo della procedura negoziata. Inoltre, in merito alle norme sulle modifiche dei contratti in corso di esecuzione, vede con favore l'aumento dal 5 al 15 per cento di variazione del prezzo, a partire dalla quale è necessario ricorrere ad una nuova procedura di aggiudicazione, sia pure per i soli appalti di lavori.

Nell'ambito della revisione del quadro normativo europeo in materia di aiuti di Stato, la Relazione si sofferma anche sul regolamento cosiddetto «*de minimis*», affermando l'inopportunità di un allargamento eccessivo delle soglie di aiuti ammissibili, in quanto ciò rischierebbe di favorire i Paesi che dispongono di maggiori risorse finanziarie pubbliche. Favore viene, invece, espresso per gli sviluppi in materia di esenzione dal divieto, per gli aiuti alla cultura, a quelli per calamità naturali, al capitale di rischio e all'innovazione.

Interessante appare, poi, l'iniziativa posta in essere dal Governo di svolgere una valutazione di efficacia degli aiuti di Stato temporanei alle imprese, al fine di approdare alla elaborazione di una bozza di modello di analisi valutativa delle misure di aiuti temporanei e alla sua successiva diffusione.

Nell'ambito della dimensione esterna dell'Unione europea, oltre a proseguire nel miglioramento funzionale del Servizio europeo di azione esterna (SEAE), la Relazione sottolinea l'importanza strategica che ricoprirà il processo di allargamento verso i Paesi dei Balcani occidentali, la Turchia e l'Islanda.

Riguardo al commercio internazionale, a fronte del perdurante stallo dei negoziati multilaterali in sede OMC, prosegue la costruzione di una rete di accordi bilaterali europei di libero scambio con Paesi terzi. A tale proposito la Relazione afferma l'opportunità di giungere ad accordi equilibrati, ispirati al principio di reciprocità, che perseguano in maniera incisiva e contestuale sia gli interessi commerciali sia la tutela del sistema produttivo dei Paesi UE.

In materia di migrazione e asilo, la Relazione ribadisce l'importanza di sostenere l'adozione di misure volte ad assicurare un'adeguata assistenza tecnica e finanziaria agli Stati membri maggiormente esposti ai flussi migratori, nonché di sfruttare appieno le potenzialità offerte dalle agenzie europee come FRONTEX e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), e di proseguire i negoziati con i Paesi interessati, al fine di promuovere una gestione condivisa dei flussi migratori.

Nell'ambito della Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), tenuto conto delle riduzioni di personale e di budget, la Relazione sostiene l'opportunità di favorire i programmi finanziati con fondi europei, nonché di coinvolgere il tessuto industriale e accademico nazionale su progetti (sicurezza e difesa) di tipo «*dual-use*», che risultano di grande interesse nei settori della ricerca e tecnologia (R&T) e delle capacità di intervento.

Riguardo al settore della giustizia e affari interni, si segnala la proposta di regolamento che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Nel settore della giustizia penale, nei prossimi anni sarà prioritaria la messa in opera di una serie di iniziative volte a garantire una migliore e più uniforme protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea e un miglior coordinamento delle indagini transnazionali in materia. In tale contesto è prevista l'istituzione di una Procura europea per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione (EPPO). È, inoltre, di grande interesse l'annunciata proposta di estendere il Sistema europeo di messa in rete dei casellari giudiziali (ECRIS), attualmente limitato ai soli cittadini degli Stati membri, anche ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti un giudice di uno Stato membro abbia pronunciato una sentenza di condanna, attraverso la creazione di un apposito archivio centrale europeo.

Per quanto riguarda la Politica agricola comune (PAC), l'Italia si è battuta per evitare un ridimensionamento del budget complessivo ad essa destinato e in particolare per ottenere una riduzione dell'entità dei tagli previsti per l'agricoltura italiana. La Relazione ricorda, al riguardo, che il Presidente del Consiglio europeo, nella proposta di fine novembre 2012, ha riconosciuto la validità delle osservazioni italiane in merito ai criteri di riparto dei fondi sulla base della sola superficie agricola e ha ridimensionato i tagli destinati all'Italia di circa un miliardo di euro per l'intero periodo di programmazione. L'*iter* della riforma della PAC dovrebbe concludersi entro la fine del mese di giugno 2013, per entrare in vigore nel 2014.

Sulla riforma della Politica comune della pesca è stato, invece, raggiunto un accordo politico lo scorso 30 maggio. L'obiettivo prioritario della riforma è di porre fine allo sfruttamento eccessivo e rendere la pesca sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale, creando opportunità occupazionali nelle aree costiere.

In relazione ai fondi destinati alla Politica di coesione, l'Italia ha richiesto di operare una redistribuzione interna in favore delle regioni in ritardo di sviluppo, in particolare, tenendo conto del peso maggiore che è opportuno attribuire alla disoccupazione nel meccanismo di calcolo delle risorse per le regioni meno sviluppate. La Relazione ricorda, poi, il Piano di azione coesione, diretto non solo ad accelerare l'impiego dei fondi strutturali, ma destinato anche a dettare le linee del Governo per periodo successivo.

In materia di lavoro e politiche sociali, l'Italia è fortemente orientata agli obiettivi e alle iniziative previste dalla Strategia Europa 2020 – così come essi vengono declinati nel Programma nazionale di riforma – e alle scadenze del Semestre europeo, dando particolare attenzione alle iniziative della Commissione in materia di occupazione, anche in considerazione del fatto che il sostegno alle politiche degli Stati membri per l'occupazione e la creazione di nuovi posti di lavoro rappresenta una delle principali priorità del Semestre europeo.

Per le azioni di sostegno alla mobilità degli studenti e alla mobilità professionale dei docenti, la Relazione sottolinea la necessità di promuovere la conoscenza delle opportunità di mobilità internazionale degli studenti e degli insegnanti, nonché di superare i relativi ostacoli normativi e organizzativi.

In materia di ambiente, l'obiettivo condiviso con la Commissione, è quello di integrare il tema dell'uso efficiente delle risorse all'interno del Semestre europeo (principalmente nel PNR), attraverso la definizione di obiettivi e la individuazione di uno o più indicatori.

Nel settore dell'industria l'accento è posto sui progetti strategici di ricerca e innovazione e sulla semplificazione degli oneri amministrativi. Con particolare riguardo all'energia e ai trasporti, la priorità è data alla realizzazione delle infrastrutture di interesse europeo che coinvolgono il territorio italiano, in linea con il programma «Connecting Europe».

Nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, l'Italia ha assunto il coordinamento di un gruppo di lavoro internazionale per pervenire al lancio – durante il semestre di Presidenza italiana nel 2014 – di un progetto sulla ricerca ed innovazione nell'area Euro-Mediterranea, diretto al sostegno delle sinergie delle Agende di ricerca nazionali.

In materia di protezione dei consumatori e conformità dei prodotti (lotta alla contraffazione, usurpazione e imitazione dei prodotti italiani), la Relazione indica come priorità del Paese quella di migliorare la qualità dell'informazione data ai consumatori in campo agroalimentare nonché di favorire la maggiore consapevolezza delle scelte alimentari.

Per quanto riguarda la cultura, una delle assi portanti dell'Agenda europea per la cultura è quella di rafforzare i rapporti tra il sistema della ricerca nel settore culturale e il sistema economico produttivo.

Il turismo, che costituisce una competenza nuova attribuita all'Unione europea dal Trattato di Lisbona, rappresenta un settore importante per l'Italia, che richiede l'elaborazione di una strategia congiunta, con obiettivi chiari e ambiziosi e a cui destinare risorse finanziarie adeguate.

Per quanto riguarda la materia della fiscalità diretta, al fine di garantire e assicurare una buona interazione tra i sistemi impositivi nazionali, l'Unione europea ha posto in essere attività di coordinamento fiscale tra gli Stati membri e ha proposto l'emanazione di una direttiva in materia di base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, che comporterà uno stretto coordinamento delle basi imponibili fiscali nazionali. Tra le proposte legislative in materia di fiscalità indiretta, un rilievo va riconosciuto alla proposta di direttiva concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie.

Per quanto riguarda il numero delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per mancata attuazione o violazione del diritto europeo, la Relazione ne evidenzia la significativa riduzione ottenuta nel 2012, ove si è passati dalle 136 del 2011 alle 99 del 31 dicembre 2012. Per la prima volta dopo oltre 15 anni l'Italia è riuscita a scendere al di sotto della soglia delle 100 procedure. Tuttavia, con la mancata entrata in vigore delle ultime due leggi comunitarie per il 2011 e il 2012, il numero delle procedure è tornato al di sopra di tale soglia.

Con l'entrata in vigore della nuova legge n. 234 del 2012, il governo ha presentato il disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea per il 2013, grazie ai quali si auspica di poter tornare a proseguire nella progressiva riduzione del numero delle procedure aperte.

Sotto il profilo del coordinamento interno finalizzato al contrasto alle frodi e alle irregolarità nel settore fiscale, della politica agricola comune e dei fondi strutturali, l'attività dell'Italia è diretta a potenziare l'azione preventiva e di tutela della legalità, con l'ampio coinvolgimento delle amministrazioni territoriali, nell'ambito del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (CO.L.A.F.), istituito presso il Dipartimento per le politiche europee.

Per quanto concerne le iniziative legislative europee in tema di procedure di controllo, è in fase di approvazione la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'OLAF. In tale regolamento, proprio su richiesta del Governo italiano, è stata inserita una disposizione che consente di effettuare, anche nel settore dei fondi europei, operazioni di controllo congiunte, sul modello delle operazioni doganali congiunte.

L'informazione e formazione sull'Unione europea, costituisce uno strumento fondamentale per favorire l'integrazione europea. Tale azione viene svolta non solo al fine di rafforzare il consenso dei cittadini nei confronti delle istituzioni europee, ma anche per veicolare le opportunità che l'Unione europea offre in termini di crescita economica, sociale e civile.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LXXXVII, N. 1

La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012, è stata presentata alle Camere il 12 giugno scorso. Il ritardo nella presentazione, sebbene giustificato dall'avvicendamento della nuova Legislatura e del nuovo Governo, vanifica parzialmente l'utilità di questo documento, soprattutto a fronte dei contenuti della Relazione programmatica per il 2013, di cui peraltro è già stato avviato l'esame parlamentare. Resta, in ogni caso, intatta la validità della Relazione consuntiva quale strumento di ricognizione dei molteplici elementi che hanno caratterizzato la partecipazione dell'Italia all'Unione, che permette un'approfondita valutazione *ex post* dell'operato del Governo. Un esercizio, questo, che nella cultura amministrativa italiana risulta generalmente carente e che, invece, consentirebbe una maggiore continuità e una maggiore efficacia nell'azione amministrativa.

La Relazione è stata elaborata in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, ed è articolata in quattro parti. La prima parte tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea: nel primo capitolo è delineato il quadro generale; nel secondo le questioni di politica estera e di sicurezza comune e le relazioni esterne; nel terzo capitolo la cooperazione nei settori della giustizia e affari interni.

Nella seconda parte della Relazione si illustra la partecipazione dell'Italia alla realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e competitività, agricoltura e pesca, trasporti, occupazione e politiche sociali, istruzione e politiche giovanili, cultura, turismo, salute, tutela dei consumatori, ricerca, ambiente, energia, fiscalità.

La partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione è analizzata nei tre capitoli della terza parte, ove si dà conto dei profili generali di tale partecipazione nella fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi e in quella di attuazione della normativa. Nella terza parte sono inoltre trattati i temi della formazione e comunicazione in materia europea.

La quarta parte descrive le politiche di coesione, l'andamento dei flussi finanziari dall'Unione verso l'Italia e la loro utilizzazione, nonché i risultati conseguiti nell'ambito dell'attività svolta.

Gli allegati in Appendice riportano una serie di informazioni di dettaglio secondo quanto previsto dalla legge n. 234 del 2012.

L'agenda europea del 2012 ha continuato ad essere dominata dai temi economici e finanziari, con l'obiettivo di mantenere la stabilità dell'area euro e rendere pienamente operative le misure di *governance* economica concordate a tal fine. Gli sforzi compiuti hanno consentito di mitigare gli impatti di una crisi globale del sistema finanziario e di promuovere

sia a livello europeo che nazionale, unitamente alle misure di consolidamento dei conti pubblici, una costante azione per favorire la crescita, la competitività e l'occupazione. Purtroppo la gravità della crisi che continua ad affliggere gran parte del mondo sviluppato e in particolar modo il nostro Paese, non ha tuttora consentito agli sforzi compiuti in sede europea e nazionale di produrre effetti visibili in termini di ripresa dell'economia e dell'occupazione.

In tale contesto, la Relazione rimarca come, «su deciso e sostanziale impulso del Governo italiano», l'impegno politico del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 in materia di crescita economica si è tradotto nel Patto per la crescita e l'occupazione (*Compact for growth and jobs*), che articola in modo organico le misure di rilancio dell'economia a livello nazionale ed europeo, da affiancare alla normativa sulla disciplina di bilancio.

Per quanto riguarda il dibattito sul rafforzamento dell'architettura istituzionale dell'Unione economica e monetaria (UEM), da parte italiana si è espresso il pieno sostegno a favore di un credibile e ambizioso processo di riforma, insistendo sull'esigenza di agire nel rigoroso rispetto del quadro giuridico dell'Unione, assicurando anche il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. L'azione del Governo si è diretta ad assicurare che il rafforzamento della disciplina e delle regole volte ad assicurare la stabilità sia accompagnato da meccanismi capaci di promuovere la prosperità e la crescita equilibrata in tutti i Paesi dell'Unione, assicurando un'equa condivisione dei benefici e dei rischi della moneta unica.

Come è noto, le prospettive di riforma dell'UEM si articolano sui quattro assi portanti indicati nel documento redatto dai Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione, dell'Eurogruppo e della BCE, e che sono: definizione di un quadro integrato nel settore finanziario (la cosiddetta Unione bancaria); nuova cornice comune in materia fiscale e di bilancio; integrazione delle politiche economiche; legittimità e controllo democratico del processo decisionale.

Per quanto riguarda il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, la posizione italiana al tavolo negoziale è stata caratterizzata dalla necessità di migliorare il saldo netto nazionale, e da un approccio globale, ispirato dai principi dell'uso efficiente delle risorse (in particolare per sostenere la crescita economica), della solidarietà e dell'equità. Tali criteri implicano il riconoscimento del fatto che vi sono «beni pubblici europei» che possono essere protetti unicamente, o in maniera più efficiente, al livello dell'Unione europea.

Nell'ambito della dimensione esterna dell'Unione, l'azione italiana ha continuato a caratterizzarsi per un convinto sostegno all'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Unione europea sulla scena internazionale, che consenta a quest'ultima di parlare con una sola voce su tutte le principali questioni dell'agenda globale. La Relazione ricorda, a tal proposito, l'adozione della Risoluzione ONU sullo status rafforzato dell'Unione europea in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, un risultato per il

quale il Governo si è battuto in prima linea conducendo un'intensa ed estesa azione diplomatica.

In tema di allargamento, il Governo si è adoperato per garantire un adeguato riconoscimento dei progressi negoziali registrati dai Paesi candidati, in particolare della Serbia, del Kosovo e del Montenegro. Al riguardo si esprime soddisfazione per il buon esito dei negoziati concernenti l'adesione della Croazia, che a partire dal prossimo mese di luglio 2013 entrerà a tutti gli effetti a far parte dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la Politica europea di vicinato (PEV), e in particolare la sponda Sud del Mediterraneo, l'Italia ha rimarcato la necessità di fornire risposte adeguate alle istanze espresse dai Paesi in cui si è verificata la cosiddetta «primavera araba», in termini di sostegno politico ed economico alla non facile evoluzione democratica in corso nella regione. La Relazione ricorda, al riguardo, come l'impegno italiano per portare a compimento partenariati privilegiati con i partner mediterranei sia stato coronato dalla definizione dei nuovi piani d'azione con Marocco e Tunisia, e come l'Italia abbia continuato anche a monitorare con attenzione gli sviluppi in Egitto e in Libia.

Nel settore della cooperazione allo sviluppo, nel corso del 2012 l'Italia si è confermata come terzo contribuente al bilancio UE e come quarto contribuente al Fondo europeo di sviluppo (FES). L'azione del nostro Paese è stata ispirata alla promozione di iniziative di sviluppo concentrate specificatamente sul raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio entro il 2015, con particolare focus sulla sfida storica rappresentata dalla «primavera araba», sull'Africa Sub-sahariana e ai Paesi meno avanzati, e sul nesso tra migrazione e sviluppo.

L'Italia ha, inoltre, sostenuto con convinzione l'impegno dell'Alto Rappresentante Ashton volto a rafforzare le relazioni con i Paesi terzi in materia commerciale (in particolare con partner strategici dell'UE), quale strumento per promuovere la crescita e l'occupazione in Europa.

Sempre in materia commerciale, considerate le specifiche caratteristiche del sistema produttivo ed industriale italiano, ed allo scopo di tutelare le sue tante eccellenze, il Governo ha sostenuto con successo la necessità di pervenire ad accordi commerciali equilibrati, mutuamente vantaggiosi e ispirati al principio di reciprocità, che perseguano in maniera incisiva e contestuale sia gli interessi commerciali, sia la tutela del sistema produttivo degli Stati membri.

In questo contesto, il Governo si è impegnato affinché in sede europea venisse raggiunta una soluzione di compromesso per l'adozione di una regolamentazione sull'etichettatura di origine di alcuni prodotti provenienti da Paesi terzi (il cosiddetto regolamento «*Made in*»). In seguito alla decisione della Commissione di ritirare la proposta, l'Italia ha chiesto alla Commissione di valutare possibili soluzioni alternative, e di fornire un'analisi giuridica dettagliata per definire uno schema di etichettatura a tutela dei consumatori, della trasparenza sui mercati e della concorrenza leale, suscettibile di non essere considerato un ostacolo tecnico agli

scambi internazionali e di contribuire efficacemente a contrastare l'uso ingannevole e fraudolento delle indicazioni di origine europee.

Nel settore della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), tramite le proprie Forze armate, nel corso del 2012 l'Italia è risultata, in media, il quarto Paese contributore, con una partecipazione principalmente incentrata nella lotta alla pirateria.

Per quanto riguarda il settore degli affari interni, l'Italia si è impegnata a dare rilievo alle problematiche connesse all'immigrazione illegale e in particolar modo all'onere sostenuto dagli Stati membri di frontiera esterna. Tale strategia ha tuttavia incontrato forti resistenze degli Stati membri non direttamente coinvolti nella gestione delle frontiere esterne, soprattutto marittime, dell'Unione europea.

Nell'ambito delle politiche relative al mercato interno, nel 2012 la Commissione ha avviato un processo di revisione delle diverse discipline esistenti per la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con le regole del Trattato (aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà; aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione; aiuti agli investimenti; aiuti alle PMI; aiuti alla tutela ambientale, ecc.). A tale riguardo, secondo la Relazione, il Governo ha perseguito, nell'interlocuzione con le Istituzioni dell'Unione, l'obiettivo di continuare a garantire un elevato livello di protezione della concorrenza, senza d'altra parte ostacolare la ripresa economica e la riconversione del tessuto industriale.

In tema di proprietà intellettuale, per quanto concerne la creazione del brevetto europeo, Italia e Spagna avevano presentato ricorso alla Corte di Giustizia, sulle modalità di utilizzo della cooperazione rafforzata. Tuttavia, la Corte, il 16 aprile 2013 si è espressa nel senso del rigetto del ricorso italo-spagnolo. Pertanto, occorre ora valutare se aderire al sistema del brevetto europeo, essendo ormai venuta meno la possibilità di perseguire e raggiungere gli obiettivi che avevano spinto l'Italia ad opporvisi.

Nell'ambito delle politiche sociali, la Relazione segnala, in particolare, l'impegno del Governo a seguire con attenzione l'attuazione della iniziativa-faro «Una piattaforma europea contro la povertà e l'emarginazione», lanciata dalla Commissione europea nell'ambito della Strategia Europa 2020. Un fenomeno, questo, che riguarda in misura crescente anche il nostro Paese e che risulta produrre effetti particolarmente pesanti nella fascia d'età minorile.

Nel settore dell'istruzione, la priorità è stata data al rafforzamento del ruolo dell'educazione come strumento della «Strategia Europa 2020», nonché all'esigenza di una modernizzazione dell'istruzione superiore. La Commissione europea ha lanciato, al riguardo, cinque direttive politiche sulle quali le autorità nazionali e gli istituti di istruzione superiore hanno avviato un confronto.

L'Agenda europea della cultura ha costituito nel 2012 uno degli ambiti principali di attività del Governo nel settore culturale. Al riguardo, si segnalano i lavori in tema di diversità culturale, accesso alla cultura, e promozione delle partnership creative.

Nel settore del turismo, interessante appare la prospettiva dell'istituzione di un marchio di qualità europeo, che si propone di aumentare la sicurezza e la fiducia dei consumatori nei prodotti turistici e di premiare gli sforzi dell'industria per offrire servizi di qualità.

In materia di sanità, tra le attività svolte nel 2012, la Relazione segnala in particolare i lavori per la definizione della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Al riguardo, si ritiene importante continuare a porre l'attenzione sui risvolti connessi con la libera circolazione delle persone e con la libera prestazione di servizi sanitari nei Paesi europei.

In materia di tutela dei consumatori, si segnala l'approvazione, da parte del Consiglio Competitività, l'11 ottobre 2012, di una risoluzione sull'Agenda europea del consumatore, futura strategia pluriennale europea nel settore della politica dei consumatori, oltre alla prosecuzione del negoziato sulla proposta di direttiva sull'ADR (risoluzione alternativa delle controversie) e sulla proposta di regolamento relativo alla risoluzione delle controversie *on-line*. A tale riguardo appare opportuno che siano elaborate procedure snelle, che consentano ai consumatori un agevole ricorso agli strumenti di tutela.

Nel corso del 2012, il Governo ha dato un contributo significativo a tutte le iniziative per il sostegno delle attività di ricerca e sviluppo promosse in ambito europeo, con particolare attenzione agli accordi negoziali relativi al pacchetto legislativo Horizon 2020, che peraltro prevede attualmente uno stanziamento di circa 70 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.

Relativamente alle politiche ambientali ed energetiche, si segnala soprattutto come l'Italia sia in prima linea nel promuovere in sede europea la transizione verso un'economia verde e l'adozione, nel perseguimento delle politiche ambientali, di un approccio integrato con aspetti sociali e economici.

In ambito fiscale, con riferimento alla proposta di direttiva che istituisce un'imposta armonizzata sulle transazioni finanziarie, constatata la mancanza di una posizione unitaria del Consiglio UE, undici Stati membri, tra cui l'Italia, hanno deciso di attivare la cooperazione rafforzata per proseguire i lavori.

Infine, nel settore della politica di coesione, l'azione di revisione della programmazione, avviata dal Governo a fine 2011 con l'adozione del Piano di Azione Coesione, è proseguita ed è stata rafforzata nel corso del 2012, consentendo un recupero di consistenti finanziamenti europei, riprogrammati e indirizzati su specifiche priorità quali istruzione, formazione, occupazione, infrastrutture ferroviarie, agenda digitale inclusione sociale, crescita e competitività, e in generale contenimento degli effetti del ciclo economico negativo sulle imprese, sul lavoro e sulle persone. In questo contesto è doveroso rimarcare il dato negativo dell'Italia, che la vede in fondo alla graduatoria dei Paesi europei in quanto a percentuale di utilizzo dei fondi europei. Proprio per ovviare a questa forte carenza, il

Governo aveva messo in atto il citato Piano d'Azione, consentendo un certo grado di recupero che tuttavia resta ad oggi ancora del tutto insoddisfacente.

La Relazione presenta anche numerosi allegati, previsti dal citato articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. Si segnalano, in particolare, l'elenco dei Consigli europei svoltisi nel corso del 2012, con una sintesi delle conclusioni che sono state adottate, che dà un sommario sui temi che sono stati oggetto dell'attenzione dell'Unione europea durante l'anno. Lo stesso dicasi dell'elenco dei Consigli dell'Unione europea che si sono svolti, per materia, nel 2012, con l'indicazione degli argomenti trattati. È presente anche l'allegato contenente i due ricorsi presentati dall'Italia alla Corte di giustizia, nonché l'elenco dei provvedimenti regionali di attuazione di direttive europee.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 587

G/587/1/14

DE PETRIS, URAS

Il Senato,

premesso che:

– la Commissione europea ha presentato nel mese di maggio del 2013 la nuova Proposta di Regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, afferente alle varietà di interesse agricolo e forestale, e, finalizzata alla definizione di un «testo unico» europeo della disciplina in materia sementiera;

– il materiale riproduttivo vegetale è un fattore fondamentale per la biodiversità degli eco sistemi forestali e riveste un'importanza strategica per la sicurezza alimentare, quale elemento decisivo nelle politiche di sviluppo e controllo delle produzioni di alimenti e mangimi;

– è ormai accertato che la drastica riduzione della diversità delle specie coltivate in atto costituisce un rischio crescente per la sicurezza alimentare mondiale, in quanto incide negativamente sulla capacità dei sistemi alimentari di adattarsi al mutamento climatico e alle fitopatologie;

– costituisce ulteriore elemento di preoccupazione la crescente diffusione della brevettazione e di forme di privativa sul materiale vegetale, culminata con la recente registrazione all'Ufficio brevetti dell'Unione europea di vegetali ottenuti con metodi di riproduzione convenzionale (broccoli e pomodori), procedure che configurano forme di controllo esclusivo sulle risorse alimentari a vantaggio di interessi economici fortemente strutturati, con un impatto complessivamente negativo sulle attività diffuse di ricerca e miglioramento genetico;

– l'attività di miglioramento genetico vegetale da parte dei piccoli costitutori e lo scambio diretto fra gli utilizzatori è indispensabile per mantenere la varietà del materiale riproduttivo vegetale, a fronte di una legislazione di settore già vigente che impone forme di registrazione particolarmente onerose e complesse, nonché divieti o vincoli eccessivi allo scambio, anche per le varietà cosiddette «da conservazione»;

– il nuovo Regolamento proposto dalla Commissione europea, pur presentando alcune aperture per quanto attiene agli operatori non professionali e al mercato definito «di nicchia», non contiene disposizioni in grado di invertire la tendenza rispetto alla diffusione delle forme di bre-

vettazione e mantiene adempimenti burocratici e conseguenti costi per l'iscrizione al registro delle varietà vegetali non sostenibili dai piccoli operatori;

– il nostro Paese ha ratificato, con legge 6 aprile 2004, n. 101, il «Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione», ratificato anche dall'Unione europea, finalizzato a riconoscere il contributo degli agricoltori alla conservazione delle varietà vegetali, a definire un sistema globale che consenta ai selezionatori e ai ricercatori di accedere facilmente e gratuitamente al materiale genetico e ad assicurare che i vantaggi provenienti dal miglioramento vegetale siano condivisi con i Paesi di origine del materiale stesso;

impegna il Governo:

– a sostenere, nell'ambito della procedura di esame della proposta di Regolamento dell'Unione europea sul mercato del materiale riproduttivo vegetale, la coerenza delle nuove disposizioni con il «Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione», per quanto attiene in particolare al diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione;

– a contrastare, con specifiche disposizioni da inserire nella proposta di Regolamento in esame, la diffusione di forme di brevettazione delle varietà vegetali eterogenee e del materiale genetico ottenuto dalle attività convenzionali di miglioramento, prevedendo forme semplificate di registrazione per gli agricoltori e le piccole imprese finalizzate a facilitare la diffusione delle attività di ricerca e a conservare la biodiversità.

Art. 1.

1.3

IL RELATORE

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

«2011/97/UE del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto».

Al comma 1, allegato B, sopprimere le seguenti direttive:

«2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (termine di recepimento 9 luglio 2012);

2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (senza termine di recepimento)».

1.2

ORELLANA, MORRA, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES, DE PIETRO

Al comma 1, allegato B, dopo le parole: «2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014)», aggiungere le seguenti: «2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI».

Art. 3.

3.1

SCILIPOTI, PICCOLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ferme restando le competenze statali semplificate», con le seguenti: «fermo restando quanto disposto dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.) e dalle competenze statali semplificate».

3.3

GINETTI, COCIANCICH, CARDINALI

Sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva 2010/75/UE e di quelle finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per gli impianti già esistenti e privi di autorizzazione in deroga a quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE».

3.0.1 (testo 2)

URAS, ORELLANA, DE PIETRO, MANCONI, Rita GHEDINI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/36/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale)

1. Ai fini dell'attuazione della "direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime" il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una clausola di salvaguardia che stabilisca che nell'applicazione del decreto di trasposizione nessuna disposizione possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo *status* dei rifugiati e il principio di *non-refoulement*;

b) prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela;

c) definire meccanismi affinché i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura di determinazione dell'età multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate; siano adeguatamente informati sui loro diritti incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; in ogni decisione presa nei loro confronti sia considerato come criterio preminente il superiore interesse del minore determinato con adeguata procedura;

d) prevedere che la definizione di «persone vulnerabili» tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere;

e) prevedere, nei percorsi di formazione per i pubblici ufficiali che possano venire in contatto con vittime o potenziali vittime di tratta, contenuti sulle questioni inerenti alla tratta di esseri umani ed alla protezione internazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le am-

ministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 4.

4.1

ORELLANA, URAS, DE PIETRO, MANCONI, Rita GHEDINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «il seguente criterio» fino alla fine del comma, con le seguenti: «i seguenti criteri direttivi:

a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformità con l'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;

b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE sia preso in considerazione dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e che il periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il riconoscimento sia considerato per intero;

c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, previste all'articolo 5 della direttiva 2003/109/CE riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo venga calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui si possono trovare i beneficiari di protezione internazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

4.0.1 (testo 2)

MANCONI, Rita GHEDINI, URAS, DE PETRIS

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta)

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli *standard* di garanzia previsti dalla normativa in vigore;

b) in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1 della direttiva 2011/95/UE, uniformare gli *status* giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare;

c) disciplinare gli istituti del diniego, dell'esclusione e della revoca, in conformità con il dettato della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria;

e) introdurre uno strumento di programmazione delle attività e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale».

Art. 6.**6.3**

Rita GHEDINI, CARDINALI, MORGONI, CANTINI

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «tenuto conto della specificità delle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie di soggetti da parte dei sog-

getti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni».

Art. 7.

7.2 (testo 2)

GAETTI, DONNO, CASALETTO, DE PIN

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

«a) la lettera a), è sostituita con la seguente:

"a) individuazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, quale autorità nazionale competente designata per la verifica delle licenze FLEGT previste dal regolamento (CE) n. 2173/2005, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 e per la determinazione delle relative procedure amministrative e contabili;"

b) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso la loro pubblicazione sui siti internet delle associazioni di categoria interessate"».

Art. 9.

9.0.3 (testo 2)

TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, Maurizio ROMANI, FATTORI, CATALFO, CAMPANELLA, SANTANGELO, MOLINARI, MUSSINI, BOTTICI, SERRA, DONNO, VACCIANO, PEPE, MORONESE, PAGLINI, SCIBONA, CASTALDI, ENDRIZZI, BATTISTA, CASALETTO, MANGILI, BERTOROTTA, NUGNES, GAETTI, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, CIOFFI, LEZZI, PUGLIA, CRIMI, BULGARELLI, BOCCHINO, BLUNDO, BUCCARELLA, MORRA, AIROLA, ORELLANA

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli ani-

mali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali, tassativamente obbligatoria ogniqualvolta sia possibile con un metodo e una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, ossia con metodi *in vitro* e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) prevedere l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte del Ministero della Salute, per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali;

c) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti, esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio in base a legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;

d) vietare l'allevamento, il commercio e la vendita di primati non umani, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) in tutto il territorio nazionale;

e) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e dell'impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;

f) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, xenotrapianti, ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini bellici;

g) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;

h) sancire per ogni stabilimento allevatore e fornitore l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero della salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, imponendo altresì che tali dati debbano essere pubblicati con cadenza triennale in *Gazzetta Ufficiale*;

i) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio in ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore, stabilendo un minimo annuale per stabulario di due ispezioni, senza preavviso, e l'obbligo di erogare in modo forfettario al Ministero della salute un importo annuo parametrato sul costo medio di quattro ispezioni. Tale costo forfettario sarà indicato dal Ministero della salute;

l) permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da guardie zoofile appartenenti alle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;

m) imporre l'obbligo di pubblicare tutte le procedure effettuate, anche se con esito negativo, sul sito internet del Ministero della salute in modo da evitare inutili ripetizioni delle stesse;

n) prevedere l'obbligo nelle condizioni di trasporto degli animali di soddisfare le necessità fisiche e comportamentali della specie, in modo da evitare ulteriori forme di sofferenza per l'animale;

o) prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale secondo i bisogni etologici e fisiologici specifici delle specie;

p) assicurare che almeno il 10 per cento dei fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca sia vincolato allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi atti a fornire lo stesso livello d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali;

q) prevedere la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e ai metodi alternativi. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante il contributo di 1,00 euro da ciascun stabulario per ogni animale utilizzato;

r) stabilire che l'autorità competente comunichi, tramite la banca dati telematica, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni al loro utilizzo;

s) istituire corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sulle metodologie di sperimentazione alternative alla sperimentazione sugli animali per chiunque operi presso gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori;

t) stabilire che tutti i progetti sperimentali già iniziati siano oggetto di valutazione retrospettiva rispetto all'attuale normativa;

u) vietare che un animale già usato in una procedura possa essere riutilizzato in altre sperimentazioni;

v) vietare i progetti che comportino l'utilizzo di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente;

z) vietare la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano metodi di produzione alternativi scientificamente soddisfacenti e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;

aa) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo. Le sanzioni comminate devono essere impiegate per le finalità di protezione, recupero e riabilitazione degli animali utilizzati a fini scientifici, attraverso l'istituzione di un'apposita voce di capitolo del Ministero della salute.

2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9-ter.

(Istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti e di interventi per la ricerca di metodologie alternative alla sperimentazione animale)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, a favore della ricerca di metodologie alternative alla sperimentazione animale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari competenti, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo, nonché le tipologie di progetti ed interventi finanziabili. Il Fondo è alimentato dalle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un contributo del 10 per cento sugli utili conseguiti dalle imprese che producono prodotti autorizzati all'immissione in commercio a seguito di sperimentazione sugli animali ai sensi della direttiva 2010/63/UE».

9.0.4 (testo 2)

TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, Maurizio ROMANI, FATTORI, CATALFO, CAMPANELLA, SANTANGELO, MOLINARI, MUSSINI, BOTTICI, SERRA, DONNO, VACCIANO, PEPE, MORONESE, PAGLINI, SCIBONA, CASTALDI, ENDRIZZI, BATTISTA, CASALETTO, MANGILI, BERTOROTTA, NUGNES, GAETTI, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, CIOFFI, LEZZI, PUGLIA, CRIMI, BULGARELLI, BOCCHINO, BLUNDO, BUCCARELLA, MORRA, AIROLA, ORELLANA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali, tassativamente obbligatoria ogniqualvolta sia possibile con un metodo e una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, ossia con metodi *in vitro* e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) prevedere l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte del Ministero della salute, per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali;

c) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti, esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio in base a legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;

d) vietare l'allevamento, il commercio e la vendita di primati non umani, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) in tutto il territorio nazionale;

e) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e dell'impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;

f) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, xenotrapianti, ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini bellici;

g) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;

h) sancire per ogni stabilimento allevatore e fornitore l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero della salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, imponendo altresì che tali dati debbano essere pubblicati con cadenza triennale in *Gazzetta Ufficiale*;

i) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio in ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore, stabilendo un minimo annuale per stabulario di due ispezioni, senza preavviso, e l'obbligo di erogare in modo forfettario al Ministero della salute un importo annuo parametrato sul costo medio di quattro ispezioni. Tale costo forfettario sarà indicato dal Ministero della salute;

l) permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da guardie zoofile appartenenti alle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;

m) imporre l'obbligo di pubblicare tutte le procedure effettuate, anche se con esito negativo, sul sito internet del Ministero della salute in modo da evitare inutili ripetizioni delle stesse;

n) prevedere l'obbligo nelle condizioni di trasporto degli animali di soddisfare le necessità fisiche e comportamentali della specie, in modo da evitare ulteriori forme di sofferenza per l'animale;

o) prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale secondo i bisogni etologici e fisiologici specifici delle specie;

p) assicurare che almeno il 10 per cento dei fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca sia vincolato allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi atti a fornire lo stesso livello d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali;

q) prevedere la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e ai metodi alternativi. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante il contributo di 1,00 euro da ciascun stabulario per ogni animale utilizzato;

r) stabilire che l'autorità competente comunichi, tramite la banca dati telematica, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni al loro utilizzo;

s) istituire corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sulle metodologie di sperimentazione alternative alla sperimentazione su-

gli animali per chiunque operi presso gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori;

t) stabilire che tutti i progetti sperimentali già iniziati siano oggetto di valutazione retrospettiva rispetto all'attuale normativa;

u) vietare che un animale già usato in una procedura possa essere riutilizzato in altre sperimentazioni;

v) vietare i progetti che comportino l'utilizzo di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente;

z) vietare la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano metodi di produzione alternativi scientificamente soddisfacenti e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmaceutiche nazionali o internazionali;

aa) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo. Le sanzioni comminate devono essere impiegate per le finalità di protezione, recupero e riabilitazione degli animali utilizzati a fini scientifici, attraverso l'istituzione di un'apposita voce di capitolo del Ministero della salute.

2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

9.0.5 (testo 2)

CIRINNÀ, DE PETRIS, FISSORE, AMATI, GRANAIOLA, SILVESTRO, URAS

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto delle disposizioni della direttiva stessa:

a) vietare l'utilizzo di primati, gatti, specie in via d'estinzione e selvatiche e cani, a meno che non risulti consentito in base a legislazioni

o farmacopee nazionali, europee e internazionali e stabilire l'obbligo di sottoporre tutti i progetti sperimentali ad una valutazione retrospettiva;

b) considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come "lieve" o "non risveglio", ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE;

c) vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino livelli di dolore all'animale classificati come "gravi" secondo la classificazione della gravità delle procedure indicata dall'allegato VIII della direttiva 2010/63/UE, nel rispetto delle disposizioni della direttiva stessa;

d) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche ad eccezione dell'alta formazione dei medici veterinari, esperimenti bellici, xenotrapianti e ricerche su sostanze d'abuso;

e) vietare l'allevamento di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione;

f) stabilire l'obbligo a carico di ogni stabilimento allevatore e fornitore di comunicare annualmente al Ministero della Salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, di tutte le procedure, anche quelle con esito negativo, con pubblicazione sul sito internet del Ministero;

g) assicurare un adeguato sistema ispettivo al fine di sottoporre ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore ad un numero minimo di due ispezioni l'anno, di cui una effettuata senza preavviso al fine di promuovere la trasparenza, nonché assicurare un sistema di controllo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio adeguatamente documentato e verificabile, affidando l'attività di monitoraggio anche a guardie zoofile appartenenti alle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un loro medico veterinario;

h) implementare le misure previste per i bisogni etologici e fisiologici specie-specifici dalla Convenzione del Consiglio d'Europa ETS123 sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

i) valutare annualmente una destinazione adeguata di fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostituitivi, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostituitivi;

l) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;

m) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, considerando anche il titolo IX-*bis* del libro II del codice penale;

n) mantenere in vigore le disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale intese ad assicurare una protezione più estesa degli animali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/63/UE rispetto a quella prevista nella medesima direttiva».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 26 giugno 2013

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Luisa Panattoni e Alessandra Incoronato, persone affette da patologie gravemente invalidanti, e Maria Teresa Agati, presidente del Centro Studi e Ricerca ausili tecnici per persone disabili della Confindustria.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Luisa Panattoni e Alessandra Incoronato, persone affette da patologie gravemente invalidanti, e di Maria Teresa Agati, presidente del Centro Studi e Ricerca ausili tecnici per persone disabili della Confindustria

In apertura di seduta, il presidente MANCONI ringrazia le personalità audite ricordando come la seduta odierna sia stata richiesta dall'onorevole

Furio Colombo e registri, tra il pubblico, le presenze del segretario della fondazione Luca Coscioni, avvocato Filomena Gallo, e della presidente onoraria, Mina Welby. L'oggetto della seduta riguarda le conseguenze di patologie gravemente invalidanti, in particolare sulla comunicazione, e ruoterà intorno alle testimonianze di due persone colpite da patologie, Alessandra Incoronato e Luisa Panattoni, e di una imprenditrice di esperienza come la dottoressa Agati. Sul piano dei diritti, l'Italia non solo ha sancito nella sua Costituzione il diritto alla salute ed all'eguaglianza tra tutti i cittadini, ma ha aderito ad atti e convenzioni internazionali che tutelano i diritti delle persone disabili, come purtroppo quelle che verranno ascoltate quest'oggi: si tratta ad esempio della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Carta sociale europea. La seduta odierna costituirà inoltre l'occasione per approfondire il tema del nomenclatore tariffario, che è il documento emanato dal Ministero della salute dal quale si desumono la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Alessandra INCORONATO ricorda la drammatica condizione di disabile e sottolinea il fatto che il sussidio ricevuto dallo Stato sia assolutamente insufficiente e che molte persone con disabilità siano costrette a condizioni di vita inimmaginabili. Inoltre le risorse dello Stato sono collocate in modo assolutamente incoerente finendo per far gravare le difficoltà delle persone che soffrono condizioni di disabilità interamente sulle famiglie.

Luisa PANATTONI, nel ricordare di far parte dell'Associazione Luca Coscioni, sottolinea come nonostante la sua grave disabilità continui a svolgere la sua attività lavorativa cercando di avere una vita il più possibile simile a quella delle persone cosiddette normali. Per riuscire, come è facile intuire, sono necessari ausili, che sono largamente disponibili per gli arti, come braccia e gambe, ma non per la voce, funzione per la quale si registrano problematiche specifiche. Il problema del nomenclatore tariffario, cui ha fatto cenno il presidente Manconi, in particolare il tema del suo aggiornamento, è indubbiamente di primaria importanza.

Maria Teresa AGATI, presidente del Centro Studi e Ricerca ausili tecnici per persone disabili della Confindustria, sottolinea le insufficienze del nomenclatore tariffario, approvato con regolamento nel 1999 e mai aggiornato, che nella sua formulazione risale addirittura al 1995, ad un contesto, cioè, tecnologicamente completamente diverso, con tariffe assolutamente inadeguate ai parametri odierni, il che provoca oggi problemi agli utenti di ogni tipo. Non è in questione la cattiva volontà del legislatore, ma i guasti provocati dall'incapacità delle strutture di aggiornare un testo vecchio di quasi vent'anni.

Intervengono per fare domande e svolgere considerazioni i senatori MAZZONI (*PdL*), PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), FATTORINI (*PD*), LO GIUDICE (*PD*), GOTOR (*PD*) e DONNO (*M5S*), nonché il presidente MANCONI, quest'ultimo in particolare per proporre di approvare sull'argomento una risoluzione in commissione e di ascoltare in audizione in Ministro della salute.

A tutti risponde Maria Teresa AGATI, presidente del Centro Studi e Ricerca ausili tecnici per persone disabili della Confindustria

Il presidente MANCONI ringrazia le personalità audite e i colleghi senatori per la partecipazione così attiva ed interessata alla discussione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

